

CAPITOLO 3

IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E LA GESTIONE DELLE OCM

3.1 Seminativi

Prodotti interessati: frumento duro; altro frumento e frumento segalato, diversi dal frumento duro; segale; orzo; avena; granturco; sorgo da granella; grano saraceno, miglio e scagliola, altri cereali; granturco dolce; fave di soia; semi di ravizzone o di colza; semi di girasole; piselli; fave e favette, lupini dolci; semi di lino non da fibre; lino e canapa destinati alla produzione di fibre.

Il funzionamento dell'OCM - Il regime di sostegno per i seminativi si basa su dei pagamenti diretti per ettaro, annuali, differenziati su scala regionale. Tale sistema poggia su un *importo di base* (pari a 63 €/t) da moltiplicare per la resa cerealicola media della zona di produzione in cui ricade l'azienda che richiede l'aiuto¹. Per poter ricevere gli aiuti i produttori devono obbligatoriamente mettere a riposo (*set aside*) una percentuale prefissata (10%) della superficie aziendale destinata a seminativi. Da tale obbligo sono esentati i "piccoli produttori", definiti tali se la superficie a seminativi su cui richiedono gli aiuti non supera la superficie che, sulla base della resa cerealicola media della regione omogenea di appartenenza, corrisponde ad una produzione di 92 tonnellate di cereali.

Al fine di stabilizzare la spesa erogata, i pagamenti per ettaro sono limitati ad una *superficie di base* assegnata a ciascuno Stato membro. La superficie di base complessiva dell'UE è pari a 53,582 milioni di ettari, di cui 4,081 milioni costituiscono l'area di base separata per il mais e 5,483 milioni di ettari la *superficie massima garantita* (SMG) per i semi oleosi². Qualora le superfici coltivate a seminativi o poste a *set aside* in una determinata regione superino la superficie di base regionale, l'aiuto per ettaro della campagna in questione è ridotto in misura proporzionale al superamento.

Accanto alla superficie di base la Commissione ha introdotto un altro meccanismo di stabilizzazione finanziaria che agisce a livello delle rese. Annualmente viene calcolato per ciascun paese un valore medio di resa che viene confrontato con la resa storica: nel caso in cui la prima risulti superiore alla seconda, tutti i pagamenti diretti della campagna successiva a quella in cui si è verificato il superamento vengono ridotti in misura proporzionale.

Il livello dei prezzi interni all'UE dei cereali è controllato mediante un *prezzo di intervento*, pari a 101,31 €/t, attraverso il quale viene gestito il regime dei ritiri dal mercato.

Il *grano duro* è soggetto ad un regime di sostegno particolare che prevede la concessione di un aiuto supplementare, riservato alle aziende che ricadono nelle aree storiche di produzione, che si aggiunge all'aiuto ad ettaro ricevuto nell'ambito della più generale OCM seminativi. L'aiuto è

¹ Le piante proteiche, oltre all'aiuto per i seminativi, godono di un aiuto supplementare di 9,5 €/t per mantenere la competitività con i cereali. Anche i cereali e i semi oleosi coltivati in Finlandia e nelle regioni della Svezia a nord del 62° parallelo (e zone adiacenti sottoposte ad analoghe condizioni climatiche) ricevono un aiuto supplementare di 19 €/t per compensare i produttori delle difficili condizioni nelle quali si svolge l'attività agricola.

² Nel caso in cui uno Stato membro abbia fissato una superficie di base separata per il mais, per il calcolo dei relativi aiuti si applica una resa distinta dagli altri cereali. Per il calcolo degli aiuti relativi ai cereali diversi dal mais, ai semi oleosi, ai semi di lino non tessile e al lino e alla canapa destinati alla produzione di fibre si usa la resa "altri cereali diversi dal mais"; per il *set aside* e le piante proteiche si usa la "resa cerealicola media". Oltre che per il mais, gli Stati membri possono differenziare gli aiuti anche per le aree irrigue.

limitato ad una *superficie massima nazionale* (SMN), stabilita per Stato membro (pari, per l'Italia, a 1.650.000 ettari), distinta in "aree tradizionali" e "aree semi-tradizionali" di coltivazione, queste ultime identificate come aree al di fuori di quelle tradizionali ma dove la produzione di grano duro è ben consolidata. Alle aree tradizionali è destinato un *aiuto supplementare* di 344,5 €/ha, a quelle semi-tradizionali un *aiuto specifico* di 138,9 €/ha. Agli Stati membri è stata data facoltà di ripartire ulteriormente la superficie tradizionale assegnata tra le zone di produzione individuate.

Il regime degli scambi con i paesi terzi - Gli scambi di cereali sono soggetti al pagamento di tariffe all'importazione e alla concessione di restituzioni all'esportazione. Dal 1° gennaio 2003 per il frumento tenero di media e bassa qualità e per l'orzo funziona un sistema di quote di importazione a tariffa ridotta. Le importazioni di frumento effettuate entro la quota annuale di 2.981.600 tonnellate pagano una tariffa di 12 €/t, mentre per quelle al di fuori della quota la tariffa è di 95 €/t. Per il secondo prodotto, il sistema prevede una quota di 50.000 tonnellate per l'orzo da birra a cui si applica una tariffa di 8 €/t e una quota di 300.000 tonnellate per l'altro orzo a una tariffa di 16 €/t. Le importazioni al di fuori delle quote rimangono assoggettate ad una tariffa di 93 €/t. Per tutti gli altri cereali rimane invariato il sistema di calcolo della tariffa basato sulla differenza tra il *prezzo d'entrata* (pari al 155% del prezzo di intervento) e i prezzi mondiali³.

Nell'ambito degli impegni assunti dall'UE in seno al GATT relativamente all'accesso ai mercati particolare rilevanza assumono i contingenti annuali a dazio zero di 300.000 tonnellate di frumento di alta qualità e di 50.000 tonnellate di frumento duro. Altre concessioni tariffarie sono state attribuite ad alcuni paesi esportatori per compensare l'impatto dell'allargamento dell'UE ad Austria, Finlandia e Svezia. Infine, Spagna e Portogallo sono autorizzate ad importare complessivamente 2,5 milioni di tonnellate di mais ad un livello tariffario più basso di quello regolarmente applicato. Sulla base delle ultime notifiche presentate dall'UE all'OMC, nel 2002 le quote di importazione a tariffa ridotta di 300.000 tonnellate di frumento di alta qualità e il contingente di 50.000 tonnellate di frumento duro sono stati utilizzati in maniera irrisoria per via dell'azzeramento delle tariffe alle importazioni che non ha reso necessario il ricorso alle quote (si veda il capitolo 2). Al contrario, presenta un alto grado di utilizzazione (73%) la quota di 2,5 milioni di tonnellate assegnato al mais che ha contribuito ad appesantire il mercato.

Riguardo alle esportazioni sussidiate, nell'ambito dell'Accordo GATT l'UE ha definito i propri impegni di riduzione separatamente per il frumento e la farina di frumento, e per tutti gli altri cereali. Per il primo gruppo di prodotti le quantità assoggettate a restituzioni non possono superare i 14,438 milioni di tonnellate e la spesa non può eccedere 1,290 milioni di euro; per il secondo gruppo i limiti sono, rispettivamente, 10,843 milioni di tonnellate e 1,047 milioni di euro. Le notifiche dell'UE relativamente alla campagna 2002/03 indicano che le quantità di frumento e farina di frumento esportate con sussidio sono state pari a 12 milioni di tonnellate, poco più dell'80% di quelle consentite, facendo segnare un aumento vertiginoso rispetto all'1% dell'anno precedente. Tuttavia, grazie ai bassi livelli unitari di restituzione, la spesa è risultata contenuta (141 milioni di euro) e pari all'11% del livello massimo possibile. Anche per i cereali foraggeri si è avuta una forte utilizzazione delle quantità esportate con sussidio (58%, pari a poco più di 6 milioni di tonnellate) e la spesa, anche in questo, si è attestata su livelli decisamente inferiori (16%, pari a 167 milioni di euro).

Nel caso in cui i prezzi mondiali dovessero raggiungere il livello dei prezzi interni all'UE, rischiando di creare perturbazioni sul mercato comunitario, la Commissione può adottare "le

3 Per maggiori dettagli sul funzionamento del prezzo d'entrata si veda INEA, 2004.

misure necessarie”, che, in situazioni di grave emergenza, possono assumere la veste di misure di salvaguardia.

Le importazioni di semi oleosi e di alcuni altri prodotti sostitutivi dei cereali nell'alimentazione animale non sono soggette ad alcuna restrizione del commercio ed entrano nell'UE a dazio zero. Le esportazioni possono invece essere assoggettate alla presentazione di un titolo di esportazione. È prevista la possibilità di accordare restituzioni all'esportazione di semi di colza e ravizzone prodotti nell'UE.

La gestione dell'OCM - A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la produzione di cereali nel 2004 si è mantenuta al di sotto di quella del 2003, attestandosi al di sotto del consumo, con conseguente incremento dei prezzi. La Commissione ha così azzerato le restituzioni alle esportazioni per la maggior parte dei prodotti cerealicoli. Nel 2004 hanno usufruito di restituzioni circa 1,1 milioni di tonnellate di frumento tenero e quantitativi limitati di orzo, avena, mais e amido. Il livello complessivamente limitato di restituzioni ha permesso un risparmio di circa 102 milioni di euro nel bilancio 2004 rispetto a quanto preventivato. Altre misure intraprese dalla Commissione hanno riguardato la riduzione del tasso di *set aside* dal 10 al 5% per la campagna di commercializzazione 2004/05 e l'apertura dei centri di intervento per vendite sul mercato interno. Di conseguenza, le scorte detenute a fine settembre 2004 sono risultate pari a poco meno di 3,5 milioni di tonnellate (-48%), con riduzioni rilevanti per frumento tenero (-85%), le cui giacenze passano da poco più di 1 milione di tonnellate a 173.000 tonnellate, e orzo (-86%), le cui scorte si riducono da 800.000 a 100.000 tonnellate. Per mais e sorgo a fine settembre 2004 non si rilevano scorte all'intervento. La segale, nonostante abbia subito una contrazione del 32% delle giacenze, presenta ancora consistenti scorte all'intervento (circa 3,2 milioni di tonnellate), pari al 92% dei cereali totali detenuti dalle agenzie di acquisto pubbliche (Commission of the European Communities, 2005e) (tab. 3.1).

Tab. 3.1 - UE - Cereali - Scorte detenute all'intervento (tonnellate)*

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Frumento tenero | 2.769.601 | 665.936 | 430.846 | 1.179.085 | 173.431 |
| Frumento duro | 0 | 0 | - | - | - |
| Orzo | 1.798.089 | 2.210.293 | 2.382.132 | 800.171 | 109.211 |
| Segale | 3.217.691 | 3.791.720 | 5.054.522 | 4.715.731 | 3.195.872 |
| Mais | 23.216 | 11.669 | 2.739 | 16.675 | 0 |
| Sorgo | 5.499 | 5.499 | 3.874 | 10.691 | 0 |
| Totale cereali | 7.814.096 | 6.685.117 | 7.874.113 | 6.722.353 | 3.478.514 |
| Riso | 703.100 | 619.792 | 582.015 | 700.531 | 605.023 |
| Totale cereali incluso riso | 8.517.196 | 7.304.909 | 8.456.128 | 7.422.884 | 4.083.537 |

* Situazione al 30 settembre di ogni anno

Fonte: Commissione delle Comunità Europee

Nella campagna 2003/04 la superficie a seminativi per la quale nell'UE sono state presentate domande di aiuto diretto è stata pari a 52,5 milioni di ettari, in diminuzione rispetto alla campagna precedente, a causa di una consistente contrazione della superficie investita a cereali non completamente compensata dall'aumento di quella a oleaginose e a *set aside* (tab. 3.2).

Tab. 3.2 - Seminativi - Ripartizione delle superfici oggetto di aiuti (campagna 2003/04)

| | Italia | | Unione Europea | |
|--|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | ('000 ha) | (%) | ('000 ha) | (%) |
| Superficie di base totale | 5.801 | | 53.568 | |
| di cui mais | 401 | | 2.740 | |
| di cui insilato d'erba | 0 | | 330 | |
| Superficie totale | 4.655 | 100,0 | 52.477 | 100,0 |
| Superficie foraggera | 37 | 0,8 | 766 | 1,5 |
| Set aside | 232 | 5,0 | 6.410 | 12,2 |
| Superficie coltivata | 4.385 | 94,2 | 45.301 | 86,3 |
| - cereali e insilati | 4.027 | 86,5 | 38.944 | 74,2 |
| di cui mais | 453 | | 2.852 | |
| - semi oleosi | 279 | 6,0 | 4.299 | 8,2 |
| - piante proteiche | 78 | 1,7 | 1.275 | 2,4 |
| - lino non tessile | 0 | 0,0 | 68 | 0,1 |
| - lino tessile | 0 | 0,0 | 103 | 0,2 |
| - canapa tessile | 1 | 0,0 | 16 | 0,0 |
| - insilato d'erba | 0 | 0,0 | 597 | 1,1 |
| Piccoli produttori di cui: | 2.713 | 100,0 | 11.954 | 100,0 |
| - cereali e insilati | 2.536 | 93,5 | 10.473 | 87,6 |
| di cui mais | 188 | | 1.246 | |
| - semi oleosi | 122 | 4,5 | 448 | 3,7 |
| - piante proteiche | 45 | 1,7 | 148 | 1,2 |
| - lino non tessile | 0 | 0,0 | 6 | 0,1 |
| - lino tessile | 0 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| - canapa tessile | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| - insilato d'erba | 0 | 0,0 | 305 | 2,6 |
| - set aside volontario | 11 | 0,4 | 569 | 4,8 |
| Produttori professionali di cui: | 1.905 | 100,0 | 39.757 | 100,0 |
| - set aside | 222 | 11,7 | 5.842 | 14,7 |
| - superficie coltivata totale | 1.683 | | 33.916 | |
| - cereali e insilati | 1.492 | 78,3 | 28.470 | 71,6 |
| di cui mais | 265 | | 1.606 | |
| - semi oleosi | 157 | 8,2 | 3.852 | 9,7 |
| - piante proteiche | 33 | 1,7 | 1.127 | 2,8 |
| - lino non tessile | 0 | 0,0 | 62 | 0,2 |
| - lino tessile | 0 | 0,0 | 98 | 0,2 |
| - canapa tessile | 1 | 0,1 | 15 | 0,0 |
| - insilato d'erba | 0 | 0,0 | 292 | 0,7 |
| Frumento duro regioni tradizionali | 1.823 | | 3.841 | |
| Frumento duro regioni semi-tradizionali | 18 | | 127 | |

Fonte: Commissione delle Comunità Europee

Tab. 3.3 - Seminativi - Spese FEOGA-Garanzia per tipo d'intervento

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| Restituzioni alle esportazioni per i cereali | 823,6 | 4,9 | 259,8 | 1,5 | 99,3 | 0,5 | 175,9 | 1,0 | 72,4 | 0,4 |
| Ammasso cereali | 464,2 | 2,8 | 184,9 | 1,1 | 219,2 | 1,2 | 267,5 | 1,6 | 44,7 | 0,3 |
| Aiuti diretti : | 15.014,2 | 89,6 | 16.734,1 | 95,5 | 18.039,9 | 96,8 | 16.150,1 | 95,9 | 16.974,6 | 98,0 |
| Aiuti diretti grandi produttori: | 10.907,4 | 65,1 | 11.395,0 | 65,0 | 12.173,2 | 65,3 | 11.006,0 | 65,4 | 11.521,3 | 66,5 |
| cereali diversi dal grano duro | 7.789,2 | 46,5 | 8.681,6 | 49,5 | 9.531,2 | 51,2 | 9.034,2 | 53,7 | 9.321,9 | 53,8 |
| grano duro | 1.006,2 | 6,0 | 423,6 | 2,4 | 415,9 | 2,2 | 367,7 | 2,2 | 397,4 | 2,3 |
| semi oleosi ⁽¹⁾ | 1.602,1 | 9,6 | 1.848,9 | 10,5 | 1.716,1 | 9,2 | 1.138,5 | 6,8 | 1.307,3 | 7,5 |
| piante proteiche | 509,9 | 3,0 | 416,9 | 2,4 | 477,3 | 2,6 | 432,3 | 2,6 | 463,1 | 2,7 |
| insilato d'erba | - | - | 23,9 | 0,1 | 32,6 | 0,2 | 33,4 | 0,2 | 31,7 | 0,2 |
| Aiuti diretti piccoli produttori: | 2.248,3 | 13,4 | 3.803,6 | 21,7 | 3.964,6 | 21,3 | 3.470,7 | 20,6 | 3.599,8 | 20,8 |
| cereali diversi dal grano duro | 2.211,4 | 13,2 | 2.823,5 | 16,1 | 2.800,3 | 15,0 | 2.729,3 | 16,2 | 2.678,6 | 15,5 |
| grano duro | - | 0,0 | 664,3 | 3,8 | 825,6 | 4,4 | 544,6 | 3,2 | 715,6 | 4,1 |
| semi oleosi ⁽¹⁾ | 22,5 | 0,1 | 248,5 | 1,4 | 221,2 | 1,2 | 115,1 | 0,7 | 123,6 | 0,7 |
| piante proteiche | 14,4 | 0,1 | 32,7 | 0,2 | 37,4 | 0,2 | 41,5 | 0,2 | 43,6 | 0,3 |
| insilato d'erba | - | - | 34,6 | 0,2 | 42,4 | 0,2 | 40,2 | 0,2 | 38,4 | 0,2 |
| Set aside | 1.858,5 | 11,1 | 1.535,5 | 8,8 | 1.902,0 | 10,2 | 1.673,4 | 9,9 | 1.853,5 | 10,7 |
| Altri interventi ⁽²⁾ | 456,6 | 2,7 | 351,4 | 2,0 | 271,3 | 1,5 | 242,1 | 1,4 | 235,1 | 1,4 |
| Totale | 16.758,5 | 100,0 | 17.530,1 | 100,0 | 18.629,7 | 100,0 | 16.835,6 | 100,0 | 17.326,8 | 100,0 |
| Italia | | | | | | | | | | |
| Restituzioni alle esportazioni per i cereali | 59,7 | 3,4 | 24,8 | 1,3 | 19,8 | 0,9 | 12,6 | 0,8 | 10,3 | 0,5 |
| Ammasso cereali | -4,2 | -0,2 | -1,2 | -0,1 | -4,9 | -0,2 | -3,8 | -0,2 | - | - |
| Aiuti diretti | 1.676,6 | 95,6 | 1.891,8 | 98,4 | 2.247,1 | 99,2 | 1.606,0 | 99,4 | 1.864,3 | 99,3 |
| Aiuti diretti grandi produttori: | 1.151,5 | 65,7 | 802,5 | 41,7 | 864,1 | 38,1 | 682,6 | 42,2 | 719,7 | 38,3 |
| cereali diversi dal grano duro | 459,5 | 26,2 | 452,5 | 23,5 | 505,6 | 22,3 | 515,7 | 31,9 | 521,9 | 27,8 |
| grano duro | 501,0 | 28,6 | 143,1 | 7,4 | 169,0 | 7,5 | 103,0 | 6,4 | 129,7 | 6,9 |
| semi oleosi ⁽¹⁾ | 184,6 | 10,5 | 201,7 | 10,5 | 183,5 | 8,1 | 54,0 | 3,3 | 58,3 | 3,1 |
| piante proteiche | 6,3 | 0,4 | 5,1 | 0,3 | 5,9 | 0,3 | 9,9 | 0,6 | 9,8 | 0,5 |
| insilato d'erba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aiuti diretti piccoli produttori: | 432,5 | 24,7 | 1.016,0 | 52,8 | 1.295,9 | 57,2 | 845,4 | 52,3 | 1.062,8 | 56,6 |
| cereali diversi dal grano duro | 422,6 | 24,1 | 517,0 | 26,9 | 608,7 | 26,9 | 522,5 | 32,3 | 563,1 | 30,0 |
| grano duro | 0,0 | 0,0 | 380,2 | 19,8 | 571,7 | 25,2 | 280,0 | 17,3 | 450,7 | 24,0 |
| semi oleosi ⁽¹⁾ | 5,5 | 0,3 | 110,7 | 5,8 | 105,5 | 4,7 | 33,4 | 2,1 | 39,2 | 2,1 |
| piante proteiche | 4,4 | 0,3 | 8,0 | 0,4 | 10,0 | 0,4 | 9,4 | 0,6 | 9,8 | 0,5 |
| insilato d'erba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Set aside | 92,6 | 5,3 | 73,3 | 3,8 | 87,1 | 3,8 | 78,0 | 4,8 | 81,8 | 4,4 |
| Altri interventi ⁽²⁾ | 21,0 | 1,2 | 7,3 | 0,4 | 4,2 | 0,2 | 1,5 | 0,1 | 3,0 | 0,2 |
| Totale | 1.753,1 | 100,0 | 1.922,7 | 100,0 | 2.266,2 | 100,0 | 1.616,3 | 100,0 | 1.877,6 | 100,0 |

(1) Compresi i semi di lino non tessile

(2) La voce comprende i pagamenti compensativi e i premi per la fecola di patata, le restituzioni per la produzione di amido e le restituzioni alle esportazioni per i prodotti al di fuori dell'Allegato I

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

Riguardo all'Italia, si registra una superficie sottoposta a domande di aiuto pari a 4,6 milioni di ettari, inferiore alla superficie di base fissata in 5,8 milioni di ettari. Nell'ambito di questo risultato complessivo, per il raccolto 2004 risultano superate l'area di base specifica per il mais e la superficie garantita per il grano duro, con conseguente riduzione dei pagamenti per superficie nell'ordine dell'11,5% per il mais, dell'80% per il grano duro coltivato nelle regioni semi-tradizionali di produzione e differenziata a seconda delle zone di produzione per il grano duro delle regioni tradizionali.

La spesa per l'OCM⁴ - Nel 2004 la spesa per l'OCM seminativi si attesta su 17,3 milioni di euro, in netta ripresa rispetto al 2003 durante il quale si era registrata una forte contrazione degli aiuti diretti. In particolare, nel 2004 risultano consistentemente ridotte le spese per restituzioni alle esportazioni e per acquisti all'intervento che totalizzano meno dell'1% della complessiva spesa per il settore, ormai interamente dedicata agli aiuti diretti ad ettaro (tab. 3.3). L'OCM seminativi riceve la quota più rilevante della spesa agricola della sezione Garanzia del FEOGA, assorbendo il 39% delle risorse complessivamente disponibili.

La spesa del comparto per l'Italia mostra lo stesso andamento evidenziato a livello comunitario: ulteriore contrazione della spesa per restituzioni, azzeramento delle spese per gestione delle scorte, aumento della spesa per aiuti diretti. Rispetto al 2003 si registra un aumento delle risorse per il settore (+16%) che porta i seminativi al 37,4% della totale spesa FEOGA-Garanzia destinata all'Italia.

Il principale paese beneficiario della spesa per seminativi è la Francia con una quota del 30%, seguita dalla Germania (21%) e dall'Italia (10,8%) che supera in tal modo la Spagna (tab. 3.4).

Tab. 3.4 - UE - Seminativi - Spese FEOGA-Garanzia per paese membro

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| Belgio | 198,6 | 1,2 | 166,6 | 1,0 | 175,5 | 0,9 | 181,7 | 1,1 | 170,1 | 1,0 |
| Danimarca | 673,6 | 4,0 | 667,7 | 3,8 | 701,3 | 3,8 | 690,0 | 4,1 | 681,7 | 3,9 |
| Germania | 3.696,5 | 22,1 | 3.747,4 | 21,4 | 4.498,7 | 24,1 | 3.290,3 | 19,5 | 3.674,5 | 21,2 |
| Grecia | 443,2 | 2,6 | 482,9 | 2,8 | 505,7 | 2,7 | 503,2 | 3,0 | 497,3 | 2,9 |
| Spagna | 1.522,3 | 9,1 | 1.937,1 | 11,1 | 1.708,3 | 9,2 | 1.814,2 | 10,8 | 1.814,5 | 10,5 |
| Francia | 5.134,7 | 30,6 | 5.200,5 | 29,7 | 5.364,4 | 28,8 | 5.327,7 | 31,6 | 5.231,2 | 30,2 |
| Irlanda | 118,0 | 0,7 | 120,5 | 0,7 | 133,6 | 0,7 | 132,3 | 0,8 | 132,2 | 0,8 |
| Italia | 1.753,1 | 10,5 | 1.922,7 | 11,0 | 2.266,2 | 12,2 | 1.616,2 | 9,6 | 1.877,6 | 10,8 |
| Lussemburgo | 9,2 | 0,1 | 10,6 | 0,1 | 11,3 | 0,1 | 10,8 | 0,1 | 10,6 | 0,1 |
| Olanda | 284,6 | 1,7 | 269,3 | 1,5 | 264,1 | 1,4 | 256,2 | 1,5 | 249,8 | 1,4 |
| Austria | 377,7 | 2,3 | 381,0 | 2,2 | 387,1 | 2,1 | 375,4 | 2,2 | 369,6 | 2,1 |
| Portogallo | 178,4 | 1,1 | 241,9 | 1,4 | 157,2 | 0,8 | 188,8 | 1,1 | 180,0 | 1,0 |
| Finlandia | 253,0 | 1,5 | 353,7 | 2,0 | 358,3 | 1,9 | 356,5 | 2,1 | 354,2 | 2,0 |
| Svezia | 437,2 | 2,6 | 421,5 | 2,4 | 456,4 | 2,4 | 462,8 | 2,7 | 452,7 | 2,6 |
| Regno Unito | 1.678,2 | 10,0 | 1.606,8 | 9,2 | 1.641,7 | 8,8 | 1.629,5 | 9,7 | 1.632,1 | 9,4 |
| 10 NSM UE | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,2 | 0,0 |
| UE | 16.758,5 | 100,0 | 17.530,1 | 100,0 | 18.629,7 | 100,0 | 16.835,6 | 100,0 | 17.326,8 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

4 Nel bilancio 2004 è stata adottata una nuova riclassificazione delle voci di spesa, di cui si è tenuto conto nella realizzazione delle tabelle 3.3 e 3.4. Per questo motivo non è possibile procedere ad un confronto diretto con le corrispondenti tabelle delle precedenti edizioni di questo Rapporto.

3.2 Riso

Prodotti interessati: risone, riso semigreggio, riso semilavorato, riso lavorato; riso a grani tondi, medi e lunghi; rotture di riso; prodotti di prima trasformazione del riso (farina, semole, pellets, fiocchi e amido di riso).

Il funzionamento dell'OCM - L'OCM riso si basa su un sostegno dei prezzi interni e un sistema di pagamenti diretti. Il livello dei prezzi interni è controllato mediante un *prezzo di intervento* (pari a 298,35 €/t) fissato per il risone ritirato dal mercato che risponde a standard qualitativi e quantitativi minimi. Il prezzo di ritiro è modulato in funzione della qualità del prodotto conferito e dell'epoca del conferimento. Inoltre, possono essere applicate maggiorazioni o detrazioni al prezzo di intervento al fine di determinare un orientamento varietale alla produzione. Oltre all'intervento è data possibilità ai produttori di costituire ammassi volontari, con l'obiettivo di stoccare (e quindi sottrarre al mercato) il prodotto nel periodo gennaio-aprile, per presentarlo poi al ritiro nel periodo previsto (aprile-luglio).

I pagamenti diretti, intesi a mantenere la redditività della coltura, sono pari a 52,65 €/t e sono differenziati tra gli Stati membri sulla base di coefficienti medi di resa. I pagamenti sono accordati nei limiti di una *superficie di base nazionale* (SBN), pari per l'Italia a 239.259 ettari (il 55% della superficie complessivamente attribuita all'UE). Se la superficie per la quale sono presentate domande di aiuto eccede la SBN, i pagamenti compensativi della campagna in questione sono ridotti in misura più che proporzionale al superamento⁵.

Il regime degli scambi con i paesi terzi - Nell'ambito del regime degli scambi con i paesi terzi, l'Accordo GATT del 1994 ha fissato per il riso vincoli aggiuntivi rispetto a quelli sottoscritti per i seminativi. L'Accordo prevede che il riso di importazione (semigreggio e lavorato) paghi una tariffa pari alla differenza tra il prezzo di intervento applicabile al momento dell'importazione, maggiorato per tener conto dei costi di trasformazione, e il prezzo mondiale. Il prezzo di importazione comprensivo del dazio (*prezzo plafond*) deve essere pari al massimo ad una certa percentuale del prezzo di intervento⁶. Nel luglio 2003 l'UE ha notificato all'OMC l'intenzione di voler avviare negoziati con i principali paesi importatori (India, Pakistan, USA e Thailandia) per sostituire il sistema di calcolo del dazio di importazione basato sul *prezzo plafond* con un regime di tariffe fisse. L'accordo con India e Pakistan è stato raggiunto nel 2004 e prevede importazioni a dazio zero di riso semigreggio di varietà Basmati, senza contingenti quantitativi, ma sottoposte a controlli mediante analisi del DNA e tutelate da denominazioni di origine. L'accordo è entrato in vigore dal 1° settembre 2004.

Nel 2005 è stato raggiunto l'accordo anche con USA (per il riso semigreggio) e Thailandia (per il riso greggio). Il sistema di importazioni di riso semigreggio proveniente dagli USA prevede la fissazione di un quantitativo di riferimento, per la campagna 2004/05 pari a 431.678 tonnellate⁷. Entro una fascia di importazioni pari a +/- 15% rispetto al quantitativo di riferimento la tariffa è pari a 42,5 €/t. Per le importazioni oltre il quantitativo di riferimento aumentato del 15% la tariffa sale a 65 €/t (attuale dazio consolidato in seno all'OMC); le importazioni al di sotto del quantitativo di riferimento ridotto del 15% pagano una tariffa di 30 €/t. L'accordo con la

5 A partire dal 1997, i pagamenti compensativi possono essere concessi anche sulle superfici interessate alla produzione di sementi di riso, che già ricevono un aiuto particolare specifico alla produzione di sementi.

6 Per il riso semigreggio il prezzo plafond applicabile è pari al massimo al 188% del prezzo di intervento per la varietà japonica e al 180% del prezzo d'intervento per la varietà indica; per il riso lavorato il prezzo plafond deve essere pari al massimo al 267% del prezzo d'intervento per la varietà japonica, e al 263% del prezzo d'intervento per la varietà indica

7 Tale quantitativo è basato sulla media delle importazioni dell'UE-25 nel periodo 1999-2001, aumentata del 10%. Per le campagne dalla 2005/06 alla 2007/08 il quantitativo sarà aumentato di 6.000 tonnellate all'anno.

Thailandia prevede che le importazioni di riso lavorato entro la quota di 387.743 tonnellate paghino una tariffa di 145 €/t, le quantità importate oltre tale quota pagano una tariffa di 175 €/t (attuale tariffa consolidata). Per le rotture di riso la soglia di riferimento è di 100.000 tonnellate: le importazioni entro la quota pagano un dazio di 45 €/t, oltre la quota di 65 €/t⁸.

Le importazioni di riso greggio sono soggette alla tariffa (fissa) di 211 €/t risultante dal processo di tarifficazione stabilito dall'Accordo GATT del 1994.

L'OCM prevede un articolato sistema di concessioni preferenziali alle importazioni di riso concordate prima dell'Accordo GATT e quindi non rientranti direttamente in questo quadro giuridico. Concessioni preferenziali sono previste per l'Egitto, i paesi ACP, l'India e il Pakistan (riso Basmati), il Bangladesh e i Paesi e territori d'oltremare (PTOM). L'entità della riduzione dei prelievi e la quota massima di importazioni all'interno del sistema preferenziale variano per paese e per prodotto⁹. Inoltre, a partire dal 2006, in applicazione dell'iniziativa comunitaria *Everything but Arms* (EBA) i dazi alle importazioni applicati a 49 paesi meno sviluppati verranno progressivamente ridotti per azzerarsi da settembre 2009. Per il periodo 2001-2009 vengono concesse quote di importazioni aggiuntive a dazio zero.

In ultimo, al fine di compensare i partner commerciali per l'allargamento dell'UE ai 10 nuovi paesi membri sono in corso negoziati per la determinazione di contingenti tariffari a dazio zero. Le prime concessioni a Stati Uniti, Thailandia, Australia e altri paesi riguardano un contingente a dazio zero di 13.500 tonnellate all'anno di riso semilavorato o lavorato che si aggiunge alle 63.000 tonnellate accordate all'epoca dell'allargamento ad Austria, Finlandia e Svezia. Altre 20.000 tonnellate di riso semigreggio entrano ad un dazio di 88 €/t.

Riguardo alle esportazioni sussidiate, rispetto ai limiti massimi consentiti di 36,8 milioni di euro e 133.400 tonnellate, nel 2002/03 sono state esportate con sussidio 127.700 tonnellate (il 96% del massimo consentito) di equivalente riso lavorato per una spesa di 24,9 milioni di euro (68%).

La gestione dell'OCM - Per quel che concerne la gestione del mercato, nella campagna 2003/04 i conferimenti alle agenzie di intervento sono stati contenuti dal limite posto dalla Commissione Europea alle quantità massime acquistabili¹⁰. I prezzi delle principali varietà di riso, infatti, si erano collocati ben al di sotto del prezzo di intervento determinando un quantitativo conferito all'intervento pari a 138.000 tonnellate e scorte finali pari a poco meno di 604.000 tonnellate (Ente Nazionale Risi, 2004). Nella campagna 2004/05 le scorte di risone detenute all'intervento nell'UE si sono dimezzate rispetto alla precedente campagna. Ciò è stato determinato da due fattori: lo smaltimento di poco meno di 300.000 tonnellate di riso detenute dai centri di intervento e l'assenza di acquisti all'intervento in tutti i paesi membri. In Italia, per tutta la campagna, le quotazioni dei risoni si sono collocate ben al di sopra del prezzo di intervento, passato, a seguito della riforma Fischler (si veda il successivo capitolo 8), da 298,35 €/t a 150 €/t. A fine settembre 2005 le scorte comunitarie risultano pari a 302.261 tonnellate, delle quali 133.000 in giacenza in Grecia (44%), circa 90.000 in Spagna (30%) e circa 63.000 in Italia (21%) (Ente Nazionale Risi, 2005).

8 Il sistema precedente prevedeva un limite di 80.000 tonnellate e tariffe di 100 €/t entro la quota e di 128 €/t (attuale dazio consolidato) oltre la quota.

9 Maggiori dettagli sulle modalità di applicazione delle importazioni di riso originario dagli Stati ACP e dai PTOM sono contenuti nella precedente edizione di questo Rapporto (INEA, 2004).

10 Il Regolamento (CE) n. 1785/2003 stabilisce che a partire dalla campagna 2004/05 le quantità di riso che le agenzie di intervento possono acquistare non deve superare le 75.000 tonnellate. Per la campagna 2003/04 viene previsto un regime transitorio con la determinazione di un limite di 100.000 tonnellate, eventualmente modificabile sulla base del bilancio di collocamento. Il successivo Regolamento (CE) n. 579/2004 ha distribuito questo quantitativo tra i paesi membri produttori.

Per il raccolto 2004 le superfici dichiarate in Italia per l'ottenimento dell'aiuto risultano pari a 226.057 ettari, superiori alla superficie massima garantita di 219.588 ettari, con conseguente riduzione dei pagamenti diretti corrisposti ai produttori.

La spesa per l'OCM - Nel 2004 la spesa comunitaria del FEOGA-Garanzia per l'OCM riso si è riportata sui livelli degli anni precedenti, dopo l'impennata del 2003 quando aveva raggiunto 230 milioni di euro per via di un forte aumento delle spese di ammasso. Nell'ultimo anno la spesa per il settore si è attestata su 180 milioni di euro, il 61% dei quali per aiuti diretti, il 26,5% per interventi di ammasso pubblico e il restante 12,5% per restituzioni all'esportazione. L'Italia percepisce il 66% delle risorse complessive per il settore, pari a 119 milioni di euro. Tra i diversi interventi, l'Italia assume un peso rilevante soprattutto nell'ambito delle esportazioni che hanno diritto al sussidio, assorbendo, nel 2004, l'87% della spesa per restituzioni alle esportazioni, per un valore di 19 milioni di euro (tab. 3.5).

Riguardo agli altri paesi, sono da rilevare l'aumento di peso, rispetto al 2003, oltre che dell'Italia anche di Grecia e Spagna e la secca contrazione delle risorse, sia in valore assoluto che in termini percentuali, della Francia (tab. 3.6).

Tab. 3.5 - Riso - Spese FEOGA-Garanzia per tipo d'intervento

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| <i>UE</i> | | | | | | | | | | |
| Restituzioni alle esportazioni | 38,4 | 16,8 | 38,7 | 21,2 | 41,1 | 21,5 | 37,7 | 16,3 | 22,4 | 12,5 |
| Ammasso | 65,7 | 28,8 | 30,4 | 16,7 | 37,8 | 19,7 | 76,0 | 32,9 | 47,6 | 26,5 |
| Aiuti ad ettaro | 124,3 | 54,4 | 113,1 | 62,1 | 112,8 | 58,9 | 117,5 | 50,8 | 110,1 | 61,1 |
| Altri interventi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| Totale | 228,4 | 100,0 | 182,3 | 100,0 | 191,6 | 100,0 | 231,2 | 100,0 | 180,1 | 100,0 |
| <i>Italia</i> | | | | | | | | | | |
| Restituzioni alle esportazioni | 21,1 | 15,9 | 22,5 | 21,4 | 32,9 | 30,0 | 33,5 | 25,7 | 19,4 | 16,3 |
| Ammasso | 41,7 | 31,4 | 12,2 | 11,6 | 8,2 | 7,5 | 27,7 | 21,2 | 29,4 | 24,7 |
| Aiuti ad ettaro | 69,8 | 52,6 | 70,4 | 67,0 | 68,7 | 62,6 | 69,2 | 53,0 | 70,6 | 59,2 |
| Altri interventi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| Totale | 132,6 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 109,8 | 100,0 | 130,5 | 100,0 | 119,2 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

Tab. 3.6 - UE - Riso - Spese FEOGA-Garanzia per paese membro

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| Belgio | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,2 |
| Danimarca | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Germania | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grecia | 22,3 | 9,8 | 22,7 | 12,5 | 13,5 | 7,0 | 19,1 | 8,3 | 24,4 | 13,5 |
| Spagna | 56,3 | 24,6 | 40,7 | 22,3 | 49,8 | 26,0 | 44,6 | 19,3 | 39,2 | 21,8 |
| Francia | 12,2 | 5,3 | 8,7 | 4,8 | 12,5 | 6,5 | 31,1 | 13,5 | 2,0 | 1,1 |
| Irlanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Italia | 132,6 | 58,0 | 105,0 | 57,6 | 109,8 | 57,3 | 130,5 | 56,4 | 119,2 | 66,2 |
| Lussemburgo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olanda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Austria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portogallo | 5,0 | 2,2 | 5,1 | 2,8 | 5,7 | 3,0 | 5,8 | 2,5 | 3,8 | 2,1 |
| Finlandia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Svezia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regno Unito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 NSM UE | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,1 | -4,5 |
| UE | 228,4 | 100,0 | 182,3 | 100,0 | 191,6 | 100,0 | 231,2 | 100,0 | 180,1 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

3.3 Zucchero

Prodotti interessati: zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido; barbabietole da zucchero; canne da zucchero; melassi; zucchero e sciroppo d'acero; altri zuccheri e sciroppi di zucchero senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina; polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della produzione dello zucchero; isoguclosio; sciroppi di isoglucosio aromatizzati o colorati; sciroppo di inulina.

Il funzionamento dell'OCM - L'OCM dello zucchero è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1260/2001, detto "regolamento base", che rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2006. Gli obiettivi dell'OCM sono quelli di garantire un sostegno dei redditi dei produttori comunitari di zucchero e l'autosufficienza del mercato interno. A tal fine, essa prevede la gestione del mercato interno attraverso gli strumenti del sostegno dei prezzi e delle quote di produzione e di quello esterno attraverso restituzioni all'esportazione e tariffe all'importazione.

Il sostegno dei prezzi interni è garantito attraverso la fissazione di un *prezzo di intervento*, che è il prezzo al quale gli organismi d'intervento sono tenuti ad acquistare lo zucchero offerto loro. Tale prezzo è pari a 631,90 €/t per lo zucchero bianco e a 523,70 €/t per lo zucchero grezzo¹¹. Tuttavia, grazie al funzionamento degli altri strumenti previsti dall'OCM (tariffe, restituzioni e controllo dell'offerta) il prezzo del mercato interno si mantiene costantemente al disopra del prezzo minimo garantito. Infatti, il ricorso all'intervento non è stato frequente: negli ultimi 30 anni esso è stato attivato solo due volte, la prima nel 1986 e la seconda nel 2005. In quest'ultimo anno, i paesi che hanno utilizzato il meccanismo dell'intervento sono stati la Francia (139.000 tonnellate), il Belgio (122.000) e la Svezia (59.000) per un totale di 320.000 tonnellate. Il ricorso all'intervento si spiega con il taglio alle restituzioni alle esportazioni che ha reso conveniente, per alcuni operatori, vendere alle agenzie di intervento piuttosto che vendere sul mercato mondiale.

Il *prezzo minimo* è l'altro strumento di sostegno interno utilizzato nell'OCM e mira a garantire un reddito equo ai produttori e un'equa distribuzione del reddito tra produttori e zuccherifici. Esso rappresenta il prezzo al quale le industrie di trasformazione devono acquistare le barbabietole da zucchero dai produttori. È fissato dal Consiglio a 46,73 €/t per la barbabietola utilizzata per produrre lo zucchero entro la quota A e a 32,42 €/t per la barbabietola utilizzata per produrre lo zucchero entro la quota B. Questi prezzi, valevoli solo per la produzione all'interno delle quote, sono fissi ai livelli della campagna 1993/94 e rimarranno in vigore fino al 2005/06.

L'OCM prevede anche la fissazione di un *prezzo base* per la barbabietola da zucchero, pari a 47,67 €/t, che serve da riferimento per la fissazione dei prezzi minimi delle barbabietole¹².

Infine, vengono fissati dei prezzi d'intervento "derivati" per lo zucchero bianco delle zone deficitarie. Essi sono superiori al prezzo d'intervento di un importo compreso tra i 16 e i 23 €/t a seconda delle zone. I produttori di barbabietola da zucchero ricevono tale importo dagli zuccherifici sotto forma di *premio di regionalizzazione* (tra 2 €/t e 3 €/t di barbabietola) che si aggiunge al prezzo minimo. L'Italia, ad eccezione del periodo 1998-2002, è stata sempre

¹¹ Il prezzo d'intervento è fissato a tale livello dal 1993. Inizialmente, il prezzo d'intervento dello zucchero grezzo si ricavava da quello bianco deducendo i costi della raffinazione e di trasporto e applicando un coefficiente di trasformazione.

¹² Il prezzo minimo per la barbabietola in quota A è pari al prezzo di base diminuito del 2%; il prezzo minimo per la barbabietola in quota B è pari al prezzo di base diminuito del 32%.

considerata deficitaria nella produzione di zucchero e, pertanto, ha goduto della regionalizzazione dei prezzi¹³.

I prezzi istituzionali sono garantiti solo per la produzione di zucchero che rientra nei limiti delle quote di produzione. Per la campagna 2004/05, la quota per l'UE-25 è fissata a 17,4 milioni di tonnellate, a fronte di una produzione totale compresa tra i 19 e i 20 milioni di tonnellate e un consumo di circa 16 milioni di tonnellate (Commission Européenne, 2004)¹⁴. La quota comunitaria è divisa per Stato membro in quota A (82% del totale) e quota B (18%). La quota A corrisponde in linea di principio alla domanda interna mentre la quota B alle esportazioni di zucchero con restituzioni alle esportazione. Per l'Italia la quota è fissata a 1,5 milioni di tonnellate, di cui 1,3 per la quota A e la restante parte per la quota B. Ciascuno Stato membro ripartisce la quota tra gli zuccherifici che a loro volta convertono la propria quota in diritti di consegna che attribuiscono ai produttori. Le quote non possono essere trasferite tra Stati membri mentre ciascuno Stato membro può trasferire quote tra imprese del proprio territorio per un quantitativo pari a non più del 10% della quota (A o B) di ciascuna impresa. Tale limite non si applica a Italia, Spagna e ai Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) qualora il trasferimento sia effettuato nell'ambito di progetti di ristrutturazione del settore.

Lo zucchero prodotto oltre la quota non può essere oggetto della politica di sostegno del prezzo e non può essere commercializzato all'interno dell'UE. Questo zucchero può essere riportato alla campagna successiva oppure esportato senza restituzioni all'esportazione come "zucchero C". Nel primo caso è previsto un meccanismo che permette di trasformarlo in produzione A. Infatti, dopo un stoccaggio di almeno 12 mesi esso può essere trattato come zucchero A della campagna dell'anno in corso e quindi può essere commercializzato sul mercato comunitario e beneficiare dei prezzi garantiti. Nel secondo caso, lo zucchero C è commercializzato al prezzo vigente sul mercato mondiale e il prezzo della barbabietola da zucchero dipende esclusivamente dal mercato¹⁵.

L'OCM prevede il recupero delle spese sostenute per le restituzioni all'esportazione attraverso prelievi effettuati dagli Stati membri presso gli zuccherifici, in funzione della loro produzione nella quota. A loro volta gli zuccherifici recuperano parte del prelievo rivalendosi sui produttori al momento dell'acquisto delle barbabietole. In termini percentuale, il prelievo è a carico degli zuccherifici e dei produttori in ragione del 42% e del 58%, rispettivamente.

L'OCM, inoltre, prevede aiuti alla raffinazione per lo zucchero grezzo di canna importato nel quadro del protocollo ACP; esso permette di equiparare i costi di produzione delle raffinerie che lavorano esclusivamente zucchero di canna con quelli sostenuti dalle raffinerie che lavorano barbabietole da zucchero.

In virtù dell'art. 46 del regolamento base ad alcuni Stati membri sono concessi aiuti nazionali¹⁶. Queste deroghe concesse prima all'Italia e poi estese ad altri Stati membri, originariamente di carattere transitorio, sono state poi rinnovate anche se con modalità sempre più restrittive.

¹³ Per la campagna 2004/05 i prezzi di base delle barbabietole sono stati aumentati di 3,04 €/t.

¹⁴ Le quote di produzione sono fissate anche per l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina. Per il primo, la quota dell'UE- 25 è di 507.680 tonnellate (439.773 in quota A), e quella dell'Italia è pari a 20.301 tonnellate (di cui 16.432 in quota A). Per il secondo, la quota dell'UE-25 è di 320.718 tonnellate (di cui 259.585 in quota A) distribuita solo a tre paesi (Belgio, Spagna e Olanda).

¹⁵ Le regioni in cui la produzione di zucchero è competitiva producono sistematicamente zucchero C, pertanto la sua percentuale di produzione è un buon indice della produttività della zona.

¹⁶ In Italia, l'aiuto è pari a 54 €/t per i produttori di zucchero delle regioni meridionali; in Spagna l'aiuto è previsto per lo zucchero di canna ed è pari ad un importo massimo di 72,5 €/t di zucchero; in Portogallo l'aiuto può essere concesso ai produttori di barbabietola della zona continentale per un importo pari a 31,1 €/t; la Finlandia beneficia di una deroga per un aiuto allo stoccaggio dello zucchero invenduto.

Infine, lo zucchero di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) beneficia di un aiuto a copertura dei costi derivanti dalla distanza tra le zone di produzione e le raffinerie, localizzate in Europa; si tratta di un importo massimo di 18 milioni di euro per una quantità massima di 240.000 tonnellate.

Il regime degli scambi con i paesi terzi - L'UE, con importazioni pari a 2 milioni di tonnellate nel 2004, è il terzo importatore mondiale di zucchero, dopo la Russia e l'Indonesia. Il regime degli scambi è regolato da due strumenti, tariffe all'importazione e restituzioni alle esportazioni. Essi assicurano il mantenimento del prezzo comunitario ad un livello elevato, pari, precedentemente, a tre volte il prezzo mondiale (Commission Européenne, 2004).

La protezione alla frontiera è garantita attraverso la combinazione di due tariffe, una fissa e un'altra addizionale derivante dall'applicazione della *clausola speciale di salvaguardia* prevista dall'OMC, giustificata dall'elevata volatilità del prezzo dello zucchero sul mercato mondiale¹⁷. La tariffa fissa è pari a 419 €/t per lo zucchero bianco e a 339 €/t per lo zucchero grezzo. La tariffa addizionale scatta quando il *prezzo rappresentativo* (prezzo cif all'importazione al netto della tariffa fissa) scende al disotto del *prezzo soglia* (fissato a 513 €/t). La clausola di salvaguardia è stata ininterrottamente applicata a partire dal 1995. La tariffa addizionale copre la differenza tra il prezzo rappresentativo e il prezzo soglia. Nelle ultime campagne, la protezione totale, data dalla tariffa fissa e da quella variabile, superava i 500 €/t; tenuto conto di un prezzo mondiale di circa 200 €/t, essa ha assicurato allo zucchero comunitario un livello di protezione superiore a 700 €/t (Commission Européenne, 2004).

L'Unione Europea è il secondo esportatore mondiale di zucchero dopo il Brasile, con una quantità pari a 5,5 milioni di tonnellate. Le restituzioni all'esportazione coprono la differenza tra il prezzo mondiale e il prezzo interno e permettono, quindi, di vendere lo zucchero comunitario sui mercati mondiali al prezzo prevalente su tali mercati. Le restituzioni si applicano allo zucchero ottenuto dalle barbabietole oppure dalla canna coltivate in Europa, allo zucchero importato nel quadro del protocollo ACP/India e all'isoglucosio e allo sciroppo d'inulina prodotti nella Comunità. Per la campagna 2001/02 le restituzioni sono state pari a 443 €/t, per quella 2002/03 a 485 €/t e a 512 €/t per la campagna 2003/04 (Commission Européenne, 2004). Il limite alle restituzioni all'esportazione fissato in seguito all'Uruguay Round è pari a 1,273 milioni di tonnellate in quantità e a 499 milioni di euro in valore. Attualmente, il vincolo finanziario è quello più stringente. Rilevante ai fini della determinazione dei vincoli relativi alle esportazioni sussidiate è il fatto che non sono considerate tali le esportazioni di zucchero equivalenti alle importazioni preferenziali. L'OCM zucchero si è adattata a tali vincoli prevedendo che se le quantità esportate con restituzione rischiano di superare il plafond, le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo d'inulina siano ridotte di una quantità uguale allo splafonamento. Questa disposizione ha portato alla riduzione delle quote (*declassamento*) nelle campagne da quella 2000/01 a quella 2003/04. Nell'ottobre 2004 la Commissione Europea ha deciso di non ricorrere al declassamento, lasciando invariate per la campagna 2004/05 le quote di produzione assegnate ai diversi paesi. Per la campagna 2005/06 si ipotizza a livello dell'intera UE una riduzione compresa tra i 0,5 e 1 milioni di tonnellate di zucchero bianco (ANB, 2005).

Lo zucchero preferenziale è lo zucchero di canna importato dai paesi ACP nell'ambito dell'Allegato 5 dell'Accordo di Cotonou e dall'India¹⁸. A tali importazioni non si applica alcun

¹⁷ La clausola speciale di salvaguardia (CSS) prevede eccezioni all'obbligo di riduzione delle tariffe nel caso in cui si abbia o una riduzione del prezzo all'importazione o un aumento del volume delle importazioni al di là di soglie prefissate. L'UE ha notificato all'OMC per gli anni 2001/02 17 prodotti soggetti alla CSS a causa della riduzione del prezzo all'importazione e 22 prodotti per l'aumento del volume delle importazioni.

¹⁸ Gli accordi preferenziali con i paesi ACP derivano dagli accordi commerciali della Gran Bretagna per l'importazione di zucchero grezzo di canna destinato alla trasformazione. Questo zucchero copre i 2/3 del consumo interno.

dazio. Solo nel caso in cui per lo zucchero preferenziale gli Stati ACP non riuscissero ad ottenere dal mercato un prezzo almeno pari al prezzo garantito, possono fare ricorso alla vendita alle agenzie di intervento. Una volta importato lo zucchero preferenziale assume le caratteristiche di zucchero prodotto nell'UE e come tale può essere riesportato usufruendo delle restituzioni. Il prezzo garantito è fissato ogni anno dal Consiglio che approva gli scambi di lettere tra la Comunità e ciascun paese ACP. Tale prezzo è pari a 523,70 €/t per lo zucchero grezzo e a 646,50 €/t per lo zucchero bianco (si tratta rispettivamente dei prezzi d'intervento comunitario e del prezzo d'intervento derivato applicabili alla Gran Bretagna). La differenza tra prezzo garantito e prezzo mondiale porta certi paesi ACP a vendere tutta la produzione sul mercato europeo e ad acquistare lo zucchero per il consumo interno sul mercato mondiale che può essere anche d'origine comunitaria.

La gestione dell'OCM - In seguito alla richiesta di costituzione di un panel presso l'OMC presentata da Australia, Brasile e Thailandia nel luglio 2003, il regime di sussidi all'esportazione previsto dall'OCM è stato posto a giudizio di compatibilità con le regole dell'OMC. Gli oppositori contestano, in particolare, il regime di esportazione dello zucchero C. Essi sostengono che grazie alla presenza di un sostegno garantito alla produzione comunitaria entro la quota le quantità C possono essere vendute sul mercato mondiale ad un prezzo inferiore a quello medio di produzione (*cross-subsidiation*). Inoltre, essi contestano che le esportazioni di zucchero C e di zucchero bianco equivalente alla quantità di zucchero greggio importato sotto il regime di importazioni preferenziali non sono considerate importazioni sussidiate. Di conseguenza, secondo i paesi che hanno richiesto il panel, l'UE concede sussidi alle esportazioni di zucchero superiori agli impegni assunti. La decisione presa dall'organo di appello ha condannato l'UE a modificare questo regime. Secondo la decisione, le esportazioni di zucchero C beneficiano di aiuti all'esportazione attraverso sovvenzioni incrociate rappresentate dai ricavi derivanti dalla produzione delle quote A e B. L'OMC ha inoltre affermato che l'UE non rispetta l'impegno a ridurre le restituzioni all'esportazione a causa delle restituzioni all'esportazione di zucchero equivalente alle importazioni dai paesi ACP e dall'India.

Il processo di stabilizzazione dei Balcani ha portato nel 2001 all'eliminazione di ogni tariffa per i prodotti provenienti dai Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia Montenegro)¹⁹. Naturalmente, la differenza di prezzo tra i due mercati rende l'esportazione di zucchero dei Balcani molto conveniente. Così, a partire dal 2001, le esportazioni dai Balcani, inesistenti prima di quella data, si sono attestate a 0,3 milioni di tonnellate. La Commissione Europea ha così provveduto ad assegnare alla Serbia e al Montenegro un contingente d'importazione pari a 180.000 tonnellate di zucchero bianco (Regolamento (CE) n. 378/2005).

Particolarmente rilevanti per l'OCM zucchero saranno gli effetti dell'iniziativa EBA, con la quale l'UE nel febbraio 2001 ha emendato il Sistema di preferenze generalizzate (SPG). L'accordo prevede l'estensione dell'accesso a dazio zero e senza quota a tutti i prodotti, escluse le armi, originari dei paesi meno sviluppati (PMS), in pratica 49 paesi considerati come i più poveri del pianeta. Per lo zucchero, l'applicazione di EBA è stata rimandata al 2006. Per il periodo transitorio (dal 2001/02 al 2005/06) è stata fissata una quota di importazione complessiva per il gruppo EBA ed un prezzo minimo d'acquisto. La quota è pari a 74.185 tonnellate nel primo anno, aumenterà annualmente del 15% fino a raggiungere 197.335 tonnellate nel 2008/09 e si porrà alla sua completa abolizione a partire dal 2009. Dal 2006/07 inizierà anche la riduzione dei dazi

¹⁹ Regolamento (CE) n. 2007/2000.

all'importazione (del 20% nel primo anno, del 50% nel 2007/08, dell'80% nell'anno successivo) fino alla loro completa eliminazione dal 2009 in poi.

La spesa per l'OCM²⁰ - Negli anni 2003 e 2004 le risorse finanziarie per il comparto hanno proseguito nel trend discendente degli anni precedenti attestandosi, nel 2004, a 1,4 miliardi di euro. La contrazione della spesa del settore è da attribuire alle restituzioni all'esportazione (tab. 3.7)

Per l'Italia il 2004 ha comportato una flessione delle risorse destinate al settore superiori al 60%. Anche Grecia e Francia hanno visto diminuire le risorse destinate al comparto mentre tutti gli altri paesi europei hanno registrato più o meno consistenti incrementi (tab. 3.8).

Tab. 3.7 - Zucchero - Spese FEOGA-Garanzia per tipo d'intervento

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| <i>UE</i> | | | | | | | | | | |
| Restituz. alle esportaz. | 1.438,8 | 68,5 | 1.008,2 | 60,1 | 1.168,2 | 73,7 | 1.021,3 | 70,9 | 988,3 | 69,8 |
| Interventi ⁽¹⁾ | 661,8 | 31,5 | 668,7 | 39,9 | 417,8 | 26,3 | 418,9 | 29,1 | 426,9 | 30,2 |
| di cui: rimborso spese d'ammasso ⁽²⁾ | 312,1 | 14,9 | 281,4 | 16,8 | 16,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
| restituzioni per l'utilizzazione nelle industrie chimiche | 135,7 | 6,5 | 133,7 | 8,0 | 156,7 | 9,9 | 200,3 | 13,9 | 239,3 | 16,9 |
| Totale | 2.100,6 | 100,0 | 1.676,9 | 100,0 | 1.586,0 | 100,0 | 1.440,3 | 100,0 | 1.415,1 | 100,0 |
| <i>Italia</i> | | | | | | | | | | |
| Restituz. alle esportaz. | 115,0 | 68,7 | 103,1 | 67,1 | 112,8 | 88,1 | 152,8 | 92,2 | 57,6 | 91,1 |
| Interventi ⁽¹⁾ | 52,4 | 31,3 | 50,6 | 32,9 | 15,2 | 11,9 | 12,9 | 7,8 | 5,6 | 8,9 |
| di cui: rimborso spese d'ammasso ⁽²⁾ | 41,0 | 24,5 | 38,0 | 24,7 | 3,1 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| restituzioni per l'utilizzazione nelle industrie chimiche | 3,0 | 1,8 | 1,9 | 1,2 | 2,2 | 1,7 | 2,5 | 1,5 | 3,4 | 5,4 |
| Totale | 167,4 | 100,0 | 153,7 | 100,0 | 128,0 | 100,0 | 165,7 | 100,0 | 63,2 | 100,0 |

(1) La voce comprende le restituzioni alle esportazioni per i prodotti al di fuori dell'Allegato I

(2) Tali spese sono finanziate dai contributi di magazzino riscossi dall'UE

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

20 Nel bilancio 2004 è stata adottata una nuova riclassificazione delle voci di spesa, di cui si è tenuto conto nella realizzazione delle tabelle 3.7 e 3.8. Per questo motivo non è possibile procedere ad un confronto diretto con le corrispondenti tabelle delle precedenti edizioni di questo Rapporto.

Tab. 3.8 - UE - Zucchero - Spese FEOGA-Garanzia per paese membro

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| Belgio | 352,9 | 16,8 | 294,4 | 17,6 | 249,1 | 15,7 | 216,4 | 15,0 | 254,2 | 18,0 |
| Danimarca | 126,7 | 6,0 | 99,4 | 5,9 | 86,9 | 5,5 | 62,5 | 4,3 | 87,0 | 6,1 |
| Germania | 332,2 | 15,8 | 267,2 | 15,9 | 211,1 | 13,3 | 190,1 | 13,2 | 205,3 | 14,5 |
| Grecia | 6,4 | 0,3 | 9,8 | 0,6 | 16,0 | 1,0 | 16,4 | 1,1 | 10,1 | 0,7 |
| Spagna | 106,4 | 5,1 | 78,9 | 4,7 | 61,2 | 3,9 | 36,3 | 2,5 | 63,2 | 4,5 |
| Francia | 565,6 | 26,9 | 371,3 | 22,1 | 427,6 | 27,0 | 384,1 | 26,7 | 282,4 | 20,0 |
| Irlanda | 14,6 | 0,7 | 11,7 | 0,7 | 12,2 | 0,8 | 11,2 | 0,8 | 15,8 | 1,1 |
| Italia | 167,4 | 8,0 | 153,7 | 9,2 | 128,0 | 8,1 | 165,7 | 11,5 | 63,2 | 4,5 |
| Lussemburgo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olanda | 90,7 | 4,3 | 75,0 | 4,5 | 78,5 | 4,9 | 62,5 | 4,3 | 73,2 | 5,2 |
| Austria | 53,9 | 2,6 | 42,5 | 2,5 | 54,6 | 3,4 | 52,5 | 3,6 | 64,6 | 4,6 |
| Portogallo | 27,1 | 1,3 | 22,6 | 1,3 | 24,2 | 1,5 | 20,2 | 1,4 | 19,5 | 1,4 |
| Finlandia | 17,9 | 0,9 | 14,1 | 0,8 | 10,5 | 0,7 | 8,4 | 0,6 | 14,3 | 1,0 |
| Svezia | 35,4 | 1,7 | 28,3 | 1,7 | 21,8 | 1,4 | 12,1 | 0,8 | 16,0 | 1,1 |
| Regno Unito | 203,1 | 9,7 | 207,9 | 12,4 | 204,5 | 12,9 | 201,8 | 14,0 | 239,5 | 16,9 |
| 10 NSM UE | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 | 0,5 |
| UE | 2.100,6 | 100,0 | 1.676,9 | 100,0 | 1.586,0 | 100,0 | 1.440,3 | 100,0 | 1.415,1 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

3.4 Olio d'oliva

Prodotti interessati: olio d'oliva; olive; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva; sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva.

Il funzionamento dell'OCM - Il sostegno del mercato nell'OCM olio d'oliva si basa su un *aiuto alla produzione*, pari a 132,25 €/100 kg, concesso in base alla quantità di olio prodotto. Il regime prevede, oltre alla fissazione di un *prezzo indicativo alla produzione* pari a 383,77 €/100 kg di olio d'oliva vergine corrente, la concessione di *restituzioni alla produzione* per l'olio d'oliva utilizzato nelle conserve di pesci, di crostacei e molluschi, di ortaggi e legumi, tese a compensare l'industria conserviera del maggior prezzo pagato per l'acquisto dell'olio di origine comunitaria rispetto a quello praticato sul mercato mondiale. Sull'aiuto alla produzione vengono effettuate due trattenute: lo 0,8% viene trattenuto per contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni dei produttori e delle loro unioni riconosciute; l'1,4% dell'aiuto corrisposto ai produttori è destinato al finanziamento di azioni destinate a migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e il relativo impatto ambientale in ciascuno Stato membro.

Il regime di sostegno prevede un sistema di stabilizzazione del bilancio che si basa su dei *quantitativi nazionali garantiti* (QNG) distribuiti tra i cinque paesi produttori. La soglia comunitaria ammonta a 1.777.260 tonnellate delle quali 543.164 tonnellate (il 30,6%) spettano all'Italia. Se in una campagna la produzione effettiva di un paese risulta inferiore alla propria soglia nazionale garantita, il paese ha diritto a "riportare" l'80% della differenza alla campagna successiva, sommandola al QNG di quella campagna. Il restante 20% entra a far parte di un "fondo di solidarietà" che viene distribuito – in proporzione al relativo QNG – ai paesi che nella campagna hanno superato la quota garantita. Nel caso in cui la produzione effettiva di un paese superi la soglia nazionale garantita, eventualmente aumentata del riporto dell'anno precedente e/o della quota del "fondo di solidarietà" attribuita, gli aiuti dei produttori di quel paese vengono ridotti proporzionalmente.

Su richiesta di ciascun paese, parte delle quote nazionali e degli aiuti può essere destinata alla produzione delle olive da mensa.

I contratti di *magazzinaggio privato*, che dal 1998 hanno sostituito il sistema di acquisto all'intervento, sono intesi come una "rete di sicurezza" che scatta, su decisione della Commissione Europea, quando si verificano gravi perturbazioni del mercato e, *tra l'altro*, quando il prezzo medio di mercato scende al di sotto del 95% del prezzo di intervento fissato per la campagna 1997/98 (ultima campagna per la quale è rimasto in vigore tale prezzo) per un periodo di almeno due settimane²¹.

La normativa prevede la non eleggibilità degli impianti costituiti dopo il 1° maggio 1998 ai fini dell'aiuto concesso ai produttori nell'ambito della OCM in vigore dal 1° novembre 2001. Tuttavia, è stata ammessa la possibilità di concedere aiuti ai nuovi impianti o per la riconversione di vecchi oliveti, purché siano limitati e riguardino superfici che rientrano in un programma approvato dalla Commissione. Francia, Grecia e Portogallo hanno avuto assegnata una superficie aggiuntiva, pari a 3.500 ettari per il primo paese e a 30.000 ettari ciascuno per gli ultimi due, per la quale la Commissione ha successivamente approvato dei programmi.

²¹ Il prezzo medio constatato deve essere inferiore a 177,88 €/100 kg per l'olio extravergine, a 170,99 €/100 kg per l'olio vergine fino, a 166,40 €/100 kg per l'olio vergine corrente, a 156,08 €/100 kg per l'olio vergine lampante (Regolamento (CE) n. 2768/98).

Entro il 28 febbraio 2003 ciascuno Stato membro ha dovuto comunicare alla Commissione il numero di olivi che sono stati oggetto di una dichiarazione di intenzione di impianto, di quelli che sono considerati impianti di sostituzione di olivi estirpati (e quindi possono beneficiare dell'aiuto dopo il 31 ottobre 2001), di quelli che sono considerati impianti che rientrano in un programma approvato (per Francia, Grecia e Portogallo), e di quelli che sono considerati impianti supplementari che non possono beneficiare dell'aiuto dopo il 31 ottobre 2001.

A decorrere dal 1° novembre 2003 l'aiuto alla produzione è concesso solo agli oliveti o all'olio proveniente da alberi di olivo e corrispondenti superfici registrati in un Sistema d'informazione geografica (*Geographic Information System - GIS*).

Gli Stati membri riservano una quota degli aiuti alla produzione al finanziamento di programmi di attività elaborati da organizzazioni di operatori (organizzazioni di produttori riconosciute, organizzazioni interprofessionali riconosciute o altre organizzazioni di operatori riconosciute, e loro unioni). I programmi di attività riguardano:

- la sorveglianza e gestione amministrativa del settore e del mercato dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;
- il miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;
- il miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola;
- il sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

Il massimale della quota dell'aiuto riservata in ciascuno Stato membro ai programmi di attività è pari al 3% del budget finanziario a disposizione, ottenuto applicando al rispettivo quantitativo nazionale garantito l'importo unitario dell'aiuto alla produzione. Il finanziamento comunitario sarà al massimo pari alla quota degli aiuti riservata dagli Stati membri²².

La revisione delle norme sulla qualità ha portato alla riduzione dell'acidità massima dell'olio d'oliva extravergine, espressa in acido oleico, da 1 a 0,8 g/100 g e alla soppressione della categoria dell'olio vergine corrente inglobato in quello dell'olio d'oliva lampante, inteso come olio d'oliva vergine con una acidità superiore a 2 g/100 g²³.

Il regime degli scambi con i paesi terzi - Il regime degli scambi è regolamentato dagli Accordi GATT. Le importazioni di olio d'oliva, di olive destinate alla produzione di olio e di residui e sanse di olive sono soggette alla presentazione di un titolo d'importazione e ad esse si applicano le aliquote della tariffa doganale comune. Qualora il prezzo di mercato superi in modo significativo il prezzo indicativo alla produzione diminuito dell'aiuto alla produzione e di un importo che tenga conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dalle zone di produzione alle zone di consumo per un periodo di almeno tre mesi, la Commissione può sospendere totalmente o parzialmente l'applicazione dei dazi o aprire un contingente di importazione ad aliquota ridotta. Viene inoltre prevista la possibilità di applicare un dazio all'importazione addizionale per reprimere o evitare effetti negativi sui mercati comunitari imputabili alle importazioni, laddove siano soddisfatte le "condizioni speciali di salvaguardia" previste dall'articolo 5 dell'Accordo GATT sull'agricoltura. Un regime speciale, consistente in

²² Tale finanziamento riguarda spese ammissibili fino al massimo del 100% per le attività di sorveglianza e gestione amministrativa e per quelle di miglioramento dell'impatto ambientale della produzione; al 100% per gli investimenti in attività fisse e 75% per le altre attività riguardanti il miglioramento della qualità; al 50% per le attività riguardanti il sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità. Il finanziamento complementare è a carico degli Stati membri, tenendo conto di una partecipazione finanziaria degli operatori, obbligatoria per le attività di miglioramento della qualità, e di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità. Per queste ultime attività la partecipazione privata non deve essere inferiore al 25%.

²³ Per maggiori dettagli sulla nuova regolamentazione relativa alle diciture da riportare in etichetta e alle modalità di vendita dell'olio destinato al consumo finale si rimanda alla precedente edizione di questo Rapporto (INEA, 2004).

una riduzione tariffaria, regola le importazioni provenienti da Tunisia, Algeria, Marocco, Libano e Turchia. Inoltre, nel quadro del regime preferenziale previsto dal protocollo addizionale all'Accordo di cooperazione tra UE e Tunisia, è stato fissato in 56.700 tonnellate per campagna (da gennaio a ottobre) il quantitativo di olio d'oliva vergine interamente ottenuto in Tunisia ed importato nella Comunità a tariffa ridotta²⁴. Per il 2005 tale contingente è aumentato di 467 tonnellate.

Le esportazioni extra-UE di olio d'oliva sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione. Al fine di colmare la differenza tra prezzo interno (più elevato) e prezzo mondiale, è prevista la possibilità di concedere restituzioni alle esportazioni. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni o la qualità dell'olio esportato. In realtà, è dalla primavera del 1998 che l'UE non sussidia più le proprie esportazioni di olio d'oliva, avendo prima ridotto e poi portato a zero i sussidi unitari.

La gestione dell'OCM - Nella campagna 2002/03 la produzione comunitaria effettiva di olio d'oliva per la quale è stato concesso l'aiuto alla produzione è stata pari a poco meno di 2,2 milioni di tonnellate, un volume inferiore a quello registrato nella precedente campagna (-21%). Per la campagna 2003/04 la produzione effettiva di olio d'oliva è stata pari a poco meno di 2,7 milioni di tonnellate, facendo registrare rispetto alla campagna precedente un aumento del 25%, determinato dalla produzione spagnola che, superando i livelli record della campagna 2001/02 si è portata su poco meno di 1,6 milioni di tonnellate. Anche per l'Italia si rileva un aumento della produzione che si porta su poco più di 736.000 tonnellate. Sulla base di queste informazioni l'aiuto unitario è stato integralmente riconosciuto a Portogallo e Francia, mentre risulta ridotto di meno dell'1% in Grecia, del 25% in Italia e del 51% in Spagna. Le stime relative alla campagna 2004/05 pongono la produzione comunitaria in lieve riduzione (-3%) frutto di una flessione della produzione in Spagna (-29%) a fronte di incrementi produttivi compresi tra il 30 e il 40% che hanno interessato Grecia, Italia e Portogallo. La produzione stimata nel nostro paese, se confermata, rappresenta un record senza precedenti (951.528 tonnellate) e potrebbe comportare un dimezzamento dell'aiuto percepito dai produttori.

Sul fronte delle misure di mercato, il deciso aumento dei prezzi che ha interessato la seconda metà del 2005 ha posto la Commissione di fronte alla possibilità di riattivare il traffico di perfezionamento attivo (TPA) e/o aumentare la quota di importazione a dazio zero oltre le attuali 50.000 tonnellate²⁵.

La spesa per l'OCM - Le spese comunitarie per l'olio d'oliva sono ormai da tre anni stabilizzate su 2,3 miliardi di euro, essendo la quasi totalità delle risorse legate al pagamento dell'aiuto alla produzione la cui entità è controllata attraverso gli stabilizzatori di bilancio. Anche per l'Italia la spesa si aggira su poco più di 700 milioni di euro, il 31% della spesa FEOGA-Garanzia per il settore. La Spagna è il principale percettore di risorse con 1 milione di euro pari al 43% del totale (tabb. 3.9 e 3.10).

24 A partire dal 1° maggio 2004 il contingente tariffario iniziale è stato aumentato di 700 tonnellate per tenere conto dell'allargamento dell'UE.

25 Il traffico di perfezionamento attivo permette l'importazione sul mercato comunitario, in via temporanea ed in esenzione da dazio, di olio che dopo aver subito un processo di trasformazione (anche imbottigliamento) viene riesportato al di fuori della Comunità come prodotto dello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione.

Tab. 3.9 - Olio d'oliva - Spese FEOGA-Garanzia per tipo di intervento

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|--------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| <i>UE</i> | | | | | | | | | | |
| Restituz. alle esportaz. | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aiuto alla produzione | 2.177,0 | 98,5 | 2.504,9 | 99,3 | 2.295,8 | 98,6 | 2.318,4 | 98,8 | 2.343,3 | 98,8 |
| Aiuto al consumo | 19,6 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - |
| Ammasso | -8,7 | -0,4 | -1,3 | -0,1 | 9,4 | 0,4 | - | - | - | - |
| Altri interventi | 22,0 | 1,0 | 19,7 | 0,8 | 23,9 | 1,0 | 27,9 | 1,2 | 29,1 | 1,2 |
| Totale | 2.210,1 | 100,0 | 2.523,8 | 100,0 | 2.329,3 | 100,0 | 2.346,3 | 100,0 | 2.372,4 | 100,0 |
| <i>Italia</i> | | | | | | | | | | |
| Restituz. alle esportaz. | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aiuto alla produzione | 661,8 | 96,3 | 842,7 | 99,3 | 715,8 | 98,9 | 714,7 | 98,6 | 734,1 | 98,5 |
| Aiuto al consumo | 19,3 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Ammasso | -6,3 | -0,9 | -4,3 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Altri interventi | 12,0 | 1,7 | 9,6 | 1,1 | 7,5 | 1,0 | 10,3 | 1,4 | 11,4 | 1,5 |
| Totale | 686,9 | 100,0 | 848,3 | 100,0 | 723,5 | 100,0 | 725,1 | 100,0 | 745,6 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

Tab. 3.10 - UE - Olio d'oliva - Spese FEOGA-Garanzia per paese membro

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| Belgio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Danimarca | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Germania | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Grecia | 505,1 | 22,9 | 586,7 | 23,2 | 558,5 | 24,0 | 534,6 | 22,8 | 560,8 | 23,6 |
| Spagna | 974,3 | 44,1 | 1.030,2 | 40,8 | 1.010,7 | 43,4 | 1.039,1 | 44,3 | 1.021,6 | 43,1 |
| Francia | 3,6 | 0,2 | 4,9 | 0,2 | 3,8 | 0,2 | 4,1 | 0,2 | 5,3 | 0,2 |
| Irlanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Italia | 686,9 | 31,1 | 848,3 | 33,6 | 723,5 | 31,1 | 725,1 | 30,9 | 745,6 | 31,4 |
| Lussemburgo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olanda | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Austria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portogallo | 40,1 | 1,8 | 53,6 | 2,1 | 32,7 | 1,4 | 43,4 | 1,8 | 39,1 | 1,6 |
| Finlandia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Svezia | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Regno Unito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 10 NSM UE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UE | 2.210,1 | 100,0 | 2.523,8 | 100,0 | 2.329,3 | 100,0 | 2.346,3 | 100,0 | 2.372,4 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

3.5 Ortofrutta fresca

Prodotti interessati: ortaggi, frutta (compresa l'uva da tavola), agrumi, frutta in guscio, funghi, prodotti destinati alla trasformazione.

Il funzionamento dell'OCM - Il regime di sostegno per l'ortofrutta fresca è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 2200/96. Esso ha l'obiettivo di accrescere la capacità competitiva dei produttori rispetto ai settori a valle della filiera attraverso la concessione di finanziamenti ai produttori associati ad Organizzazioni di produttori (OP).

Il numero e la dimensione delle organizzazioni dei produttori, rispetto alla produzione ortofrutticola complessiva, variano notevolmente a seconda dei diversi Stati membri: all'incirca il 30% per l'Italia, il 50% per la Spagna, il 55% per la Francia ed oltre il 70% rispettivamente per il Belgio e per l'Olanda (Commission of the European Communities, 2004a).

L'OCM ortofrutta riserva alle organizzazioni dei produttori un ruolo portante nell'attuazione della politica del settore. Lo strumento di cui si servono le OP per accedere ai finanziamenti comunitari è il programma operativo (PO). Il PO consente ai produttori associati di migliorare la produzione, la commercializzazione dei prodotti, l'applicazione delle misure agroambientali e l'applicazione di norme e di regole sull'utilizzo di fitosanitari.

Per poter svolgere le loro funzione le OP devono essere riconosciute²⁶ e devono costituire un fondo di esercizio finanziato per il 50% dai produttori associati e per l'altro 50% dalla Commissione Europea²⁷. Il fondo serve per finanziarie, da un lato, i ritiri di mercato e, dall'altro, i programmi operativi approvati dai singoli Stati membri o i piani di azione presentati dalle organizzazioni in fase di pre-riconoscimento. L'aiuto finanziario non può essere superiore al 4,1% del valore della produzione commercializzata dall'OP²⁸. Il calcolo del valore della produzione commercializzata deve prendere a riferimento, oltre al valore della produzione commercializzata dalle OP e ai ritiri per l'ortofrutta fresca, anche gli aiuti ricevuti dall'OP per la trasformazione di ortofrutta e agrumi nel corso dell'anno.

A livello nazionale si evidenzia come il MiPAF, con il decreto n. 933 del 31 luglio 2004, riconosca alle OP la possibilità di essere riconosciute per una o più categorie di prodotti²⁹. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di soci è di 5 produttori per categoria e il volume della produzione commercializzata è fissato a:

- 3 milioni di euro per la categoria universale;

26 Ricordiamo sinteticamente che il Regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce che le organizzazioni dei produttori, per poter usufruire dell'aiuto finanziario comunitario, devono essere riconosciute sulla base di quanto disposto dall'articolo 11 o dall'articolo 13. In particolare, con l'articolo 11 il singolo Stato membro riconosce quali organizzazioni di produttori le associazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che rappresentino un numero minimo di soci e di valore della produzione commercializzata e rispondano ai seguenti requisiti previsti dal paragrafo 1 dello stesso articolo:

- categoria di prodotti (ortofrutticoli, frutta, ortaggi, prodotti destinati alla trasformazione, agrumi, frutta in guscio e funghi);
- scopo della loro costituzione in riferimento alla programmazione della produzione, alla promozione della concentrazione dell'offerta, alla riduzione dei costi della produzione e regolarizzazione dei prezzi alla produzione e, infine, alla promozione di pratiche colturali eco-compatibili;
- rispetto di precisi obblighi per i produttori associati
- rispetto delle disposizioni previsti dallo statuto.

Le organizzazioni dei produttori che prima dell'entrata in vigore della riforma dell'OCM ortofrutta del 1996 erano state riconosciute a norma del Regolamento (CEE) n. 1035/72 hanno potuto chiedere, sulla base dell'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 2200/96, il riconoscimento di cui all'articolo 11 dopo un periodo transitorio di due o cinque anni.

27 Nelle regioni in cui il livello della produzione ortofrutticola costituita in OP è insufficiente (la produzione ortofrutticola commercializzata dalle OP è inferiore al 15% del totale e se la produzione ortofrutticola della regione rappresenta il 15% della produzione agricola totale), lo Stato membro può decidere di attribuire un aiuto complementare.

28 Il massimale di aiuto al 4,1%, introdotto con il Regolamento (CE) n. 2699/2000, ha sostituito il doppio plafond fissato dal Regolamento (CE) n. 2200/96 al 4,5% del valore della produzione commercializzata di ogni singola OP, all'interno di un limite complessivo pari al 2,5% del totale del fatturato dell'insieme delle OP (INEA, 2002b).

29 Per le OP riconosciute come universali è possibile un solo riconoscimento.

- 1,5 milioni di euro per le categorie frutta, ortaggi, prodotti destinati alla trasformazione, agrumi;
- 300 mila euro per la categoria frutta in guscio e funghi.

Le Regioni possono stabilire dei volumi più elevati di quelli stabiliti dal decreto dandone comunicazione al MiPAF.

La gestione dei ritiri è di pertinenza delle OP, che possono decidere di non portare i loro prodotti sul mercato e ricevere per questa produzione un'indennità comunitaria d'intervento entro i limiti fissati dalla normativa comunitaria³⁰. Così facendo le organizzazioni di produttori si fanno carico della stabilizzazione del mercato sulla base dei cosiddetti corsi rilevanti³¹. Il quantitativo massimo della produzione destinabile all'intervento è pari al 5% della quantità commercializzata per gli agrumi, all'8,5% per le mele e le pere, e al 10% per tutti gli altri prodotti interessati dall'OCM ortofrutta.

Le procedure volte al ritiro sono controllate dagli Stati membri e dalla Commissione. Il prodotto ritirato non può in alcun modo ritornare sul mercato ma può essere distribuito gratuitamente a scopo sociale e caritatevole, distillato, utilizzato per l'alimentazione animale o per fini non alimentari o, infine, distrutto con metodi rispettosi dell'ambiente.

Con il Regolamento (CE) n. 103/2004³² la Commissione ha stabilito le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto attiene il regime d'intervento e quello per i ritiri di mercato per il settore ortofrutticolo. Il recepimento italiano si è avuto con il decreto MiPAF n. 1204.

Alle Regioni è assegnato il compito di gestire l'OCM per quanto attiene la presentazione delle domande di riconoscimento e di pre-riconoscimento delle OP, per la valutazione e l'approvazione dei programmi operativi, per gli interventi di mercato e per i controlli da effettuare sui programmi operativi.

Nel 2004 la Commissione ha introdotto diverse norme per la commercializzazione di alcune specie di prodotti ortofrutticoli. In particolare, relativamente ai funghi coltivati (inclusi nell'OCM ortofrutta a partire dalla campagna 2001/02³³), visto che il Regolamento (CE) n. 982/2002 (recante norme per la loro commercializzazione) ha subito numerose modifiche in itinere, per motivi di chiarezza è stato abrogato e sostituito con il Regolamento (CE) n. 1836/2004. Inoltre, nel 2004, sono state introdotte ulteriori norme di commercializzazione relativamente alle ciliegie³⁴, alle pere³⁵, alle mele³⁶, ai cocomeri³⁷.

Con il Regolamento (CE) n. 686/2004 sono state previste misure provvisorie relative alle organizzazioni nel comparto degli ortofrutticoli freschi conseguentemente all'adesione dei nuovi paesi membri.

³⁰ INEA, 2004.

³¹ I corsi rilevanti (di cui all'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2200/96) sono i prezzi franco condizionamento, al netto dell'IVA, per prodotti categoria I, posti a cernita, imballati e, eventualmente, pallettizzati, espressi in €/100 kg di prodotto netto. Le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri dei corsi rilevanti sui mercati significativi per taluni ortofrutticoli sono previste dal Regolamento (CE) n. 877/2004.

³² Che sostituisce il Regolamento (CE) n. 659/97.

³³ Regolamento (CE) n. 911/2001.

³⁴ Regolamento (CE) n. 214/2004.

³⁵ Regolamento (CE) n. 86/2004.

³⁶ Regolamento (CE) n. 85/2004.

³⁷ Regolamento (CE) n. 1862/2004.

Il regime degli scambi con i paesi terzi - Le importazioni di ortofrutticoli freschi prevedono un sistema di monitoraggio basato sul rilascio di certificati d'importazione. Le importazioni sono regolate da tariffe ad valorem, prezzi d'entrata³⁸ e dazi specifici per alcune specie di prodotto³⁹.

Gli importatori possono scegliere tra differenti sistemi per stabilire il prezzo di entrata di una determinata partita di prodotto⁴⁰. Lo scopo è di impedire l'ingresso nell'Unione Europea di prodotti ad un prezzo tale da rendere i prodotti comunitari poco competitivi sui propri stessi mercati. In particolare, il regime di protezione funziona sulla base di meccanismi grazie ai quali se il prezzo del prodotto importato da un determinato paese è inferiore al prezzo di entrata allora, alla tariffa ad valorem, si applica un dazio specifico nei confronti di tali importazioni.

Uno dei sistemi usati per stabilire il prezzo di entrata è quello basato su un indicatore dell'andamento dei prezzi all'importazione nell'UE, denominato *valore forfaitario all'importazione* (VFI)⁴¹. Il valore forfaitario all'importazione per le diverse provenienze viene conteggiato sulla base della media ponderata dei corsi medi, calcolati giornalmente, nei mercati di importazione dell'UE, diminuita di un importo di 5 €/100 kg, nonché dei dazi doganali ad valorem. Il valore così ottenuto deve essere considerato al netto⁴² dei costi di trasporto-assicurazione e dei margini di commercializzazione⁴³. Nel caso in cui il prezzo d'entrata sia superiore al prezzo all'importazione – ma per un valore non troppo elevato (non superiore, per molti prodotti, all'8%) – il dazio specifico funziona in maniera da livellare la differenza tra i due prezzi. Al contrario, il dazio specifico assume i connotati di una vera e propria tariffa fissa (pari all'*equivalente tariffario massimo* – ETM) nel caso in cui la differenza tra i due prezzi (prezzo d'entrata e prezzo all'importazione) sia abbastanza elevata.

L'Unione Europea consente agli operatori di scegliere il modo con cui pagare l'eventuale dazio specifico: possono basarsi sul confronto tra VFI e prezzo d'entrata o su modalità alternative.

Al sistema generale di protezione si affianca un regime più leggero per alcuni paesi con i quali l'UE ha siglato accordi di accesso preferenziale quali gli accordi Euromediterranei, l'accordo di Cotonou o il Sistema di preferenze generalizzate per i PVS⁴⁴.

Delle restituzioni alle esportazioni sono accordate per determinate specie di ortofrutticoli (mele, limoni, arance, pesche, nettarine, uva da tavola, pomodori e alcune varietà di frutta in guscio) sulla base di un certificato d'esportazione. Le restituzioni alle esportazione possono essere modulate in funzione dei paesi di destinazione dei prodotti comunitari. L'ammontare delle spese sostenute per la restituzione all'esportazione non deve superare i limiti previsti dall'Accordo GATT.

La gestione dell'OCM - Nella campagna 2003/04 la produzione comunitaria (UE-15) effettiva di ortofrutta fresca per la quale è stato concesso l'aiuto all'intervento è stata pari a 2,5 milioni di tonnellate, un volume inferiore a quello registrato nella precedente campagna (-19%) dovuto ad una contrazione generalizzata per la quasi totalità dei prodotti. L'unica eccezione è rappresentata dai cavolfiori che presenta una crescita significativa (+362%) a causa principalmente di un incremento della richiesta di aiuti dalla Francia (+589%) (tab. 3.11).

38 I prezzi d'entrata sono soggetti a calendari specifici in maniera che la protezione risulta maggiore nei periodi in cui sono commercializzate le produzioni comunitarie. Per ulteriori informazioni sui calendari di applicazione dei prezzi di entrata si rinvia alla precedente edizione di questo Rapporto (INEA, 2004, tab. 4.19).

39 Gli ortofrutticoli freschi soggetti a prezzo d'entrata sono: pomodori, carciofi, zucchine, cetrioli, arance, mandarini e ibridi assimilati, limoni, uva da tavola, mele, pere, pesche, nettarine, ciliegie, albicocche e prugne.

40 Regolamento (CE) n. 3223/94.

41 Regolamento (CE) n. 3223/94.

42 Regolamento (CE) n. 2454/93.

43 I corsi medi vanno considerati al netto del margine commerciale qualora questi siano constatati nella fase successiva dell'importazione e cioè nella fase grossista-dettagliante. Alla riduzione del 9% per tener conto del margine del grossista si aggiunge un importo pari a 0,6 €/100 kg per tenere conto delle spese di manipolazione, delle tasse e dei dazi di mercato.

44 Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 1 di questo rapporto.

In Italia il ricorso agli interventi segue pressoché lo stesso andamento mostrato a livello comunitario. Per la campagna 2003/04, la diminuzione del volume complessivo dei prodotti avviati all'intervento (-39%) è stata influenzata dalla flessione del ricorso ai ritiri per arance, nettarine, pere e cocomero (tab. 3.12).

Tab. 3.11 - UE - Ortofrutta fresca - Produzione all'intervento

| | 2000/01 | | 2001/02 | | 2002/03 | | 2003/04* | |
|---------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | (tonnellate) | (%) | (tonnellate) | (%) | (tonnellate) | (%) | (tonnellate) | (%) |
| Pomodori | 147.134 | 13,2 | 147.051 | 24,7 | 72.382 | 23,0 | 57.107 | 22,5 |
| Melanzane | 2.750 | 0,2 | 2.066 | 0,3 | 1.791 | 0,6 | 639 | 0,3 |
| Meloni | 14.358 | 1,3 | 11.846 | 2,0 | 12.797 | 4,1 | 11.242 | 4,4 |
| Cocomeri | 10.442 | 0,9 | 5.814 | 1,0 | 11.096 | 3,5 | 7.488 | 3,0 |
| Cavolfiori | 43.424 | 3,9 | 29.379 | 4,9 | 9.479 | 3,0 | 43.810 | 17,3 |
| Albicocche | 14.554 | 1,3 | 3.851 | 0,6 | 1.195 | 0,4 | 694 | 0,3 |
| Nettarine | 126.219 | 11,3 | 78.116 | 13,1 | 54.233 | 17,3 | 30.973 | 12,2 |
| Pesche | 257.490 | 23,1 | 108.118 | 18,1 | 42.649 | 13,6 | 28.250 | 11,1 |
| Uva da tavola | 66 | 0,0 | 21 | 0,0 | 30 | 0,0 | - | - |
| Limoni | 7.493 | 0,7 | 5.515 | 0,9 | 3.103 | 1,0 | 2.399 | 0,9 |
| Pere | 70.546 | 6,3 | 36.315 | 6,1 | 30.154 | 9,6 | 27.733 | 10,9 |
| Mele | 257.775 | 23,2 | 75.174 | 12,6 | 36.277 | 11,5 | 30.292 | 11,9 |
| Satsuma | 6.576 | 0,6 | 4.794 | 0,8 | 3.443 | 1,1 | 1.887 | 0,7 |
| Mandarini | 1.267 | 0,1 | 708 | 0,1 | 63 | 0,0 | - | - |
| Clementine | 66.351 | 6,0 | 37.839 | 6,4 | 15.859 | 5,0 | 6.287 | 2,5 |
| Arance | 86.352 | 7,8 | 49.127 | 8,2 | 19.783 | 6,3 | 4.895 | 1,9 |
| Totale | 1.112.799 | 100,0 | 595.733 | 100,0 | 314.334 | 100,0 | 253.696 | 100,0 |

* Provisorio

Fonte: Commissione delle Comunità Europee

Tab. 3.12 - Italia - Ortofrutta fresca - Produzione all'intervento

| | 2000/01 | | 2001/02 | | 2002/03 | | 2003/04* | |
|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | (tonnellate) | (%) | (tonnellate) | (%) | (tonnellate) | (%) | (tonnellate) | (%) |
| Pomodori | 38 | 0,0 | 20 | 0,0 | 25 | 0,0 | - | - |
| Melanzane | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Meloni | 271 | 0,1 | 286 | 0,3 | 1.444 | 2,5 | 989 | 2,8 |
| Cocomeri | 1.306 | 0,6 | 311 | 0,3 | 2.595 | 4,5 | 1.402 | 4,0 |
| Cavolfiori | 17.359 | 7,9 | 4.760 | 4,8 | 608 | 1,0 | - | - |
| Albicocche | 715 | 0,3 | 0 | 0,0 | 21 | 0,0 | - | - |
| Nettarine | 50.163 | 23,0 | 35.980 | 36,1 | 26.367 | 45,3 | 11.350 | 32,1 |
| Pesche | 26.019 | 11,9 | 12.863 | 12,9 | 9.939 | 17,1 | 10.881 | 30,8 |
| Uva da tavola | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Limoni | 1.829 | 0,8 | 186 | 0,2 | - | - | - | - |
| Pere | 18.070 | 8,3 | 9.937 | 10,0 | 10.708 | 18,4 | 5.799 | 16,4 |
| Mele | 30.387 | 13,9 | 6.281 | 6,3 | 3.927 | 6,8 | 4.759 | 13,5 |
| Satsuma | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Mandarini | 1.104 | 0,5 | 512 | 0,5 | - | - | - | - |
| Clementine | 24.757 | 11,3 | 3.511 | 3,5 | - | - | - | - |
| Arance | 46.557 | 21,3 | 24.929 | 25,0 | 2.535 | 4,4 | 124 | 0,4 |
| Totale | 218.575 | 100,0 | 99.576 | 100,0 | 58.168 | 100,0 | 35.304 | 100,0 |

* Provisorio

Fonte: Commissione delle Comunità Europee

Relativamente agli impegni assunti con l'Accordo GATT, nella campagna 2002/03 la spesa per sussidi (pari a 15,3 milioni di euro, corrispondenti a 711.000 di tonnellate) è rimasta molto al di sotto di quella massima consentita (pari a 52,8 milioni di euro) a fronte di una quantità totale di esportazioni pari a 2,1 milioni di tonnellate.

La spesa per l'OCM - Nel 2003 il valore complessivo della spesa comunitaria per il settore ortofrutticolo fresco, pari a 811 milioni di euro, fa registrare una piccola crescita (+0,9% rispetto al 2002), che non compensa comunque la contrazione del 17% avutasi nel 2002. Tale andamento si riconferma anche nel 2004, con un valore complessivo della spesa comunitaria pari a 815 milioni di euro, in crescita dello 0,5% rispetto al 2003 (tab. 3.13).

Tab. 3.13 - Ortofrutta fresca - Spese FEOGA-Garanzia per tipo di intervento

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| <i>UE</i> | | | | | | | | | | |
| Restituz. alle esportaz. | 32,8 | 3,9 | 36,1 | 3,7 | 29,3 | 3,6 | 13,7 | 1,7 | 13,0 | 1,6 |
| Ritiri | 169,2 | 20,3 | 117,2 | 12,1 | 61,4 | 7,6 | 33,1 | 4,1 | 20,2 | 2,5 |
| Fondo operativo OP | 270,2 | 32,4 | 343,4 | 35,6 | 388,7 | 48,4 | 452,2 | 55,8 | 497,9 | 61,1 |
| Misure specif. (nocciole) | 10,3 | 1,2 | 6,2 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 5,9 | 0,7 | 0,1 | 0,0 |
| Misure risanam. produz. | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frutta in guscio | 107,0 | 12,8 | 117,6 | 12,2 | 97,5 | 12,1 | 46,9 | 5,8 | 46,7 | 5,7 |
| Altri interventi | 243,3 | 29,2 | 345,1 | 35,7 | 227,1 | 28,2 | 259,0 | 31,9 | 237,2 | 29,1 |
| Totale | 832,9 | 100,0 | 965,5 | 100,0 | 804,0 | 100,0 | 810,8 | 100,0 | 815,1 | 100,0 |
| <i>Italia</i> | | | | | | | | | | |
| Restituz. alle esportaz. | 2,6 | 1,9 | 2,9 | 2,3 | 3,0 | 2,3 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 |
| Ritiri | 52,2 | 39,0 | 21,9 | 17,5 | 14,4 | 11,3 | 7,1 | 6,0 | 2,1 | 1,6 |
| Fondo operativo OP | 66,0 | 49,3 | 74,5 | 59,6 | 94,0 | 73,5 | 100,6 | 85,2 | 122,1 | 93,6 |
| Misure specif. (nocciole) | 5,7 | 4,3 | 6,2 | 5,0 | 0,1 | 0,1 | 5,7 | 4,8 | 0,1 | 0,1 |
| Misure risanam. produz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frutta in guscio | - | - | 2,5 | 2,0 | 5,7 | 4,5 | 2,1 | 1,8 | 4,2 | 3,2 |
| Altri interventi | 7,4 | 5,5 | 16,9 | 13,5 | 10,7 | 8,4 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| Totale | 133,9 | 100,0 | 124,9 | 100,0 | 127,9 | 100,0 | 118,1 | 100,0 | 130,5 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

I trend sopraesposti sono dovuti essenzialmente alla crescita delle erogazioni a favore dei fondi operativi, pari per il 2003 e il 2004, rispettivamente, a 452 e 498 milioni di euro (+16% e +10%). Si conferma in diminuzione, sia per il 2003 che per il 2004, l'erogazione dei fondi destinati ai ritiri di mercato (-46% e -39%) e alle restituzioni all'esportazione (-46% e -5,4%).

Anche nel 2003, Spagna, Francia e Italia si confermano i tre principali beneficiari degli aiuti all'ortofrutta fresca, con una quota complessiva pari all'80%⁴⁵ della spesa comunitaria destinata al settore (tab. 3.14). La crescita rispetto al 2002 della spesa comunitaria per gli ortofrutticoli freschi trova origine nell'aumento della spesa in Olanda (+72,5%), Regno Unito (+41%) e Francia (+23,5%). Per quanto riguarda il 2004, si nota come l'aumento della spesa comunitaria sia dovuta principalmente ad una crescita degli aiuti all'Italia (+10,4%)⁴⁶, Olanda (+23%), Portogallo (+15%) e Regno Unito (+9%).

⁴⁵ Con il 38% destinato alla Spagna, il 27% alla Francia e il 14,6% all'Italia.

⁴⁶ Che compensa la contrazione del 7,6% registrata nel 2003 rispetto all'anno precedente.

Per quanto concerne l'Italia, la spesa comunitaria per l'ortofrutta fresca si attesta su 118 milioni di euro nel 2003 e 130,5 milioni di euro nel 2004. La ripartizione della spesa nel 2003 mostra una contrazione delle voci relative ai ritiri, alle restituzioni alle esportazioni e alla spesa per frutta in guscio, mentre si sottolinea una crescita per le misure specifiche agli interventi per le nocciole e per i fondi operativi. Nel 2004, invece, le risorse comunitarie per l'ortofrutticoltura in Italia hanno visto una contrazione di tutte le voci, ad eccezione di quelle relative agli interventi a favore della frutta in guscio e a supporto dei fondi operativi.

Tab. 3.14 - UE - Ortofrutta fresca - Spese FEOGA-Garanzia per paese membro

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| Belgio | 19,6 | 2,4 | 36,3 | 3,8 | 30,7 | 3,8 | 31,7 | 3,9 | 38,6 | 4,7 |
| Danimarca | 1,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 1,6 | 0,2 |
| Germania | 12,5 | 1,5 | 15,7 | 1,6 | 17,8 | 2,2 | 21,2 | 2,6 | 21,9 | 2,7 |
| Grecia | 64,7 | 7,8 | 49,7 | 5,1 | 32,6 | 4,1 | 16,3 | 2,0 | 10,6 | 1,3 |
| Spagna | 343,7 | 41,3 | 419,6 | 43,5 | 346,3 | 43,1 | 307,3 | 37,9 | 293,8 | 36,0 |
| Francia | 191,2 | 23,0 | 244,8 | 25,4 | 180,2 | 22,4 | 222,6 | 27,5 | 209,2 | 25,7 |
| Irlanda | 0,5 | 0,1 | 2 | 0,2 | 3,0 | 0,4 | 3,8 | 0,5 | 5,6 | 0,7 |
| Italia | 133,9 | 16,1 | 124,9 | 12,9 | 127,9 | 15,9 | 118,1 | 14,6 | 130,5 | 16,0 |
| Lussemburgo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olanda | 36,8 | 4,4 | 38,3 | 4,0 | 26,9 | 3,3 | 46,4 | 5,7 | 57,2 | 7,0 |
| Austria | 1 | 0,1 | 1,7 | 0,2 | 3,1 | 0,4 | 2,9 | 0,4 | 3,3 | 0,4 |
| Portogallo | 10 | 1,2 | 12,1 | 1,3 | 13,3 | 1,7 | 10,1 | 1,2 | 11,6 | 1,4 |
| Finlandia | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Svezia | 1,3 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 2,7 | 0,3 | 3,2 | 0,4 | 3,0 | 0,4 |
| Regno Unito | 16,5 | 2,0 | 18 | 1,9 | 18,4 | 2,3 | 26,0 | 3,2 | 28,4 | 3,5 |
| 10 NSM UE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UE | 832,9 | 100,0 | 965,5 | 100,0 | 804,0 | 100,0 | 810,8 | 100,0 | 815,1 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

3.6 Ortofrutta trasformata

Prodotti interessati: ortaggi e legumi, cotti o non cotti, temporaneamente conservati, secchi; fichi secchi; uve secche; frutta cotta o non cotta, temporaneamente trasformata, candita; peperoni, pomodori preparati o conservati; confetture, gelatine, marmellate e paste di frutta; succhi di frutta e di ortaggi.

Il funzionamento dell'OCM - L'OCM dei prodotti trasformati a base di ortofruttili ha come obiettivo la stabilizzazione del mercato, la garanzia di un reddito adeguato agli agricoltori e il miglioramento della qualità dei prodotti e delle tecniche di commercializzazione. L'OCM è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 2201/96 (per l'ortofrutta trasformata) e dal Regolamento (CE) n. 2002/96 (per gli agrumi) e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, a partire dalla campagna 2001/02, con il Regolamento (CE) n. 2699/2000, sono entrate in vigore nuove norme relativamente al regime di sostegno per il pomodoro, le pesche e le pere destinati alla trasformazione. Le principali novità riguardano la sostituzione del precedente sistema delle quote con un meccanismo di limiti di trasformazione, la sostituzione dell'aiuto ai trasformatori con un aiuto alla produzione da versare ai produttori agricoli e l'abrogazione del prezzo minimo.

Per effetto, quindi, dei nuovi interventi normativi, il prezzo di vendita dei prodotti destinati alla trasformazione è oggetto di libera contrattazione fra Organizzazioni di produttori (OP) ed imprese di trasformazione, non essendo più previsto un regime di prezzo minimo. I singoli Stati si fanno carico di verificare che i prodotti, così come da contratto, siano effettivamente consegnati alle industrie di trasformazione. L'aiuto è concesso alle OP, le quali poi lo versano ai singoli produttori associati. Gli aiuti sono concessi alle OP riconosciute sulla base del Regolamento (CE) n. 2200/96. Al fine del ricevimento dell'aiuto, le OP devono stipulare dei contratti con trasformatori riconosciuti dagli Stati membri.

L'ammontare dell'aiuto è definito sulla base del peso della materia prima ed è pari a: 34,50 €/t per i pomodori, 47,70 €/t per le pesche, 161,70 €/t per le pere. Tale ammontare, però, può variare tra i paesi e gli anni a causa dell'eventuale superamento dei limiti di trasformazione garantiti.

Il regime di aiuto è soggetto ad un limite di trasformazione comunitario ripartito fra gli Stati membri. Il superamento del limite da parte di uno Stato dà luogo ad una riduzione dell'aiuto a partire dalla campagna successiva a quella di constatazione dell'esubero. Nel caso dell'Italia il limite fissato è di 4,35 milioni di tonnellate⁴⁷ per il pomodoro, 42.309 tonnellate per le pesche, 45.708 tonnellate per le pere, 599.769 tonnellate per le arance e 290.426 per i limoni. Il superamento del limite deriva dal confronto con la media dei quantitativi trasformati nelle tre campagne precedenti rispetto a quella per la quale deve essere fissato l'aiuto.

Il regime di sostegno degli agrumi destinati alla trasformazione – disciplinato dal Regolamento (CE) n. 2002/96⁴⁸ – è simile a quello in vigore per il pomodoro, le pesche e le pere destinati alla trasformazione e si basa su contratti conclusi tra OP e industrie di trasformazione. L'entità dell'aiuto varia, tra l'altro, a seconda delle caratteristiche del contratto, prime fra tutte la durata e il fatto di essere o meno soci di OP⁴⁹. Anche per gli agrumi sono previsti limiti di trasformazione, con conseguente riduzione proporzionale dell'aiuto in caso di superamento.

⁴⁷ Agli Stati membri viene lasciata la possibilità di suddividere il limite nazionale in pomodori pelati e altri prodotti a base di pomodori e di applicare, conseguentemente, il limite per i due sottogruppi.

⁴⁸ Il Regolamento (CE) n. 2111/2003 reca modalità applicative del Regolamento (CE) n. 2002/96. L'attuazione in Italia si è avuta con il DM 1203.

⁴⁹ I singoli produttori, non aderenti ad un'organizzazione, possono accedere all'aiuto a condizione che si impegnino a commercializzare la totalità della loro produzione destinata alla trasformazione attraverso una OP.

Per quanto concerne le prugne e i fichi secchi, è previsto un *aiuto alla produzione* concesso ai trasformatori che pagano ai produttori un corrispettivo almeno pari al *prezzo minimo*⁵⁰. Anche ai produttori di uva secca (Sultanina, Corinto e Muscatel) è riconosciuto un regime di sostegno che si sostanzia in un *aiuto per ettaro* di superficie coltivata, con una superficie massima garantita fissata a 53.187 ettari.

L'OCM ortofrutta ha subito, inoltre, nel 2004 delle modifiche conseguentemente dell'atto di adesione dei nuovi paesi membri.

Le principali disposizioni attuative del regime di sostegno ai prodotti trasformati a base di ortofruttili sono contenute nei Regolamenti (CE) n. 1535/2003⁵¹ e n. 2111/2003. In particolare, il primo regolamento – le cui disposizioni nazionali di attuazione sono contenute nel decreto MiPAF n. 1202 – stabilisce i contenuti del contratto di fornitura tra produttore ed industria⁵² e la durata della campagna di commercializzazione⁵³. L'aiuto è concesso per i prodotti consegnati all'industria di trasformazione nel corso di definiti periodi di consegna.

Il regime degli scambi con i paesi terzi - Le importazioni di ortofrutta trasformata sono soggette alla presentazione di un titolo d'importazione e ad esse si applicano i dazi all'importazione. In alcuni casi può essere applicata una tariffa aggiuntiva rispetto alla percentuale di zucchero presente nei prodotti trasformati. In caso di perturbazioni di mercato comunitario si può applicare un dazio addizionale facendo ricorso “alla clausola speciale di salvaguardia” prevista dall'accordo GATT.

Esistono, inoltre, quote di accesso a tariffa ridotta per quattro gruppi di prodotti: funghi conservati, cipolle secche, succo d'arancia concentrato e congelato, succo d'uva (INEA, 2004).

Le restituzioni alle esportazioni si applicano soltanto ad alcuni prodotti: ciliegie, nocciole trasformate e alcuni succhi di arancia puri.

La gestione dell'OCM - Nella campagna 2003/04 i quantitativi di pomodoro avviati alla trasformazione nell'UE hanno superato i 9 milioni di tonnellate, oltre il 17% in più rispetto alla campagna precedente. Il trend di crescita ha portato al superamento del limite di trasformazione del 2,5%. In realtà, responsabili del superamento del limite sono state la Spagna (per oltre il 34% con la categoria “altri prodotti”) e l'Italia (per oltre il 10%) (tab. 3.15).

50 INEA, 2004.

51 Modificato dai Regolamenti (CE) n. 444/2004 e n. 180/2005.

52 I contratti tra OP e industrie di trasformazione devono essere stipulati ogni anno entro le seguenti date (salvo proroghe autorizzate dal MiPAF):

- pomodori: il 15 febbraio;
- pesche: il 15 luglio e sette giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne contrattuali;
- pere: il 31 luglio e sette giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne contrattuali;
- altri prodotti: prima dell'inizio della campagna di commercializzazione.

53 Dal 15 giugno al 14 giugno dell'anno successivo per i prodotti trasformati a base di pomodori e pesche; dal 15 luglio al 14 luglio dell'anno successivo per i prodotti trasformati a base di pere; dal 1° agosto al 31 luglio per i fichi secchi e dal 15 agosto al 14 agosto per le prugne secche.

Tab. 3.15 - UE - Pomodori avviati alla trasformazione (tonnellate di prodotto fresco)

| | Campagna | | | Media ultime tre campagne | Limite di trasformazione | Superamento % del limite di trasformazione | Var % tra 2003/04 e 2002/03 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| | 2001/02* | 2002/03* | 2003/04* | | | | |
| Francia | 300.765 | 240.452 | 242.715 | 261.311 | 401.608 | - | 0,9 |
| Grecia | 935.007 | 861.246 | 983.050 | 926.434 | 1.211.241 | - | 14,1 |
| Italia | 4.819.284 | 4.292.931 | 5.307.485 | 4.806.567 | 4.350.000 | 10,5 | 23,6 |
| Spagna (pelati) | 79.016 | 63.081 | 59.972 | 67.356 | 111.612 | - | -4,9 |
| Spagna (altri prod.) | 1.383.965 | 1.503.095 | 1.650.762 | 1.512.607 | 1.126.994 | 34,2 | 9,8 |
| Portogallo | 917.237 | 834.737 | 894.093 | 882.022 | 1.050.000 | - | 7,1 |
| UE | 8.435.274 | 7.795.542 | 9.138.076 | 8.456.297 | 8.251.455 | 2,5 | 17,2 |

* *Quantità che hanno effettivamente beneficiato degli aiuti*

Fonte: Commissione delle Comunità Europee

La quantità di pesche per la quale è stato richiesto l'aiuto alla trasformazione, nella campagna 2004/05, è stata pari ad oltre 422 mila tonnellate: in aumento del 70% rispetto alla campagna precedente (tab. 3.16). Questo andamento è spiegato dalla forte crescita dei quantitativi per i quali sono stati richiesti gli aiuti alla trasformazione in Grecia (+400%), dopo il calo nella campagna 2003/04 (-77%). Per quanto riguarda l'Italia, la richiesta di aiuti per la trasformazione di pesche per la campagna 2004/05 si è ridotta dell'11,5%. Anche la Spagna e la Francia hanno fatto richiesta di aiuti in misura minore (-22,1% e -9,4%, rispettivamente).

Tab. 3.16 - UE - Pesche avviate alla trasformazione (tonnellate di prodotto fresco)

| | Campagna | | | Media ultime tre campagne | Limite di trasformazione | Superamento % del limite di trasformazione | Var % tra 2004/05 e 2003/04 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| | 2002/03* | 2003/04* | 2004/05** | | | | |
| Francia | 7.522 | 6.669 | 6.039 | 6.743 | 15.685 | - | -9,4 |
| Grecia | 229.496 | 52.710 | 264.384 | 182.197 | 300.000 | - | 401,6 |
| Italia | 21.124 | 21.449 | 18.972 | 20.515 | 42.309 | - | -11,5 |
| Spagna | 136.657 | 167.932 | 130.838 | 145.142 | 180.794 | - | -22,1 |
| Portogallo | - | - | - | - | 218 | - | - |
| Cipro | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Slovacchia | - | - | - | - | 147 | - | - |
| Repubblica Ceca | - | - | - | - | 1.287 | - | - |
| Ungheria | - | - | 2.162 | 2162 | 1.616 | - | - |
| UE | 394.799 | 248.760 | 422.395 | 355.318 | 542.062 | - | 69,8 |

* *Quantità che hanno effettivamente beneficiato degli aiuti*

** *Quantità per le quali sono stati richiesti aiuti*

Fonte: Commissione delle Comunità Europee

Per le pere, nella campagna 2004/05, sono stati richiesti aiuti alla trasformazione per 107.449 tonnellate di prodotto fresco (tab. 3.17). Il quantitativo mostra un superamento del limite dell'11%, anche se nel corso della campagna le pere avviate alle industrie hanno dovuto affrontare una contrazione dell'aiuto alla produzione in seguito al superamento del limite di trasformazione nelle tre precedenti campagne. Nel caso dell'Italia le pere avviate alla trasformazione mostrano un superamento dell'aiuto del 27% rispetto alla media delle tre precedenti annualità e una variazione positiva rispetto alla campagna 2003/04 dell'1%.

Tab. 3.17 - UE - Pere avviate alla trasformazione (tonnellate di prodotto fresco)

| | Campagna | | | Media ultime tre campagne | Limite di trasformazione | Superamento % del limite di trasformazione | Var % tra 2004/05 e 2003/04 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| | 2002/03* | 2003/04* | 2004/05** | | | | |
| Francia | 18.294 | 15.098 | 16.617 | 16.670 | 17.703 | - | 10,1 |
| Grecia | 3.708 | 4.435 | 8.424 | 5.522 | 5.155 | 7,1 | 89,9 |
| Italia | 66.741 | 53.166 | 53.755 | 57.887 | 45.708 | 26,6 | 1,1 |
| Spagna | 37.731 | 45.753 | 28.049 | 37.178 | 35.199 | 5,6 | -38,7 |
| Olanda | - | 395 | 368 | 254 | 243 | 4,5 | -6,8 |
| Austria | - | - | - | - | 9 | - | - |
| Portogallo | - | - | 213 | 71 | 600 | - | - |
| Repubblica Ceca | - | - | - | - | 11 | - | - |
| Ungheria | - | - | 23 | 23 | 1.031 | - | - |
| UE | 126.474 | 118.847 | 107.449 | 117.605 | 105.659 | 11,3 | -9,6 |

* *Quantità che hanno effettivamente beneficiato degli aiuti*

** *Quantità per le quali sono stati richiesti aiuti*

Fonte: Commissione delle Comunità Europee

Per gli agrumi, infine, si sono avuti superamenti dei limiti di trasformazione di arance in Italia (37%) e Portogallo (36%), di limoni a Cipro (43%), di piccoli agrumi in Italia (60%), Portogallo (63%) e Cipro (31%) e di pompelmi e pomeli in Spagna (6%) (tab. 3.18).

Per quel che attiene l'applicazione degli impegni siglati in seno al GATT, nella campagna 2002/03 la spesa per sussidi (pari a 3,1 milioni di euro, corrispondenti a 66.900 tonnellate⁵⁴) è rimasta molto al di sotto della soglia massima garantita del periodo (pari a 8,3 milioni di euro).

La spesa per l'OCM - Nel 2004 il valore complessivo della spesa comunitaria per il settore ortofrutticolo trasformato si è attestato sui 762 milioni di euro (+5,8% rispetto al 2003), recuperando ampiamente la contrazione del 4,9% del periodo precedente (tab. 3.19). La *performance* è dovuta ad una crescita della spesa FEOGA-Garanzia per la trasformazione del pomodoro (+17,6%) e della frutta (+7,2%). Al contrario, si riducono le risorse destinate alle restituzioni alle esportazioni (-18%), a causa degli adeguamenti ai vincoli GATT, e la quota per la trasformazione di agrumi (-7,2%).

Secondo i dati del bilancio FEOGA-Garanzia del 2004 si assiste ad un incremento della spesa per le spinte della Francia (+32,8%), dell'Italia (+10,5%) e del Portogallo (+7,9%) (tab. 3.20). La distribuzione delle risorse mostra come l'Italia sia il principale beneficiario degli aiuti alla trasformazione con una quota pari al 41,4%, seguita dalla Grecia (23,6%), dalla Spagna (22,1%) e dal Portogallo (4,5%).

Dei 315,4 milioni di euro ricevuti dal nostro paese nel 2004, quasi il 59% è stato destinato alla trasformazione del pomodoro e il 38% agli agrumi. Rispetto al 2003, le risorse destinate all'Italia si sono ridotte per le restituzioni alle esportazione (-28%), per la trasformazione di frutta (-33%) e agrumi (-1%). Al contrario, nel 2004 è aumentata la quota della spesa FEOGA-Garanzia destinata alla trasformazione di pomodoro (+24%).

⁵⁴ Su una quantità di esportazioni totali, nella campagna 2002/03, pari a 346.500 di tonnellate.

Tab. 3.18 - UE - Agrumi avviati alla trasformazione (tonnellate di prodotto fresco)

| | Campagna | | | Media ultime tre campagne | Limite di trasformazione | Superamento % del limite di trasformazione | Var % tra 2004/05 e 2003/04 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | | | | |
| <i>Limoni</i> | | | | | | | |
| Grecia | 10.465 | 5.472 | 54 | 5.330 | 27.976 | - | -99,0 |
| Spagna | 144.742 | 184.806 | 146.837 | 158.795 | 192.198 | - | -20,5 |
| Italia | 301.000 | 275.014 | 243.242 | 273.085 | 290.426 | - | -11,6 |
| Cipro | - | - | 4.370 | 4.370 | 3.050 | 43,3 | |
| UE | 456.207 | 465.292 | 394.503 | 441.581 | 513.650 | - | -15,2 |
| <i>Arance</i> | | | | | | | |
| Grecia | 338.637 | 295.402 | 207.565 | 280.535 | 280.000 | - | -29,7 |
| Spagna | 571.662 | 496.165 | 542.569 | 536.799 | 600.467 | - | 9,4 |
| Italia | 829.736 | 730.510 | 910.208 | 823.485 | 599.769 | 37,3 | 24,6 |
| Portogallo | 26.918 | 33.067 | 21.681 | 27.222 | 20.000 | 36,1 | -34,4 |
| Cipro | - | - | 2.362 | 2.362 | 18.746 | - | - |
| UE | 1.766.953 | 1.555.144 | 1.684.385 | 1.670.402 | 1.518.982 | 10,0 | 8,3 |
| <i>Pompelmi</i> | | | | | | | |
| Grecia | 1.119 | 608 | 674 | 800 | 799 | - | 10,9 |
| Spagna | 2.382 | 1.458 | 2.235 | 2.025 | 1.919 | 5,5 | 53,3 |
| Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | - | |
| Italia | 3.229 | 1.238 | 1.336 | 1.934 | 3.221 | - | 7,9 |
| Cipro | - | - | 6.137 | 6.137 | 16.000 | - | |
| UE | 6.730 | 3.304 | 10.382 | 10.897 | 22.000 | - | 214,2 |
| <i>Piccoli Agrumi</i> | | | | | | | |
| Grecia | 1.442 | 985 | 1.072 | 1.166 | 5.217 | - | 8,8 |
| Spagna | 243.671 | 226.044 | 315.353 | 261.689 | 270.186 | - | 39,5 |
| Francia | 739 | 0 | 0 | 246 | 445 | - | |
| Italia | 139.476 | 150.772 | 221.794 | 170.681 | 106.428 | 60,4 | 47,1 |
| Portogallo | 2.275 | 2.844 | 3.334 | 2.818 | 1.724 | 63,4 | 17,2 |
| Cipro | - | - | 7.860 | 7.860 | 6.000 | 31,0 | |
| UE | 387.603 | 380.645 | 549.413 | 444.460 | 390.000 | 14,0 | 44,3 |

Fonte: Commissione delle Comunità Europee

Tab. 3.19 - Ortofrutta trasformata - Spese FEOGA-Garanzia per tipo di intervento

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| <i>UE</i> | | | | | | | | | | |
| Restituz. alle esportaz. | 13,3 | 1,8 | 14,8 | 2,5 | 17,1 | 2,3 | 15,6 | 2,2 | 12,8 | 1,7 |
| Trasformaz. pomodoro | 279,2 | 38,8 | 222,7 | 37,3 | 278,1 | 36,7 | 268,7 | 37,3 | 315,9 | 41,4 |
| Trasformaz. frutta | 84,2 | 11,7 | 70,7 | 11,8 | 84,7 | 11,2 | 74,9 | 10,4 | 80,3 | 10,5 |
| Trasformaz. agrumi | 214,8 | 29,8 | 170,1 | 28,4 | 264,7 | 34,9 | 257,1 | 35,7 | 238,7 | 31,3 |
| Altri interventi | 129,0 | 17,9 | 119,5 | 20,0 | 113,2 | 14,9 | 104,1 | 14,5 | 114,6 | 15,0 |
| Totale | 720,5 | 100,0 | 597,8 | 100,0 | 757,9 | 100,0 | 720,5 | 100,0 | 762,3 | 100,0 |
| <i>Italia</i> | | | | | | | | | | |
| Restituz. alle esportaz. | 3,4 | 1,2 | 3,8 | 1,7 | 4,4 | 1,4 | 4,0 | 1,4 | 2,9 | 0,9 |
| Trasformaz. pomodoro | 155,4 | 53,6 | 118,4 | 52,4 | 162,2 | 50,8 | 149,0 | 52,2 | 184,7 | 58,6 |
| Trasformaz. frutta | 11,4 | 3,9 | 8,6 | 3,8 | 8,7 | 2,7 | 12,3 | 4,3 | 8,2 | 2,6 |
| Trasformaz. agrumi | 119,5 | 41,2 | 95,0 | 42,1 | 143,7 | 45,0 | 120,3 | 42,1 | 119,6 | 37,9 |
| Altri interventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 289,7 | 100,0 | 225,9 | 100,0 | 319,0 | 100,0 | 285,5 | 100,0 | 315,4 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

Tab. 3.20 - UE - Ortofrutta trasformata - Spese FEOGA-Garanzia per paese membro

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| Belgio | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
| Danimarca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Germania | 1,3 | 0,2 | 1,3 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | 0,1 |
| Grecia | 218,3 | 30,3 | 185,1 | 31,0 | 197,3 | 26,0 | 188,5 | 26,2 | 180,2 | 23,6 |
| Spagna | 123,3 | 17,1 | 103,3 | 17,3 | 150,5 | 19,9 | 165,7 | 23,0 | 168,8 | 22,1 |
| Francia | 48,1 | 6,7 | 49,6 | 8,3 | 54,8 | 7,2 | 45,7 | 6,3 | 60,7 | 8,0 |
| Irlanda | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Italia | 289,7 | 40,2 | 225,9 | 37,8 | 319,0 | 42,1 | 285,5 | 39,6 | 315,4 | 41,4 |
| Lussemburgo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olanda | 1,3 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
| Austria | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Portogallo | 36,7 | 5,1 | 30,1 | 5,0 | 32,6 | 4,3 | 31,8 | 4,4 | 34,3 | 4,5 |
| Finlandia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Svezia | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| Regno Unito | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 NSM UE | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| UE | 720,5 | 100,0 | 597,8 | 100,0 | 757,9 | 100,0 | 720,5 | 100,0 | 762,3 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

3.7 Prodotti vitivinicoli

Prodotti interessati: succhi d'uva; altri mosti di uva diversi da quelli parzialmente fermentati; vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uve; uve fresche diverse da quelle da tavola; aceti di vino; vinello; fecce di vino; vinaccia.

Il funzionamento dell'OCM - La normativa di base relativa all'OCM del settore vitivinicolo è dettata dal Regolamento (CE) n. 1493/1999, a cui hanno fatto seguito alcuni regolamenti dettanti le modalità di applicazione⁵⁵. Il regolamento quadro stabilisce norme su molteplici aspetti riguardanti la gestione del comparto, ed è strutturato in otto titoli, dedicati in particolare: il titolo I all'ambito di applicazione, il II al potenziale produttivo, il III ai meccanismi di mercato, il IV alle associazioni dei produttori e organismi di filiera, il V alle pratiche e ai trattamenti enologici, alla designazione, denominazione, presentazione e protezione, il VI ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), il VII al regime di scambi con i paesi terzi, l'VIII alle disposizioni generali, transitorie e finali.

Le norme relative *al potenziale di produzione* prevedono il mantenimento del blocco all'impianto di nuove superfici vitate, esteso fino al 31 luglio 2010; a fianco del blocco sono previsti alcuni elementi di flessibilità:

- la creazione di 68.000 ettari di nuovi diritti di impianto assegnati ai paesi membri da utilizzare esclusivamente per la produzione di vini VQPRD e IGT (Indicazione geografica tipica);
- la possibilità di regolarizzare una parte degli impianti abusivi;
- la possibilità concessa agli operatori di anticipare l'esercizio del diritto di reimpianto.

Il regolamento quadro introduce anche delle misure a carattere strutturale, attraverso un *regime di aiuti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti*. L'intervento può essere finalizzato: alla riconversione varietale; al trasferimento dei vigneti verso zone di produzione più idonee; al miglioramento delle tecniche di gestione. Il sostegno prevede un indennizzo per i mancati redditi derivanti dall'intervento sul vigneto ed un contributo ai costi sostenuti, variabile tra il 50 ed il 75% a seconda delle regioni. In ciascuna campagna, la Commissione assegna ai paesi una dotazione finanziaria e individua un numero di ettari su cui intervenire.

L'OCM prevede anche la possibilità di attivare un regime di *premi per l'abbandono definitivo* della vitivinicoltura, sebbene con un ruolo più marginale rispetto al passato.

Sul fronte del sostegno al mercato i prodotti vitivinicoli beneficiano di tre diversi tipi di interventi: le *distillazioni*, gli *aiuti per impieghi determinati* e gli *aiuti al magazzinaggio privato*.

Le distillazioni si distinguono tra obbligatorie e volontarie, le prime suddivise in *distillazione dei sottoprodotti della vinificazione* e *dei vini ottenuti da uve a duplice attitudine*, le seconde in *distillazione per l'ottenimento di alcol ad uso alimentare* e *distillazione di crisi*. Per quanto riguarda i *sottoprodotti della vinificazione*, esiste l'obbligo di consegnarli alla distillazione allo scopo di vietare la sovrappressione. Il prezzo di ritiro dei sottoprodotti è predeterminato ed è pari a 0,995 € per % vol/hl. La distillazione dei vini ottenuti da *uve a duplice attitudine*, invece, è finalizzata a sgombrare il mercato da prodotti che non trovano sbocco naturale; anche in questo caso il prezzo è stato prefissato ad un livello di 1,34 € per % vol/hl.

⁵⁵ Tra i più rilevanti, si citano: il Regolamento (CE) n. 1227/2000, il Regolamento (CE) n. 1607/2000, il Regolamento (CE) n. 1608/2000, il Regolamento (CE) n. 1622/2000, il Regolamento (CE) n. 1623/2000, il Regolamento (CE) n. 883/2001 e il Regolamento (CE) n. 1282/2001.

La *distillazione del vino da tavola per la produzione di alcol ad uso alimentare* è finalizzata a sostenere il mercato del vino e a mantenere competitiva l'offerta di alcol a favore del settore dei distillati e dei liquori. Questa distillazione viene aperta automaticamente in ciascuna campagna e consente ai produttori di consegnare all'intervento solo una percentuale della loro produzione, calcolata rispetto al valore più elevato raggiunto nelle ultime tre campagne. Se le richieste di conferimento superano le disponibilità di bilancio o la capacità di assorbimento del distillato da parte del mercato, la Commissione accetta solo una percentuale uniforme delle richieste inoltrate oppure sospende le nuove accettazioni. Il prezzo minimo che i distillatori devono pagare ai produttori può variare nella campagna, ma non può essere inferiore a 2,488 € per % vol/hl. Lo strumento prevede che i distillatori ricevano due aiuti: l'*aiuto primario*, versato in base al volume di prodotto ritirato, e l'*aiuto secondario*, a sostegno dei costi di magazzinaggio del distillato ottenuto. L'alcol ricavato non può essere preso in consegna dagli organismi di intervento pubblici, tranne nel caso in cui il paese membro abbia elaborato programmi speciali di utilizzo, come ad esempio programmi agroambientali che prevedono l'uso dell'alcol per la produzione di biocarburanti.

La *distillazione di crisi* è destinata a sostenere il mercato nel caso di turbative causate da eccedenze o da problemi di qualità. L'applicazione della misura può essere limitata solo ad alcune regioni di produzione e a certe tipologie di vino, compresi i VQPRD. L'alcol ottenuto da questa distillazione non può essere smerciato nel settore dell'alcol destinato ad usi alimentari, tranne nel caso in cui i rifornimenti non siano sufficienti a soddisfare le esigenze del settore. Il prezzo di ritiro assicurato ai produttori e l'aiuto ai distillatori sono stabiliti caso per caso dalla Commissione.

Il regime di *aiuti per impieghi determinati* ha lo scopo di incoraggiare l'utilizzazione dei prodotti della vite nelle pratiche di arricchimento, nella fabbricazione di succhi di uve ed altri prodotti. L'aiuto è concesso a condizione che la materia prima impiegata provenga da uve prodotte nell'UE. Il livello degli aiuti varia in funzione del prodotto e della zona di provenienza: per i mosti di uve concentrati è pari a 1,699 € per % vol/hl (zone C III a) e C III b))⁵⁶ e a 1,446 € per % vol/hl (altrove); per i mosti di uve concentrati rettificati è pari a 2,206 € per % vol/hl (zone C III a) e C III b)) e a 1,995 € per % vol/hl (altrove).

Il regime di *aiuti al magazzinaggio privato* è finalizzato al sostegno dei vini da tavola e dei mosti nei periodi in cui il mercato appare saturo. Il regime di aiuti può essere limitato solo a un certo quantitativo e a certe tipologie di vino, inoltre può essere sospeso qualora il prezzo di mercato superi un livello determinato. I vini che sono stati oggetto di un contratto di magazzinaggio non possono essere impiegati per la produzione di vini VQPRD. L'aiuto, che compensa i costi tecnici di magazzinaggio e i relativi interessi, è stato fissato a un valore per giorno e per ettolitro pari a: 0,01837 € per i mosti di uve; 0,06152 € per i mosti di uve concentrati e concentrati e rettificati; 0,01544 € per i vini da tavola.

Il regime degli scambi con i paesi terzi - Il regime degli scambi extra-UE di vino è basato su un sistema di dazi doganali all'importazione e di restituzioni all'esportazione. Per garantire il controllo degli scambi è istituito un regime di titoli di importazione e di esportazione, basato sull'emissione di certificati e la costituzione di cauzioni a garanzia del rispetto dei tempi e delle quantità previste.

⁵⁶ La zona C corrisponde al Sud dell'UE; in particolare, la zona C III a) comprende le regioni insulari greche; la zona C III b) il Peloponneso, il Mezzogiorno d'Italia e il Sud-Est della Spagna.

Le importazioni di mosto, al contrario, hanno un sistema di protezione basato su prezzi di ingresso e dazi variabili; tuttavia, in virtù di accordi preferenziali, questi non agiscono nella maggior parte dei casi.

Le tariffe di accesso per i prodotti vitivinicoli sono fissate ad un livello piuttosto basso, raggiungendo al massimo i 32 €/hl per gli spumanti. Inoltre, l'UE ha sottoscritto molti accordi tariffari, che prevedono l'ingresso senza tariffe a vantaggio di specifici paesi per quantitativi determinati di alcuni prodotti.

Per proteggere il mercato da possibili turbative esterne sono previsti tre metodi di regolazione degli scambi: interventi congiunturali; interventi strutturali, che consentano l'imposizione di dazi addizionali qualora il mercato presenti un eccesso prolungato di importazioni; controllo e blocco delle attività in regime di perfezionamento attivo, ovvero delle attività di importazione di beni, loro trasformazione e completa riesportazione, senza tariffe e senza restituzioni all'esportazione.

Le restituzioni alle esportazioni sono ammesse entro un ammontare massimo di 39,2 milioni di euro in valore e di 2,305 milioni di tonnellate in quantità. Il meccanismo di erogazione dei sussidi alle esportazioni si basa sull'apertura di contingenti, il cui accesso avviene secondo il principio del "primo arrivato, primo servito". L'entità delle restituzioni è fissata periodicamente, in funzione dei prezzi mondiali, della situazione di mercato e dell'andamento dei prezzi nell'UE, inoltre, può essere differenziata per tipo di prodotto e per area di destinazione.

La gestione dell'OCM - La gestione operativa degli strumenti di controllo del potenziale di produzione si è sostanziata soprattutto nel regime di aiuti alla ristrutturazione e riconversione delle superfici vitate, giunto nella campagna 2003/04 al suo quarto anno di applicazione. L'Italia continua a rimanere tra i maggiori beneficiari di questo regime, avendo ricevuto un'assegnazione di oltre 120 milioni di euro, pari al 27% del totale UE, per intervenire su una superficie minima di circa 18.000 ettari (tab. 3.21). I buoni risultati raggiunti dal nostro paese hanno consentito un elevato livello di assegnazioni anche per la campagna in corso (2004/05), sebbene l'ingresso dei nuovi paesi membri produttori di vino abbia determinato una redistribuzione delle risorse, che ha provocato un abbassamento della quota assegnata all'Italia, scesa intorno al 23%⁵⁷.

Nei quattro anni di funzionamento del regime di aiuti all'interno del nostro paese sono stati ristrutturati o riconvertiti oltre 77,3 mila ettari di vigneti, collocati per poco meno della metà nelle regioni meridionali e per un terzo in quelle settentrionali (tab. 3.22). In termini finanziari, la distribuzione dei contributi versati ricalca nella sostanza quella della superficie, sebbene si possa evidenziare un gruppo di regioni (Lombardia, Marche, Umbria e Sicilia) che ha mostrato una maggiore capacità di spesa, superando, sia nella campagna in esame che nell'intero periodo, la dotazione finanziaria assegnata, grazie ad un meccanismo di rimodulazione delle risorse disponibili a livello di paese membro.

Rispetto alle altre misure di gestione del potenziale produttivo, ancora non ha trovato definizione la questione relativa alla regolarizzazione dei vigneti abusivi. La sanatoria prevista dal regolamento quadro sull'OCM, infatti, ha determinato negli anni passati una situazione di conflitto istituzionale tra l'UE e il nostro paese, oltre che tra il governo nazionale e le amministrazioni regionali, innescata da quanto disposto dall'art. 64 della legge finanziaria 2002, che ha concesso un condono quasi gratuito per le superfici vitate impiantate abusivamente fino al 1993. L'incertezza determinata dall'effettiva efficacia della normativa nazionale, contestata da

⁵⁷ Il processo di ridimensionamento del peso del nostro paese è proseguito anche nella campagna 2005/06. Infatti, la ripartizione indicativa (Decisione della Commissione 2005/716) assegna all'Italia solo il 22% delle risorse finanziarie. Al contempo, si nota il forte incremento delle dotazioni assegnate a Slovacchia, Repubblica Ceca, Grecia e Ungheria.

Bruxelles come incompatibile, ha ingenerato confusione e incertezza sia tra gli operatori che tra le amministrazioni regionali. In considerazione di queste difficoltà operative, cui si sono sommate difficoltà di applicazione riscontrate anche all'interno di altri paesi membri, sono stati approvati slittamenti progressivi della prevista scadenza per la conclusione del processo di regolarizzazione, che al momento è stata posta al termine della campagna 2004/05 (31 luglio 2005).

Tab. 3.21 - UE - Assegnazioni per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti

| | Ripartizione indicativa campagna 2003/04 | | Ripartizione definitiva campagna 2003/04 | | Ripartizione indicativa campagna 2004/05 | | Ripartizione definitiva campagna 2004/05 | |
|-----------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | ha | mln € | ha | mln € | ha | mln € | ha | mln € |
| Repubblica Ceca | - | - | - | - | 189 | 1,74 | 84 | 0,77 |
| Germania | 2.116 | 13,99 | 2.198 | 13,99 | 1.971 | 12,67 | 1.975 | 12,70 |
| Grecia | 1.342 | 10,04 | 1.519 | 7,18 | 1.360 | 9,70 | 988 | 7,05 |
| Spagna | 20.940 | 150,96 | 22.482 | 152,00 | 19.379 | 145,49 | 19.888 | 149,32 |
| Francia | 12.745 | 111,22 | 21.058 | 111,84 | 13.541 | 107,04 | 13.691 | 108,20 |
| Italia | 17.063 | 120,11 | 17.990 | 120,34 | 14.529 | 103,02 | 14.633 | 103,76 |
| Cipro | - | - | - | - | 196 | 2,38 | 193 | 2,34 |
| Lussemburgo | 11 | 0,87 | 10 | 0,08 | 14 | 0,11 | 10 | 0,08 |
| Ungheria | - | - | - | - | 1.261 | 10,09 | 1.132 | 9,05 |
| Malta | - | - | - | - | 17 | 0,17 | 15 | 0,15 |
| Austria | 1.260 | 7,82 | 1.837 | 7,80 | 1.271 | 7,22 | 1.275 | 7,25 |
| Portogallo | 3.174 | 28,98 | 4.854 | 29,97 | 6.987 | 44,53 | 7.153 | 45,59 |
| Slovenia | - | - | - | - | 172 | 2,92 | 172 | 2,91 |
| Slovacchia | - | - | - | - | 801 | 2,90 | 221 | 0,79 |
| UE | 58.651 | 443,20 | 71.948 | 443,20 | 61.688 | 450,00 | 61.430 | 450,00 |

Fonte: Decisioni C (2003) 3047, C (2004) 3663 e C (2004) 3661

Per quel che concerne le misure di sostegno al mercato, la campagna 2003/04 si è caratterizzata per uno scarso ricorso agli strumenti di distillazione, fenomeno favorito da alcune campagne consecutive caratterizzate da livelli di produzione piuttosto bassi. La produzione di vino complessiva nella campagna in esame, infatti, si è attestata intorno ai 153 milioni di ettolitri, dei quali circa 62 milioni costituiti da vini VQPRD. Il principale intervento di distillazione cui si è fatto ricorso nella campagna è stato quello per l'ottenimento dell'alcol ad uso alimentare, tramite il quale sono stati ritirati poco più di 10 milioni di ettolitri di vino, ovvero un quantitativo ampiamente inferiore ai circa 12 milioni di ettolitri di vino distillabili in base alla dotazione finanziaria annualmente assegnata a questo strumento, al punto che la Commissione non ha dovuto adottare alcun intervento di limitazione delle richieste di conferimento. Le distillazioni per l'alcol ad uso alimentare si sono concentrate per circa i tre quarti in Spagna e per un ulteriore quinto nel nostro paese.

La distillazione di crisi non ha avuto alcuna attuazione nella campagna 2003/04, mentre nella campagna attualmente in corso sono state presentate delle richieste da parte di alcuni paesi produttori: l'Italia ha avanzato domanda di intervento per 6 milioni di ettolitri di vino da tavola e ne ha successivamente ottenuti 2 milioni; la Francia ha distillato 1,5 milioni di ettolitri di vini DOC; la Grecia ha distillato 0,5 milioni di ettolitri di vino da tavola e la Spagna 4 milioni.

Tab. 3.22 - Italia - Attuazione degli interventi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti

| | Campagna 2003/04 | | | | | | Periodo 2000-2004 | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | Assegnato | | Effettuato | | Scostamento* (%) | mln € | Assegnato | | Effettuato | | Scostamento* (%) | mln € |
| | ha | mln € | ha | mln € | | | ha | mln € | ha | mln € | | |
| Valle d'Aosta | - | - | - | - | - | 22,0 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Piemonte | 1.352,1 | 9,5 | 946,4 | 5,9 | 61,5 | 5.144,1 | 36,9 | 7.383,6 | 38,5 | 104,2 | 38,5 | 104,2 |
| Liguria | 45,8 | 0,3 | 30,0 | 0,2 | 64,5 | 231,8 | 1,7 | 56,4 | 0,4 | 23,4 | 0,4 | 23,4 |
| Lombardia | 723,4 | 5,1 | 752,2 | 5,2 | 101,5 | 2.401,4 | 17,2 | 3.359,7 | 18,9 | 109,5 | 18,9 | 109,5 |
| P.A. Bolzano | 144,9 | 1,0 | 133,5 | 0,9 | 87,4 | 430,9 | 3,1 | 384,7 | 2,0 | 64,1 | 2,0 | 64,1 |
| P.A. Trento | 227,3 | 1,6 | 199,4 | 1,0 | 61,0 | 834,3 | 6,0 | 1.072,5 | 4,8 | 79,7 | 4,8 | 79,7 |
| Friuli Venezia Giulia | 543,3 | 3,8 | 468,9 | 3,0 | 78,5 | 1.847,3 | 13,3 | 1.728,1 | 10,9 | 82,1 | 10,9 | 82,1 |
| Veneto | 1.503,3 | 10,6 | 1.730,8 | 12,1 | 114,8 | 5.842,3 | 42,0 | 5.255,0 | 36,3 | 86,5 | 36,3 | 86,5 |
| Emilia Romagna | 1.255,4 | 8,8 | 1.571,6 | 7,8 | 88,7 | 5.089,4 | 36,5 | 6.997,3 | 32,6 | 89,1 | 32,6 | 89,1 |
| Toscana | 1.431,9 | 10,1 | 1.429,3 | 9,3 | 92,7 | 5.365,9 | 38,5 | 7.604,7 | 47,7 | 123,8 | 47,7 | 123,8 |
| Marche | 621,1 | 4,4 | 804,8 | 5,4 | 123,4 | 2.009,1 | 14,4 | 2.533,1 | 16,1 | 112,1 | 16,1 | 112,1 |
| Umbria | 568,9 | 4,0 | 1.031,0 | 7,0 | 173,6 | 1.568,9 | 11,2 | 2.705,1 | 16,8 | 149,2 | 16,8 | 149,2 |
| Lazio | 590,6 | 4,2 | 340,5 | 2,4 | 57,3 | 2.930,6 | 21,2 | 1.623,3 | 11,2 | 52,8 | 11,2 | 52,8 |
| Abruzzo | 776,3 | 5,5 | 825,7 | 4,8 | 88,2 | 2.916,3 | 20,9 | 3.302,8 | 16,8 | 80,2 | 16,8 | 80,2 |
| Molise | 224,3 | 1,6 | 76,3 | 0,5 | 29,7 | 694,3 | 5,0 | 352,4 | 2,1 | 41,3 | 2,1 | 41,3 |
| Campania | 568,3 | 4,0 | 364,6 | 2,6 | 66,2 | 2.629,3 | 18,9 | 1.539,6 | 9,4 | 49,9 | 9,4 | 49,9 |
| Puglia | 2.043,3 | 14,4 | 1.707,1 | 12,1 | 83,8 | 8.251,3 | 59,3 | 9.353,5 | 59,9 | 101,0 | 59,9 | 101,0 |
| Basilicata | 200,0 | 1,4 | 166,1 | 1,2 | 84,7 | 731,0 | 5,2 | 794,7 | 4,8 | 90,6 | 4,8 | 90,6 |
| Calabria | 486,1 | 3,4 | 381,7 | 2,7 | 77,7 | 1.587,1 | 11,4 | 1.879,9 | 10,9 | 96,0 | 10,9 | 96,0 |
| Sicilia | 2.900,9 | 20,4 | 4.237,1 | 30,5 | 149,2 | 10.563,9 | 75,8 | 16.871,0 | 106,3 | 140,2 | 106,3 | 140,2 |
| Sardegna | 856,3 | 6,0 | 826,2 | 5,8 | 96,6 | 3.090,3 | 22,2 | 2.536,1 | 16,4 | 73,9 | 16,4 | 73,9 |
| Italia | 17.063,6 | 120,1 | 18.022,9 | 120,3 | 100,2 | 64.181,6 | 460,9 | 77.333,7 | 462,6 | 100,4 | 462,6 | 100,4 |

* Lo scostamento è calcolato rispetto alla dotazione finanziaria

Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA-MIPAF

La spesa per l'OCM - Le spese sostenute dal FEOGA-Garanzia per il settore vitivinicolo hanno subito, nel 2004, un forte rallentamento (-10%), che rafforza la prima battuta d'arresto già registrata nell'anno precedente, dopo l'entrata in vigore dell'OCM varata nel 1999 (tab. 3.23). In calo si mostrano tutte le voci di spesa per gli interventi previsti, fatta eccezione per le spese a favore del regime di aiuti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che riescono a mantenersi su un livello sostanzialmente stabile. Il rallentamento della spesa va ricondotto alle mutate condizioni del mercato, che si è caratterizzato per un livello di produzione piuttosto contenuto per alcune campagne consecutive, consentendo un ridimensionamento dei quantitativi di prodotto consegnati ai diversi interventi (distillazioni, presa in consegna dell'alcol, aiuti al magazzino). Gli andamenti descritti hanno determinato, inoltre, un progressivo aumento del peso rivestito dalle azioni di ristrutturazione e riconversione, che costituiscono ormai la prevalente voce di spesa (40%).

Tab. 3.23 - Settore vitivinicolo - Spese FEOGA-Garanzia per tipo di intervento

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|--|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| <i>UE</i> | | | | | | | | | | |
| Restituz. alle esportaz. | 21,5 | 2,8 | 22,5 | 1,9 | 23,8 | 1,8 | 19,6 | 1,6 | 13,1 | 1,2 |
| Ammasso | 50,3 | 6,6 | 61,7 | 5,2 | 68,5 | 5,1 | 53,2 | 4,4 | 50,2 | 4,6 |
| Distillazione vino | 253,2 | 33,1 | 304,1 | 25,4 | 345,8 | 25,6 | 223,4 | 18,4 | 214,7 | 19,7 |
| Distillazione sottoprod. | 73,7 | 9,6 | 71,7 | 6,0 | 74,9 | 5,6 | 74,1 | 6,1 | 79,0 | 7,2 |
| Presa in consegna alcol | 170,5 | 22,3 | 218,8 | 18,3 | 261,2 | 19,4 | 220,3 | 18,2 | 153,0 | 14,0 |
| Aiuto impiego mosti | 188,4 | 24,6 | 150,3 | 12,6 | 141,2 | 10,5 | 173,5 | 14,3 | 141,0 | 12,9 |
| Premi per l'abbandono | 9,5 | 1,2 | 12,2 | 1,0 | 14,0 | 1,0 | 12,0 | 1,0 | 11,2 | 1,0 |
| Azioni di ristrutturazione e riconversione | - | - | 360,4 | 30,1 | 424,2 | 31,5 | 440,2 | 36,3 | 438,4 | 40,1 |
| Altri interventi | -1,6 | -0,2 | -5,0 | -0,4 | -4,9 | -0,4 | -3,3 | -0,3 | -8,5 | -0,8 |
| Totale | 765,5 | 100,0 | 1.196,7 | 100,0 | 1.348,7 | 100,0 | 1.213,0 | 100,0 | 1.092,0 | 100,0 |
| <i>Italia</i> | | | | | | | | | | |
| Restituz. alle esportaz. | 5,3 | 1,9 | 4,9 | 1,3 | 5,3 | 1,2 | 2,9 | 0,8 | 0,9 | 0,3 |
| Ammasso | 22,2 | 7,9 | 25,4 | 6,7 | 31,9 | 7,3 | 22,8 | 5,9 | 20,5 | 6,5 |
| Distillazione vino | 81,4 | 28,9 | 95,9 | 25,3 | 120,2 | 27,6 | 27,5 | 7,2 | 38,2 | 12,2 |
| Distillazione sottoprodotti | 23,1 | 8,2 | 22,5 | 5,9 | 19,1 | 4,4 | 17,4 | 4,5 | 17,9 | 5,7 |
| Presa in consegna alcol | 34,7 | 12,3 | 33,9 | 8,9 | 65,6 | 15,1 | 89,0 | 23,2 | 27,1 | 8,6 |
| Aiuto impiego mosti | 114,7 | 40,8 | 84,3 | 22,2 | 90,0 | 20,7 | 100,8 | 26,3 | 89,2 | 28,5 |
| Premi per l'abbandono | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Azioni di ristrutturazione e riconversione | - | 0,0 | 115,0 | 30,3 | 103,6 | 23,8 | 122,5 | 31,9 | 119,3 | 38,1 |
| Altri interventi | -0,2 | -0,1 | -2,3 | -0,6 | -0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Totale | 281,3 | 100,0 | 379,7 | 100,0 | 435,5 | 100,0 | 383,9 | 100,0 | 313,3 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

Una situazione del tutto analoga si registra anche per l'Italia, dove però il rallentamento della spesa registrato nel 2004 risulta ancora più brusco (-18%) che nella media dell'UE (tab. 3.24). Inoltre, nell'anno, si rileva anche una lieve ripresa della spesa per le distillazioni diverse da quella dei sottoprodotti, sebbene il suo livello permanga molto più modesto rispetto a quanto registrato all'inizio del periodo osservato. Anche nel nostro paese, inoltre, si conferma la netta predominanza degli interventi a carattere strutturale, seguiti in ordine di importanza dagli aiuti all'impiego dei mosti, di cui l'Italia è tradizionalmente il principale utilizzatore nei processi di arricchimento dei vini.

Tab. 3.24 - UE - Settore vitivinicolo - Spese FEOGA-Garanzia per paese membro

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| Belgio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Danimarca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Germania | 29,8 | 3,9 | 40,7 | 3,4 | 24,7 | 1,8 | 27,6 | 2,3 | 20,6 | 1,9 |
| Grecia | 10,1 | 1,3 | 15,9 | 1,3 | 16,6 | 1,2 | 21,9 | 1,8 | 17,0 | 1,6 |
| Spagna | 220,8 | 28,8 | 469,8 | 39,3 | 481,9 | 35,7 | 414,7 | 34,2 | 434,2 | 39,8 |
| Francia | 201,5 | 26,3 | 221,8 | 18,5 | 309,2 | 22,9 | 283,4 | 23,4 | 244,6 | 22,4 |
| Irlanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Italia | 281,3 | 36,7 | 379,7 | 31,7 | 435,5 | 32,3 | 383,9 | 31,6 | 313,3 | 28,7 |
| Lussemburgo | - | - | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Olanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Austria | - | - | 13,6 | 1,1 | 13,2 | 1,0 | 12,0 | 1,0 | 8,1 | 0,7 |
| Portogallo | 19,4 | 2,5 | 54,1 | 4,5 | 66,7 | 4,9 | 69,0 | 5,7 | 53,3 | 4,9 |
| Finlandia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Svezia | - | - | - | - | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - |
| Regno Unito | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 10 NSM UE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UE | 765,5 | 100,0 | 1.196,7 | 100,0 | 1.348,7 | 100,0 | 1.213,0 | 100,0 | 1.092,0 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

3.8 Tabacco

Prodotti interessati: tabacco greggio classificato nei seguenti gruppi: Flue cured, Light air cured, Dark air cured, Sun cured, Fire cured, Basma, Katerini, Kaba Koulac e simili.

Il funzionamento dell'OCM - Ancora per il 2005 l'OCM tabacco si basa su un regime di quote per il contenimento della produzione complessiva europea, un regime di premi ai produttori agricoli per il sostegno del reddito, un sistema di misure di orientamento volte al miglioramento qualitativo della produzione, alla riduzione della produzione di tabacco e allo sviluppo dell'associazionismo e un regime per gli scambi con i paesi terzi. Senza entrare nel merito dei singoli interventi, diffusamente trattati in altri lavori (INEA, 2004), quelli che più degli altri vanno ricordati, per la loro rilevanza, sono il regime dei premi e quello per la riduzione della produzione di tabacco.

Per quanto riguarda i *premi ai produttori*, la loro concessione è subordinata all'esistenza di un "contratto di coltivazione" tra il coltivatore e l'impresa di trasformazione. Il premio è legato alle quantità prodotte e consegnate al trasformatore, entro un tetto massimo (*limite di garanzia globale*) fissato, per l'UE-25, a 402.953 tonnellate in foglie per ogni raccolto (suddiviso per varietà e per Stato membro).

L'attuale regime di aiuti prevede, inoltre, una serie di azioni per la riduzione della produzione e del consumo di tabacco al fine di tutelare la salute dei consumatori. Le principali azioni riguardano i programmi di ricerca e di informazione volti ad approfondire le conoscenze sugli effetti nocivi del tabacco e sulle misure preventive e curative adeguate, e i programmi di riscatto attraverso i quali si incentivano i produttori ad uscire dal settore. Entrambe le azioni sono finanziate e coordinate dal Fondo Comunitario per il tabacco, creato attraverso la modulazione degli aiuti ai produttori.

Le spese del Fondo per ognuna delle due categorie di azioni sono pari, al massimo, al 50% dell'importo totale del fondo (Regolamento (CEE) n. 2075/92, art. 13, par. 2 e Regolamento (CE) n. 2182/2002 artt. 1 e 2). Per quanto riguarda le azioni di riscatto, la ripartizione tra i diversi Stati membri degli importi resi disponibili dal Fondo avviene, per il 90% dell'ammontare, in base alle quote riscattate in ogni paese membro, per il restante 10% in funzione dei limiti di garanzia nazionali.

Il regime degli scambi con i paesi terzi - La regolamentazione degli scambi si deve al Regolamento (CE) n. 3290/94 (Allegato XVII). L'UE, nel settore del tabacco greggio, applica le misure protezionistiche attraverso un mix di dazi specifici e ad valorem, con delle differenze a seconda delle varietà produttive. Per i prodotti trasformati utilizza solo tariffe ad valorem comprese, all'incirca, tra il 24% e il 57%.

La gestione dell'OCM - Negli ultimi anni alcune modifiche all'OCM del tabacco, quali il sistema della trasferibilità e del riscatto delle quote, l'orientamento allo sviluppo delle associazioni dei produttori e l'inserimento di forme di libero mercato, hanno spinto il settore verso una maggiore razionalizzazione del sistema produttivo.

Per il 2005, con riferimento ai programmi di riscatto presentati dai produttori nel 2004 (ultimo anno di applicazione dei programmi) la Decisione della Commissione 2005/129/CE ha definito la ripartizione indicativa tra gli Stati membri delle risorse del Fondo comunitario per il tabacco, la cui disponibilità è pari a 28,8 milioni di euro. Per quanto riguarda l'Italia, rispetto all'anno precedente, si assiste ad una notevole riduzione della quota di risorse disponibile per il finanziamento delle azioni di riscatto. Al contrario, aumenta il peso della Grecia, dove i produttori che hanno aderito ai programmi di riscatto sono stati molto più numerosi che negli altri paesi.

In Italia, a seguito della riforma Fischler, i programmi di riscatto sono stati quasi completamente disattesi dai produttori: mentre nel 2003 la produzione complessivamente riscattata era stata superiore ai 3 milioni di kg, nel 2004 ha di poco superato i 50.000 kg. Questo andamento è dovuto all'introduzione, nella riforma della PAC, del principio del disaccoppiamento del premio dalla produzione che ha determinato il disinteresse verso i programmi di riscatto.

La spesa per l'OCM - Dalla riforma del 1992 la spesa comunitaria per l'OCM tabacco si è ridotta notevolmente attestandosi negli ultimi anni al di sotto dei 1.000 milioni di euro, con l'unica voce di rilievo costituita dai premi (tab. 3.25). I paesi che più ne beneficiano sono Grecia ed Italia che, con quote, rispettivamente, del 38% e 34%, cumulano il 72% della spesa FEOGA-Garanzia destinata al settore (tab. 3.26).

Rispetto al 2003, il bilancio del 2004 mostra una lieve contrazione della spesa (-3,2%). Tra i diversi paesi europei non si evidenziano particolari variazioni, ad eccezione di Italia e Grecia che manifestano un riduzione delle risorse del 2,5% e 5%, rispettivamente.

Tab. 3.25 - Tabacco - Spese FEOGA-Garanzia per tipo di intervento

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| <i>UE</i> | | | | | | | | | | |
| Restituz. alle esportaz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premi | 984,8 | 99,7 | 963,9 | 99,0 | 951,8 | 98,8 | 949,6 | 98,9 | 923,9 | 99,4 |
| Fondo comunitario per ricerca e informazione | 3,1 | 0,3 | 9,2 | 0,9 | 11,9 | 1,2 | 10,2 | 1,1 | 5,2 | 0,6 |
| Altri interventi | -0,2 | - | 0,3 | 0,0 | -0,5 | -0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Totale | 987,7 | 100,0 | 973,4 | 100,0 | 963,2 | 100,0 | 960,2 | 100,0 | 929,3 | 100,0 |
| <i>Italia</i> | | | | | | | | | | |
| Restituz. alle esportaz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premi | 357,4 | 100,0 | 338,3 | 99,9 | 330,8 | 100,1 | 327,5 | 99,9 | 318,6 | 99,6 |
| Altri interventi | -0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | -0,4 | -0,1 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | 0,4 |
| Totale | 357,3 | 100,0 | 338,8 | 100,0 | 330,4 | 100,0 | 327,9 | 100,0 | 319,9 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

Tab. 3.26 - UE - Tabacco - Spese FEOGA-Garanzia per paese membro

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| Belgio | 3,6 | 0,4 | 3,1 | 0,3 | 3,9 | 0,4 | 3,4 | 0,4 | 3,8 | 0,4 |
| Danimarca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Germania | 36,2 | 3,7 | 33,6 | 3,5 | 35,0 | 3,6 | 35,0 | 3,6 | 35,9 | 3,9 |
| Grecia | 374,8 | 38,0 | 376,4 | 38,7 | 369,0 | 38,5 | 370,2 | 38,6 | 351,6 | 37,8 |
| Spagna | 115,6 | 11,7 | 115,4 | 11,9 | 115,2 | 12,0 | 114,9 | 12,0 | 111,6 | 12,0 |
| Francia | 79,7 | 8,1 | 77 | 7,9 | 80,4 | 8,4 | 81,4 | 8,5 | 83,3 | 9,0 |
| Irlanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Italia | 357,4 | 36,2 | 338,8 | 34,8 | 330,5 | 34,5 | 328,0 | 34,2 | 319,9 | 34,4 |
| Lussemburgo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Austria | 0,8 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 0,1 |
| Portogallo | 16,6 | 1,7 | 18,8 | 1,9 | 16,2 | 1,7 | 16,1 | 1,7 | 16,0 | 1,7 |
| Finlandia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Svezia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regno Unito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 NSM UE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UE | 987,1 | 100,0 | 973,4 | 100,0 | 959,2 | 100,0 | 960,2 | 100,0 | 929,3 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

3.9 Prodotti lattiero-caseari

Prodotti interessati: latte e crema di latte freschi, concentrati, zuccherati, fermentati o acidificati; burro; formaggi e latticini; lattosio e sciroppo di lattosio; alimenti per animali a base di prodotti lattieri.

Il funzionamento dell'OCM - L'organizzazione comune del mercato dei prodotti lattiero-caseari si propone di stabilizzare i prezzi e assicurare un equo tenore di vita agli agricoltori attraverso l'attuazione di sistemi di intervento sul mercato, di commercializzazione e di regolamentazione degli scambi con i paesi terzi. In particolare, l'OCM consegue il controllo della produzione di latte attraverso un sistema di quote e utilizza strumenti di sostegno del mercato e dei consumi interni. Il controllo della produzione lattiera attraverso un sistema di quote è stato introdotto inizialmente nel 1984 con gli obiettivi di risolvere il problema delle crescenti eccedenze produttive e di contenere le spese del bilancio comunitario dell'OCM latte. In seguito, tale regime è stato più volte prorogato sino alla riforma di Agenda 2000 nell'ambito della quale è stato definito un ulteriore slittamento del funzionamento delle quote latte sino al 2008 e un incremento del quantitativo di quota disponibile per gli Stati membri⁵⁸. La riforma della PAC del 2003 ha confermato l'utilizzo del sistema di gestione delle quote nel comparto lattiero-caseario prevedendone il mantenimento sino al 2015⁵⁹.

Il sistema di quote adottato nell'ambito dell'OCM prevede:

- un *quantitativo di riferimento globale* (QRG) assegnato a ciascuno Stato membro che rappresenta il volume complessivo di latte che ogni paese può produrre senza incorrere nel pagamento del prelievo supplementare;
- i *quantitativi di riferimento individuali* (QRI), ovvero le quote assegnate a ciascun produttore. La somma dei QRI in ogni singolo paese non può superare il QRG;
- una *riserva nazionale*, inclusa nell'ambito del QRG, costituita da quote che possono essere redistribuite ai produttori in base a un insieme di criteri definiti a livello nazionale. La riserva può essere alimentata attraverso la riduzione lineare di tutti i QRI, la revoca dei QRI non prodotti o l'attuazione di programmi di abbandono della produzione lattiera;
- il *prelievo supplementare* (superprelievo) che rappresenta la sanzione attribuita a ciascuno Stato membro quando la produzione di latte eccede il QRG. Il superprelievo viene ripartito da ciascuno Stato membro ai produttori che hanno contribuito a generare l'esubero attraverso un complesso sistema di compensazione.

Nell'ultima campagna di applicazione di Agenda 2000 (2003/04) il volume complessivo di quote latte attribuito agli Stati membri è rimasto stabile a 118,9 milioni di tonnellate, dopo che nelle campagne 2000/01 e 2001/02 il QRG era stato aumentato di circa 1,4 milioni di tonnellate a favore di Italia, Spagna, Irlanda, Grecia e Regno Unito.

La cessione dei QRI può avvenire in via temporanea secondo norme stabilite a livello nazionale. Le quote latte possono inoltre essere trasferite assieme all'azienda alla quale sono legate (vendita, affitto o successione). Nel caso di contratti d'affitto, al fine di garantire che le quote siano attribuite esclusivamente a produttori, gli Stati membri possono decidere che i QRI non siano trasferiti con l'azienda. Al fine di agevolare la ristrutturazione del settore gli Stati membri possono, infine, accordare un'indennità ai produttori che abbandonano del tutto o in parte

⁵⁸ In particolare è stato introdotto un aumento delle quote latte per Italia, Spagna, Grecia, Irlanda e Regno Unito da realizzarsi in due campagne e un incremento dell'1,5% per tutti gli altri paesi membri da realizzarsi in tre campagne a partire dal 2006/07.

⁵⁹ Per maggiori dettagli sulle modifiche apportate all'OCM latte dalla riforma Fischler si veda il capitolo 8 del presente volume.

la loro produzione, favorendo il trasferimento senza terra delle quote.

Oltre al regime di controllo della produzione l'OCM latte prevede la definizione di prezzi istituzionali rappresentati da:

- *prezzo indicativo* fissato per il latte liquido;
- *prezzi di intervento* per il burro e il latte scremato in polvere.

Il sostegno al mercato e ai consumi interni è basato sui seguenti strumenti:

- *regime di intervento e di ammasso privato per il burro*, che prevede il ritiro della produzione quando il prezzo di mercato scende al di sotto del 92% del prezzo di intervento. Per la crema e il burro può inoltre essere concesso un aiuto all'ammasso privato fissato in base ai costi necessari per lo stoccaggio e all'andamento dei prezzi di mercato;
- *regime di intervento e di ammasso privato per il latte scremato in polvere*, che prevede il ritiro della produzione che soddisfa determinate caratteristiche (tenore in materia proteica). In caso di grave squilibrio del mercato è previsto anche un aiuto all'ammasso privato;
- *aiuti all'ammasso per alcuni formaggi* (Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Provolone);
- aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere utilizzati nell'*alimentazione degli animali* purché rispondano a specifiche caratteristiche;
- aiuti al latte scremato trasformato in *caseina*;
- *aiuti per l'acquisto di crema, burro e burro concentrato* da parte di enti, istituzioni, forze armate, fabbricanti di prodotti di pasticceria e gelati con l'obiettivo di smaltire le eccedenze;
- aiuti per favorire il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari nelle scuole.

Il regime degli scambi con i paesi terzi - I principali strumenti che regolano il regime di scambi con i paesi extracomunitari sono basati sull'impiego di:

- tariffe all'importazione che sono state introdotte a seguito dell'Accordo GATT del 1994 e hanno sostituito i prelievi variabili. La tariffa viene definita come differenza tra il prezzo di intervento aumentato del 10% e il prezzo minimo internazionale stabilito dall'*International Dairy Agreement*;
- restituzioni all'esportazione calcolate come differenza tra il prezzo comunitario e quello rilevato sul mercato mondiale.

In misura analoga a quanto stabilito per gli altri prodotti agricoli, le produzioni lattiero-casearie sono soggette a:

- tarifficazione dei prelievi variabili e riduzione degli Equivalenti tariffari del 36% nel periodo 1995-2001 (per il latte scremato in polvere la riduzione scende al 20%);
- quota di accesso "minimo" a tariffa ridotta, stabilita nella misura del 5% del consumo interno nell'ultimo anno di implementazione dell'Accordo GATT;
- quota di accesso "corrente", ovvero quote di accesso preferenziale che sono state consolidate nell'Accordo GATT;
- riduzione del 21% del volume delle esportazioni sussidiate;
- riduzione del 36% della spesa destinata alle restituzioni alle esportazioni.

La presenza di accordi preferenziali con paesi terzi stipulati prima dell'entrata in vigore dell'Accordo GATT e la ridotta dimensione del livello delle importazioni hanno ridimensionato gli effetti della tarifficazione e della riduzione delle tariffe (INEA, 2004). Le quote di accesso "minimo" e "corrente" rappresentano invece la principale possibilità di accesso al mercato comunitario per i prodotti lattiero-caseari provenienti dai paesi terzi. Tali quote sono progressivamente aumentate sino al 2000, ultimo anno di implementazione dell'Accordo GATT.

La quota complessiva per i prodotti lattiero-caseari (burro, latte scremato in polvere e formaggi) prevista dal 2001 – che rappresenta il primo anno a regime – è pari a circa 180.000 tonnellate. Nel 2002 le importazioni effettive a tariffa ridotta notificate dall'UE sono ammontate a quasi 125.000 tonnellate. Nel caso del burro le importazioni hanno saturato quasi completamente le quote di accesso a tariffa ridotta (99%), in modo analogo a quanto registrato nelle annate precedenti. Decisamente rilevante è stato l'incremento delle importazioni di latte scremato in polvere (+50%) che hanno contribuito a coprire il 76% della quota relativa a questo prodotto. Un aumento è osservabile anche per le importazioni di formaggi (Emmenthal, Gruyere, Sbrinz, formaggio per pizza e altri formaggi semilavorati) che assorbono il 62% della quota disponibile. Nel periodo 1998-2001 era stata osservata una progressiva diminuzione delle importazioni di formaggi e latte scremato in polvere, tanto che nel 2001 l'incidenza del volume di importazioni di questi due prodotti rispetto ai quantitativi previsti dalle quote di accesso "minimo" e "corrente" non superava il 57%. L'andamento registrato nell'anno successivo appare invece in controtendenza e mostra una crescita del volume di importazioni a tariffa ridotta.

Anche le esportazioni sussidiate hanno mostrato una significativa flessione nel corso del periodo 1999-2001 (-34% in quantità) per poi mostrare una decisa inversione di tendenza nella campagna 2002/03 (+26% rispetto al 2001). A determinare tale andamento ha contribuito anche la decisione del Comitato di gestione di aumentare gli importi unitari delle restituzioni per tutti i principali prodotti che beneficiano dei sussidi all'esportazione a partire dal 2002 (Osservatorio Latte-ISMEA, 2004). Tuttavia, già dalla seconda metà del 2002 lo stesso Comitato aveva ridotto i sussidi all'export per il latte scremato in polvere e la medesima decisione aveva riguardato gli altri prodotti lattiero-caseari nella seconda metà del 2003, tanto che nel giugno del 2004 il valore unitario delle restituzioni per il latte scremato rappresentava circa il 40% del livello raggiunto nel 2002 (Osservatorio Latte-ISMEA, 2004).

Dal 2000/01 la quota di esportazioni sussidiate per i prodotti lattiero caseari comunitari è stata fissata in circa 1,9 milioni di tonnellate; le esportazioni effettive osservate nella campagna 2002/03 rappresentano pertanto l'85% di tale quota e risultano in netto aumento rispetto alla campagna precedente, quando tale incidenza era scesa al 68%. Tale situazione tende a differenziarsi in funzione del prodotto considerato. Nel caso del burro le esportazioni sussidiate hanno raggiunto il 73% della quota massima consentita: tale livello si distingue nettamente dalla situazione osservata negli anni precedenti quando il volume delle esportazioni sussidiate non superava il 50% del livello massimo consentito. Per tutti gli altri prodotti lattiero-caseari questo rapporto supera, in genere, l'80% con valori massimi per i formaggi per i quali le esportazioni sussidiate saturano quasi completamente il quantitativo disponibile (99%). I segnali più preoccupanti sono stati registrati per la categoria degli "altri prodotti lattiero-caseari" nella quale sono compresi il latte intero in polvere, il latte condensato e la caseina. Per questo gruppo di prodotti – strettamente legati alle condizioni di eccedenza strutturale del mercato comunitario – all'aumento delle importazioni sussidiate si è associata una contestuale flessione delle esportazioni che non beneficiano dei sussidi comunitari. Nel caso dei formaggi l'attenta gestione del sistema di restituzione all'esportazione ha stimolato nel recente passato una riorganizzazione del comparto dell'industria casearia che si è riflesso in un'espansione delle esportazioni non sussidiate dei formaggi prodotti nell'UE (INEA, 2004).

La gestione dell'OCM - Nella campagna 2003/04 il livello dei prezzi istituzionali assicurati ai produttori di latte è stato confermato sugli stessi valori delle campagne precedenti (tab. 3.27). In base a quanto previsto dalla riforma di Agenda 2000 e dalla successiva riforma Fischler della PAC, nella campagna di commercializzazione 2004/05 i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere sono stati diminuiti rispettivamente del 7% e del 5%, mentre è stato abolito il prezzo indicativo del latte liquido. Per le quote latte è stato previsto un incremento di 120.000

tonnellate per la Grecia da attribuire nella campagna 2004/05 che porterà il volume complessivo di quote latte disponibile per l'UE-15 a circa 119,4 milioni di tonnellate.

Tab. 3.27 - UE - Prodotti lattiero-caseari - Gestione dell'intervento*

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Prezzo indicativo latte liquido (ECU-€/100 kg) | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | - |
| Prezzo intervento burro (ECU-€/100 kg) | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 305,2 |
| Prezzo intervento LSP (ECU-€/100 kg) | 205,5 | 205,5 | 205,5 | 205,5 | 205,5 | 205,5 | 195,2 |
| Quota complessiva UE (‘000 tonnellate) | 117.494 | 117.503 | 118.490 | 118.894 | 118.894 | 118.894 | 119.375 |
| Scorte di intervento burro* (‘000 tonnellate) | 6,9 | 27,8 | 94,4 | 86,4 | 138,9 | 204,3 | 254,5 |
| Scorte di intervento LSP* (‘000 tonnellate) | 132,4 | 216,1 | 129,8 | 0,0 | 18,6 | 128,8 | 182,0 |

* Situazione al 1° aprile di ogni anno

Fonte: Commissione delle Comunità Europee

Nella campagna 2003/04 le consegne complessive di latte (118,3 milioni di tonnellate) hanno superato le quote disponibili (tab. 3.28). Nel complesso, l'eccedenza comunitaria – relativamente alla sola quota consegne – è stata di circa 1 milione di tonnellate. Peraltro, considerando che in sei paesi membri (Grecia, Spagna, Francia, Portogallo, Finlandia e Svezia) la produzione si è mantenuta su un livello inferiore a quello della quota consegne, l'esubero complessivo a fine campagna ammonta a 509.000 tonnellate. Rispetto alla precedente campagna l'esubero complessivo di latte è aumentato di circa il 10%: tale incremento è legato esclusivamente allo splafonamento registrato in Danimarca (+40% rispetto al QRG), Spagna (+71%) e Lussemburgo (+193%), dato che in tutti gli altri paesi l'esubero è diminuito. I dati ancora provvisori della campagna 2004/05 hanno evidenziato una diminuzione delle eccedenze strutturali della produzione comunitaria. Nell'UE-15 le consegne di latte sono rimaste sostanzialmente costanti, mentre l'esubero produttivo complessivo ha mostrato una flessione di circa il 20%, pur attestandosi su livelli ancora elevati (397.000 tonnellate) (tab. 3.29). I principali paesi che concorrono alla formazione di questo esubero sono, nell'ordine, la Germania (39% del totale), l'Italia (38%), l'Olanda (6%), la Spagna (6%) e l'Austria (3%). Quindi, nonostante l'incremento di quota apportato da Agenda 2000, alcuni paesi manifestano ancora una eccedenza strutturale: in particolare, le consegne di latte italiano hanno superato di quasi il 4% il QRG. Nel complesso, il prelievo attribuito ai 10 paesi membri con produzioni eccedentarie ha raggiunto i 356 milioni di euro (-7% rispetto alla campagna 2003/04); a Germania e Italia sono attribuiti oltre i 3/4 del prelievo complessivo. Questa situazione di surplus produttivo rispetto alle quote assegnate è presente nonostante il numero di allevamenti comunitari di vacche da latte sia sceso sotto le 500.000 unità (-6% rispetto al 2003/04), un livello significativamente inferiore a quello registrato alla fine degli anni novanta (700.000). Nei prossimi anni l'ulteriore uscita dei produttori dal comparto potrebbe essere favorita dall'entrata a regime della riforma della PAC di Fischler (L'Informatore Agrario, 2004). Nei 10 nuovi Stati membri dell'UE la produzione non ha superato le quote disponibili: tale situazione è peraltro stata influenzata dal conteggio delle consegne di latte per un periodo di soli 11 mesi.

Tab. 3.28 - UE - Consegne di latte e superamento delle quote nella campagna 2003/04 ('000 t)

| | Consegne | Correzione per grasso | Consegne totali | Quota garantita | Eccedenza | Prelievo imputato (*000 €) |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------|
| Belgio | 3.039 | 231 | 3.271 | 3.266 | 4,2 | 1.507 |
| Danimarca | 4.489 | 0 | 4.489 | 4.455 | 34,1 | 12.149 |
| Germania | 27.228 | 905 | 28.132 | 27.762 | 370,2 | 131.891 |
| Grecia | 669 | 20 | 690 | 700 | -9,9 | 0 |
| Spagna | 5.936 | 88 | 6.023 | 6.070 | -47,2 | 0 |
| Francia | 23.031 | 515 | 23.546 | 23.901 | -354,8 | 0 |
| Irlanda | 5.280 | 138 | 5.418 | 5.391 | 26,9 | 9.579 |
| Italia | 10.747 | 0 | 10.747 | 10.278 | 468,5 | 166.913 |
| Lussemburgo | 257 | 13 | 270 | 269 | 1,8 | 659 |
| Olanda | 10.710 | 339 | 11.049 | 10.997 | 51,4 | 18.321 |
| Austria | 2.652 | 77 | 2.729 | 2.641 | 87,8 | 31.287 |
| Portogallo | 1.833 | 37 | 1.870 | 1.934 | -63,8 | 0 |
| Finlandia | 2.398 | 0 | 2.398 | 2.399 | -1,2 | 0 |
| Svezia | 3.216 | 0 | 3.216 | 3.300 | -83,7 | 0 |
| Regno Unito | 14.449 | 4 | 14.453 | 14.429 | 24,3 | 8.674 |
| UE-15 | 115.935 | 2.367 | 118.302 | 117.793 | 509 | 380.980 |

Fonte: Commissione delle Comunità Europee

Tab. 3.29 - UE - Consegne di latte e superamento delle quote nella campagna 2004/05* ('000 t)

| | Consegne | Correzione per grasso | Consegne totali | Quota garantita | Eccedenza | Prelievo imputato (*000 €) |
|-----------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| Belgio | 3.056 | 238 | 3.295 | 3.271 | 24,1 | 8.025 |
| Danimarca | 4.457 | 0 | 4.457 | 4.455 | 1,7 | 567 |
| Germania | 27.214 | 962 | 28.176 | 27.762 | 413,6 | 137.613 |
| Grecia | 695 | 27 | 722 | 820 | -97,5 | 0 |
| Spagna | 6.001 | 119 | 6.120 | 6.052 | 68,2 | 22.695 |
| Francia | 23.156 | 487 | 23.643 | 23.905 | -262,0 | 0 |
| Irlanda | 5.272 | 165 | 5.437 | 5.392 | 45,5 | 15.137 |
| Italia | 10.636 | 29 | 10.665 | 10.257 | 408,0 | 135.752 |
| Lussemburgo | 258 | 13 | 271 | 269 | 2,3 | 768 |
| Olanda | 10.705 | 366 | 11.071 | 11.001 | 69,4 | 23.104 |
| Austria | 2.594 | 85 | 2.678 | 2.642 | 36,0 | 11.987 |
| Portogallo | 1.876 | 43 | 1.919 | 1.935 | -15,8 | 0 |
| Finlandia | 2.352 | 0 | 2.352 | 2.400 | -47,9 | 0 |
| Svezia | 3.205 | 0 | 3.205 | 3.300 | -95,3 | 0 |
| Regno Unito | 14.179 | 88 | 14.267 | 14.421 | -153,3 | 0 |
| UE-15 | 115.655 | 2.621 | 118.276 | 117.879 | 397,2 | 355.647 |
| Repubblica Ceca | 2.390 | 0 | 2.390 | 2.616 | -225,3 | 0 |
| Estonia | 516 | 0 | 516 | 554 | -38,5 | 0 |
| Cipro | 128 | 2 | 129 | 141 | -11,9 | 0 |
| Lettonia | 445 | 15 | 460 | 632 | -172,6 | 0 |
| Lituania | 1.083 | 25 | 1.108 | 1.303 | -195,2 | 0 |
| Ungheria | 1.454 | 2 | 1.457 | 1.783 | -325,9 | 0 |
| Malta | 42 | n.d. | 42 | 49 | -6,8 | 0 |
| Polonia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Slovenia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Slovacchia | 862 | 14 | 877 | 1.003 | -126,5 | 0 |
| NSM | 6.920 | 58 | 6.978 | 8.081 | -1.102,8 | 0 |
| UE-25 | 122.575 | 2.679,202 | 125.254 | 125.960 | -706 | 355.647 |

* Dati provvisori

Fonte: Commissione delle Comunità Europee

Tab. 3.30 - Italia - La gestione del regime delle quote (tonnellate)

| | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04* |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Consegne accertate ⁽¹⁾ | 10.401.167 | 10.176.370 | 10.493.545 | 10.760.000 | 10.811.010 | 10.686.918 |
| Quota nazionale consegne | 9.698.399 | 9.703.974 | 10.094.846 | 10.316.482 | 10.266.116 | 10.253.625 |
| Esubero attribuito ⁽²⁾ | 672.131 | 477.011 | 429.166 | 435.613 | 651.229 | 491.926 |
| Prelievo nazionale ⁽³⁾ | 239,5 | 170,0 | 152,0 | 155,2 | 232,0 | 175,3 |
| Esubero: | | | | | | |
| <i>numero produttori</i> | 34.854 | 25.715 | 21.285 | 19.608 | 19.406 | 15.458 |
| <i>quantità</i> | 1.555.166 | 1.230.815 | 1.018.645 | 1.007.135 | 1.109.848 | 842.192 |
| Esubero non compensato: | | | | | | |
| <i>numero produttori</i> | 14.043 | 8.113 | 8.525 | 7.482 | 11.793 | 2.162 |
| <i>quantità</i> | 672.131 | 477.011 | 429.166 | 435.613 | 651.229 | 491.926 |
| Esubero compensato: | | | | | | |
| <i>numero produttori</i> | 20.811 | 17.602 | 12.760 | 12.126 | 7.613 | 13.296 |
| <i>quantità</i> | 883.035 | 753.804 | 589.479 | 571.522 | 458.619 | 350.266 |
| di cui: | | | | | | |
| <i>montagna</i> | 197.695 | 185.013 | 176.081 | 186.030 | 199.681 | 202.893 |
| <i>taglio quota B</i> | 572.766 | 440.690 | 370.333 | 331.585 | 258.938 | 91.306 |
| <i>zone svantaggiate</i> | 81.731 | 57.533 | 43.065 | 53.907 | 0 | 36.012 |
| <i>esubero < 5% quota A</i> | 23.487 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>altre</i> | 7.356 | 51.368 | 0 | 0 | 0 | 20.056 |

* Provvisorio

(1) Il dato delle consegne 1999/2000 è rettificato per il contenuto in grasso

(2) L'esubero attribuito non coincide con la differenza tra consegne accertate e quota nazionale consegne per via della mobilità consegne/vendite dirette e nelle ultime due campagne anche per un consistente volume di quote non ancora assegnate

(3) In milioni di euro

Fonte: elaborazioni INEA su dati AIMA/AGEA

Nonostante l'ulteriore esubero produttivo la gestione delle quote latte in Italia mette in evidenza alcuni segnali positivi. Nella campagna 2003/04 le consegne di latte sono, infatti, diminuite di circa l'1% a fronte di una stabilità del QRG⁶⁰ (tab. 3.30). Tale situazione si è riflessa in una riduzione del 24% dell'esubero attribuito all'Italia, che si è attestato su un livello di poco inferiore a 492.000 tonnellate. Il risultato assume una significativa importanza se viene confrontato con i notevoli esuberi registrati nella campagna precedente e nelle ultime campagne degli anni novanta. Alla modesta flessione produttiva registrata in Italia si affianca anche una diminuzione delle aziende soggette al pagamento del prelievo (-82%): a fronte di quasi 15.500 produttori in esubero quelli non compensati raggiungono, infatti, le 2.162 unità. Il prelievo attribuito è risultato quindi inferiore del 24% rispetto a quello imputato nella precedente campagna. L'effetto più vistoso di questa situazione è il notevole incremento del prelievo medio attribuito a ciascuna azienda, dato che la contrazione del prelievo globale è risultata meno che proporzionale di quella dei produttori non compensati. In media, nella campagna 2003/04, a ognuno di questi allevatori è stato attribuito un prelievo di circa 81.000 euro. Il problema delle quote latte in Italia tenderebbe quindi ad assumere una spiccata dicotomia: da una parte la maggioranza degli allevatori che gestisce l'azienda rispettando i QRI e dall'altra parte un gruppo contenuto di produttori (circa il 4% del totale) che continuano a operare al di fuori del sistema normativo e non sono disposti a sanare il prelievo accumulato nelle precedenti campagne.

Nel 2003 sono stati osservati dei positivi segnali per quanto riguarda gli scambi con l'estero di prodotti lattiero-caseari dopo la negativa congiuntura registrata nel biennio 2001-02. In

60 I dati ancora provvisori della campagna 2004/05 evidenzerebbero una ulteriore flessione delle consegne di latte. Tuttavia recenti analisi sulle consegne di latte nei primi mesi della nuova campagna (2005/06) segnalano una inversione di tendenza con l'aumento della produzione e delle importazioni soprattutto di latte sfuso (Pieri, 2005).

particolare, risulta evidente l'incremento delle esportazioni comunitarie dei principali prodotti derivati dal latte: su base annua le esportazioni in quantità di burro sono, infatti, cresciute di oltre il 40% e quelle di latte scremato in polvere del 38%, mentre variazioni più contenute sono state osservate per i formaggi (+5%). A determinare questa positiva espansione dei flussi verso l'estero ha contribuito in misura determinante la domanda proveniente dai paesi dell'Europa orientale e del Nord Africa. In presenza di una richiesta interna stazionaria la possibilità di collocare all'estero le produzioni comunitarie diventa un fattore di primaria importanza per garantire equilibrio alle diverse produzioni lattiero-casearie. In particolare, nel caso dei formaggi diventa necessario un ulteriore sviluppo delle esportazioni non sussidiate che risultano possibili anche per quei formaggi non tipici che – in virtù della progressiva diminuzione del prezzo del latte e della concentrazione produttiva – possono essere venduti a prezzi competitivi (Osservatorio Latte-ISMEA, 2003). In controtendenza risultano le esportazioni di latte intero in polvere e latte condensato che sono diminuite, in quantità, rispettivamente del 3% e del 9%. Le importazioni di burro hanno subito una modesta flessione rispetto al 2002 (-1%), mentre è stata registrata una crescita di circa il 12% in quantità delle importazioni di formaggi. Va peraltro ricordato che la sostanziale saturazione dei consumi interni contribuisce al mantenimento delle importazioni su livelli nettamente inferiori a quelli osservati per i flussi di esportazione. In particolare i consumi apparenti di burro e di latte intero in polvere sono diminuiti, mentre per i formaggi l'incremento non ha superato l'1% (Osservatorio Latte-ISMEA, 2004).

Nonostante l'incremento delle esportazioni, anche nel 2003 è proseguita la crescita delle scorte di intervento per il burro e il latte scremato in polvere. Tale andamento è stato favorito da una sostanziale stazionarietà dei consumi interni e dal progressivo aumento delle consegne di latte nell'UE. Questa tendenza è continuata anche nel 2004: rispetto al 2002, quindi, la crescita delle scorte di burro è stata di oltre l'80%, mentre le scorte di latte in polvere sono quasi decuplicate in soli due anni. In particolare, per quest'ultimo prodotto si è interrotto il trend di riduzione delle scorte di intervento iniziato tra la fine degli anni novanta e il 2001, tanto che nel mese di luglio 2003 è stato raggiunto un picco di circa 215.000 tonnellate, il livello più elevato dal 1999. L'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro potrebbe aver impedito un pieno sviluppo delle potenzialità esportative delle produzioni comunitarie, riflettendosi in un incremento delle scorte di intervento.

La normativa italiana per la gestione delle quote latte - L'incremento di quota assegnato all'Italia con la riforma di Agenda 2000 non ha assorbito l'esubero produttivo a livello nazionale. Un ruolo significativo nella gestione delle quote latte deve essere attribuito alla recente normativa nazionale in materia: con la campagna 2003/04 è, infatti, iniziata l'applicazione della L. 119/2003, il nuovo strumento legislativo che si propone di gestire in maniera organica la complessa problematica delle quote latte in Italia. In particolare tale legge prevede alcuni elementi di sostanziale novità rispetto al passato.

A partire dalla campagna 2003/04 a ogni produttore è stata assegnata una sola quota aziendale che deriva dalla somma delle precedenti quote A e B. Viene inoltre confermato lo strumento di revoca per la mancata o incompleta produzione in base al quale la produzione aziendale di latte non deve essere inferiore al 70% del livello di quota posseduta. Le quote revocate nelle aree di montagna, in quelle svantaggiate e nelle isole sono riattribuite alle aree di provenienza, mentre le altre quote sono attribuite alle regioni a cui afferivano fino a copertura del quantitativo di latte prodotto in esubero⁶¹. Viene inoltre istituito un piano nazionale di abbandono e riconversione della produzione che alimenta le riserve regionali.

⁶¹ Nella riattribuzione delle quote le regioni devono seguire dei criteri di priorità privilegiando: i produttori che hanno subito il taglio della quota B; i giovani imprenditori compresi quelli non titolari di quota; altri soggetti stabiliti in base a criteri oggettivi definiti dalle regioni. Non possono beneficiare delle nuove assegnazioni i soggetti che in passato avevano venduto o affittato le proprie quote.

La legge stabilisce che, nel caso di superamento della quota da parte delle aziende conferenti, gli acquirenti devono provvedere con cadenza mensile al versamento all'AGEA delle trattenute sul pagamento del latte consegnato dai produttori in esubero⁶². A tale riguardo, lo scopo del legislatore è di rendere immediato l'effetto dello splafonamento attraverso la riduzione del prezzo ricevuto dall'azienda agricola per il conferimento del latte. Tuttavia, tale sistema potrebbe incidere negativamente sulla redditività delle aziende zootecniche e favorire la diffusione di comportamenti elusivi (Osservatorio Latte-ISMEA, 2003).

Il cosiddetto sistema di compensazione viene inoltre sostituito dalla restituzione a fine campagna del prelievo versato in eccesso. Al termine di ogni periodo di commercializzazione l'AGEA contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo versato dagli acquirenti, calcola il prelievo nazionale da versare all'UE e determina l'ammontare del prelievo versato in eccesso dai produttori. Da quest'ultimo importo sarà accantonata una quota destinata a eventuali restituzioni legate a contenzioni amministrative e giurisdizionali, mentre la rimanente quota verrà ripartita tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo in base alle seguenti priorità: produttori per i quali il prelievo risulta indebitamente riscosso o non dovuto; titolari di aziende ubicate in zone di montagna o svantaggiate; allevamenti per i quali è stato decretato il blocco della movimentazione degli animali da parte dell'autorità sanitaria. Un eventuale ammontare residuo sarà ripartito tra i produttori che hanno subito il taglio della quota B; tra i produttori che hanno superato del 20% il QRI; tra tutti gli altri produttori⁶³.

Una delle principali novità introdotte dalla L. 119/2003 riguarda la possibilità di trasferire i QRI tra province e regioni diverse nella misura massima del 70% della quota originaria nella campagna 2003/04. Tale percentuale viene ridotta al 50% nel caso di quote possedute da aziende localizzate nelle regioni insulari. Nel caso delle aree di montagna le quote potranno essere trasferite solo ad aziende ubicate in zone montane, mentre per le zone svantaggiate il trasferimento andrà a favore di aziende ubicate in zone svantaggiate o di montagna⁶⁴. Gli allevatori della pianura padana avevano da tempo manifestato l'interesse per una sostanziale mobilità delle quote latte sul territorio nazionale spinti dalla necessità di regolarizzare la propria posizione, aumentare la dimensione della mandria – contestualmente a un corrispondente incremento della quota posseduta – e realizzare migliori economie di scala. D'altra parte, i produttori delle aree a minore densità di allevamento chiedevano garanzie per la tutela dei bacini di produzione regionali al fine di promuovere l'allevamento da latte in specifiche aree dove le caratteristiche territoriali non garantivano produzioni alternative (INEA, 2004). L'impostazione della norma tutela solo in parte i produttori delle aree meno vocate del paese: con la nuova legge vengono potenzialmente favoriti i produttori padani e quelli che, in genere, dispongono di maggiori disponibilità finanziarie e possono acquisire i QRI nelle altre regioni. Per tutelare i produttori delle regioni del Centro-sud sono stati inseriti nella legge i vincoli relativi al trasferimento dei QRI nelle zone montane e svantaggiate e il livello massimo del QRI soggetto a trasferimento tra aziende ubicate in regioni diverse⁶⁵.

62 *In deroga a quanto riportato, nelle prime due campagne di applicazione il prelievo mensile è applicato in forma ridotta rispettivamente del 5% e 10% per le aziende ubicate nelle aree di montagna e in quelle svantaggiate e per i produttori ai quali è stata tagliata la quota B.*

63 *Nelle prime due campagne potranno accedere a questo beneficio anche i produttori che hanno superato di oltre il 100% il QRI. Inoltre con la L. 204/2004 sono stati inseriti tra i soggetti beneficiari anche i produttori che utilizzano interamente la propria produzione di latte per la trasformazione in prodotti DOP.*

64 *In materia di affitto temporaneo dei QRI senza terra la L. 204/2004 stabilisce che l'affitto è relativo esclusivamente ad aziende localizzate in zone di produzione omogenee. In pratica quindi il trasferimento potrà avvenire anche tra regioni differenti purché le aziende appartengano alla medesima tipologia territoriale.*

65 *Con la successiva L. 204/2004 viene prevista, inoltre, la possibilità di modificare i limiti percentuali al trasferimento dei QRI tra aziende ubicate in regioni diverse in caso di riduzione delle quote regionali a un livello inferiore al 70% del latte effettivamente prodotto.*

Analizzando i primi dati relativi alla compravendita di quote nella campagna 2004/05 si evidenzia peraltro che non vi è stato il temuto travaso di quote dalle regioni meridionali a quelle settentrionali⁶⁶. Nella campagna considerata il volume di quote di produzione oggetto di compravendita è stato complessivamente pari a circa 527.000 tonnellate costituite per la quasi totalità da quote consegnate (Osservatorio Latte-ISMEA, 2004). Il volume di quote vendute oltre i confini regionali ammonta a circa 122.000 tonnellate: solo in Lombardia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna lo scambio di quote con altre regioni presenta un saldo attivo, mentre in Sardegna tale saldo risulta nullo. Inoltre, rispetto al bacino di circa 1,4 milioni di tonnellate, le quote trasferite dalle regioni del Sud a quelle del Nord si sono attestate su circa 20.000 tonnellate. Le regioni dove il saldo risulta maggiormente negativo sono il Veneto (-30.400 tonnellate) e il Lazio (-37.600 tonnellate). Considerando due regioni a elevata intensità produttiva come Veneto e Lombardia appaiono evidenti le differenti scelte effettuate dagli allevatori di vacche da latte. Nel caso del Veneto è chiara una tendenza al ridimensionamento della quota complessiva regionale, confermato anche dalla progressiva diminuzione del numero di allevamenti negli ultimi anni. In Lombardia si osserva invece un'ulteriore specializzazione nella produzione lattiero-casearia: in particolare i produttori lombardi hanno acquisito quote soprattutto in Veneto, Lazio e Campania. Tra gli effetti, diretti e indiretti, generati dal regime di libero scambio vi sono l'aumento del numero di contratti e del volume di diritti trasferiti, il livellamento del prezzo delle quote a livello nazionale, la riduzione degli spazi disponibili per la compensazione di fine periodo, la diminuzione del numero di allevamenti (L'Informatore Agrario, 2004 e 2005).

La L. 119/2003 ha proposto anche una soluzione per la riscossione del superprelievo dovuto dai produttori di latte che avevano superato le quote loro assegnate nelle campagne di commercializzazione comprese tra il 1995/96 e il 2001/02⁶⁷. Tali soggetti – nel caso in cui siano in regola con gli obblighi e i tempi di pagamento del prelievo relativo alla campagna 2002/03 – possono rateizzare in 14 anni e senza interessi l'importo loro attribuito. Il decreto ministeriale del 30 luglio 2003 aveva fissato al 15 novembre 2003 il termine ultimo per provvedere alla rateizzazione del superprelievo. Tuttavia, per consentire alla maggior parte degli allevatori di regolarizzare la propria posizione, il termine di presentazione della domanda per accedere ai benefici della rateizzazione è stato posticipato al 15 luglio 2004⁶⁸. I primi dati disponibili evidenziano che circa il 40% dei produttori non in regola non ha ancora presentato nessuna richiesta per sanare la propria situazione; a tali produttori corrisponderebbe circa il 70% del prelievo rateizzabile. Si tratta, quindi, di una parte di produttori – localizzata soprattutto nelle regioni padane – che continua a operare al di fuori dei limiti stabiliti dalla normativa vigente (L'Informatore Agrario, 2004).

Una importante novità nella gestione del regime delle quote latte in Italia è stata apportata da una serie di sentenze emesse da tribunali di diversi ordini di giudizio (Suprema Corte di Giustizia europea⁶⁹, TAR regionali e tribunali ordinari). Tali sentenze hanno respinto i ricorsi presentati dai

66 Un ruolo su questo andamento potrebbe derivare anche dall'inserimento del latte nel regime di pagamento unico. In questo caso l'importo di riferimento verrà calcolato in base al QRI disponibile all'azienda al 31 marzo 2006 e al volume della produzione commercializzata nella campagna 2005/06. È ipotizzabile quindi che i produttori tendano a conservare i QRI in loro possesso in modo da poter beneficiare di titoli di maggior valore. Tale situazione avrebbe provocato anche una sostanziale stasi del mercato dell'affitto di quote latte nel corso del 2005 (L'Informatore Agrario, 2005). Solo con il decreto ministeriale del 21 ottobre 2005 si è cercato di contrastare il blocco degli affitti delle quote latte. Tale strumento normativo ha infatti previsto che il calcolo del pagamento supplementare sia basato solo sul quantitativo di riferimento disponibile al 31 marzo 2006. Inoltre i produttori di latte che cedono in affitto la propria quota potranno chiedere l'applicazione della clausola delle circostanze eccezionali (con riferimento all'art. 19 del Regolamento (CE) n. 795/2004).

67 Le multe ammontano a quasi 1,1 milioni di euro e interessano 25.778 produttori.

68 Una sentenza del TAR del Lazio aveva sospeso l'efficacia dei decreti ministeriali con i quali erano state prorogate le scadenze per la presentazione delle domande di rateizzazione. Con successivo decreto ministeriale è stato ribadito che le domande presentate entro il 10 novembre 2004 e istruite entro il 15 novembre successivo sono considerate valide a tutti gli effetti.

69 La sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 marzo 2004 ha stabilito, tra le altre cose, che le procedure utilizzate in Italia per eseguire gli accertamenti retroattivi sull'assegnazione dei QRI, di determinazione della produzione commercializzata e degli importi del prelievo supplementare sono compatibili con i principi generali dell'ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, la

produttori di latte che dovevano pagare le multe per gli eccessi produttivi registrati nelle campagne passate. In particolare, è stato stabilito che gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati ai tribunali amministrativi e non a quelli ordinari, rendendo quindi più difficili le sospensive dei versamenti delle sanzioni (L'Informatore Agrario, 2004). Inoltre, il TAR di Brescia ha affermato la legittimità del prelievo supplementare e del sistema dei versamenti mensili introdotti con la L. 119/2003. Questa serie di sentenze era destinata a proseguire il ripristino di un quadro legale nel settore delle quote latte dopo anni di incertezze. Tuttavia nella legge finanziaria 2005 è stato presentato un emendamento (n. 551) che riassegnava competenza ai tribunali ordinari permettendo di presentare i ricorsi contro il sistema dei prelievi anche ai giudici di pace. Tale scelta contrastava con la politica di rigore introdotta con la L. 119/2003 e ha suscitato le proteste di tutti quegli operatori del settore che da sempre hanno rispettato le norme in materia di quote latte o avevano pagato il prelievo supplementare. Nella versione definitiva della legge finanziaria 2005 la norma è stata ulteriormente modificata stabilendo che per i contenziosi avviati dopo l'entrata in vigore della L. 119/2003 la competenza rimane ai tribunali amministrativi.

Va infine ricordato che il ricorso ai tribunali ordinari per ottenere una sentenza sospensiva è la principale causa che rischia di far fallire il sistema di riscossione dei prelievi mensili predisposto dalla L. 119/2003. I primi dati disponibili hanno, infatti, evidenziato che i versamenti da parte dei primi acquirenti italiani procedono in modo significativamente ridotto. Le inadempienze si concentrano principalmente nelle regioni padane (Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli V. Giulia), mentre le percentuali più elevate di versamento del prelievo rispetto al quantitativo atteso sono state registrate nelle Province autonome di Trento e Bolzano, in Sardegna, Liguria e Umbria.

*La spesa per l'OCM*⁷⁰ - I dati dell'esercizio finanziario 2004 evidenziano una diminuzione consistente della spesa FEOGA-Garanzia sostenuta per la gestione dell'OCM latte (-25% rispetto all'anno precedente). Il volume di spesa si è portato poco al di sopra dei 2.000 milioni di euro, rispetto ai 3.000 milioni del 2003 (tab. 3.31). A determinare questo andamento hanno contribuito principalmente alcuni fattori:

- il finanziamento destinato alle restituzioni alle esportazioni è sceso a circa 1.490 milioni di euro con una diminuzione di quasi il 7% su base annua⁷¹. Tale flessione è direttamente legata alle decisioni del Comitato di gestione di ridurre gli importi unitari destinati ai principali prodotti lattiero-caseari e appare particolarmente evidente nel caso della categoria "altri prodotti". Solo per il burro la spesa per le restituzioni evidenzia una modesta crescita (+3%);
- una flessione della spesa è stata rilevata anche nel caso della gestione degli ammassi di burro, latte scremato in polvere e formaggi dopo la notevole crescita osservata nel 2002, quando la pesantezza della domanda internazionale aveva fortemente ostacolato l'immissione delle eccedenze produttive sui mercati esteri;
- una significativa diminuzione della spesa è relativa alla partecipazione finanziaria dei produttori e quindi alla riscossione del prelievo supplementare dovuto da alcuni Stati membri per le campagne precedenti. Nel bilancio FEOGA 2004 l'ammontare relativo a questa voce raggiunge i 490 milioni di euro e deriva, soprattutto, dal superprelievo dovuto da Italia (279 milioni di euro), Germania (130) e Austria (31).

Corte ha ribadito che il QRI viene calcolato e attribuito al produttore in funzione del volume di latte commercializzato in un determinato periodo di riferimento.

⁷⁰ Nel bilancio 2004 è stata adottata una nuova riclassificazione delle voci di spesa, di cui si è tenuto conto nella realizzazione delle tabelle 3.31 e 3.32. Per questo motivo non è possibile procedere ad un confronto diretto con i dati contenuti nelle corrispondenti tabelle delle precedenti edizioni di questo Rapporto.

⁷¹ Le restituzioni alle esportazioni rappresentano la principale voce di bilancio nell'ambito delle spese destinate all'OCM dei prodotti lattiero-caseari e incidono per quasi i 3/4 del totale.

Tab. 3.31 - Prodotti lattiero-caseari - Spese FEOGA-Garanzia per tipo di intervento

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | milioni € | (%) | milioni € | (%) | milioni € | (%) | milioni € | (%) | milioni € | (%) |
| Restituzioni alle esportazioni | 1.671,0 | 65,7 | 1.106,5 | 58,0 | 1.159,6 | 49,1 | 1.595,3 | 57,1 | 1.494,9 | 75,0 |
| burro e buttermilk | 337,8 | 13,3 | 335,6 | 17,6 | 382,0 | 16,2 | 555,4 | 19,9 | 572,2 | 28,7 |
| polvere di latte scremato | 275,9 | 10,8 | 81,7 | 4,3 | 57,7 | 2,4 | 165,4 | 5,9 | 130,6 | 6,6 |
| formaggi | 226,1 | 8,9 | 236,2 | 12,4 | 221,1 | 9,4 | 270,5 | 9,7 | 250,7 | 12,6 |
| altri prodotti | 831,1 | 32,7 | 452,9 | 23,8 | 498,9 | 21,1 | 604,1 | 21,6 | 541,5 | 27,2 |
| Ammasso di latte scremato in polvere | -282,8 | -11,1 | -13,5 | -0,7 | 85,8 | 3,6 | 60,8 | 2,2 | -11,5 | -0,6 |
| Aiuti all'utilizzazione di latte scremato | 707,8 | 27,8 | 480,1 | 25,2 | 446,0 | 18,9 | 584,2 | 20,9 | 591,4 | 29,7 |
| aiuto al latte scremato trasformato in caseina | 343,0 | 13,5 | 262,4 | 13,8 | 192,8 | 8,2 | 317,4 | 11,4 | 352,4 | 17,7 |
| aiuto al latte scremato destinato all'al. animale | 364,7 | 14,3 | 217,2 | 11,4 | 253,2 | 10,7 | 266,8 | 9,5 | 239,0 | 12,0 |
| Ammasso del burro e della crema | 81,7 | 3,2 | -33,1 | -1,7 | 300,0 | 12,7 | 158,8 | 5,7 | -18,2 | -0,9 |
| Altre misure relative ai grassi butirrici | 449,1 | 17,7 | 460,1 | 24,1 | 458,9 | 19,4 | 444,4 | 15,9 | 401,5 | 20,1 |
| Ammasso di formaggi | 85,1 | 3,3 | 64,1 | 3,4 | 68,5 | 2,9 | 51,6 | 1,8 | 34,7 | 1,7 |
| Altre misure di smaltimento | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Partecipazione finanziaria dei produttori lattieri | -161,3 | -6,3 | -148,3 | -7,8 | -150,4 | -6,4 | -91,9 | -3,3 | -490,1 | -24,6 |
| Altro* | -6,3 | -0,2 | -9,2 | -0,5 | -8,3 | -0,4 | -7,1 | -0,3 | -9,3 | -0,5 |
| Totale | 2.544,3 | 100,0 | 1.906,6 | 100,0 | 2.360,0 | 100,0 | 2.796,2 | 100,0 | 1.993,4 | 100,0 |
| Italia | | | | | | | | | | |
| Restituzioni alle esportazioni | 26,1 | 20,9 | 22,3 | 24,3 | 21,5 | 16,9 | 17,2 | 11,6 | 19,3 | - |
| burro e buttermilk | 4,6 | 3,7 | 2,5 | 2,7 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 3,6 | - |
| polvere di latte scremato | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| formaggi | 21,5 | 17,2 | 19,7 | 21,5 | 19,9 | 15,7 | 15,7 | 10,6 | 15,6 | - |
| altri prodotti | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - |
| Ammasso di latte scremato in polvere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aiuti all'utilizzazione di latte scremato | 17,0 | 13,6 | 30,9 | 33,7 | 36,6 | 28,8 | 41,8 | 28,1 | 37,2 | - |
| aiuto al latte scremato trasformato in caseina | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| aiuto al latte scremato destinato all'al. animale | 17,0 | 13,6 | 30,9 | 33,7 | 36,6 | 28,8 | 41,8 | 28,1 | 37,2 | - |
| Ammasso del burro e della crema | -7,1 | -5,7 | -17,8 | -19,4 | -2,6 | -2,0 | 34,9 | 23,5 | -31,1 | - |
| Altre misure relative ai grassi butirrici | 9,9 | 7,9 | 8,0 | 8,7 | 7,3 | 5,8 | 8,4 | 5,6 | 6,1 | - |
| Ammasso di formaggi | 79,0 | 63,3 | 59,1 | 64,5 | 64,0 | 50,4 | 48,3 | 32,5 | 31,9 | - |
| Altre misure | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Partecipazione finanziaria dei produttori lattieri | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | -1,1 | -278,7 | - |
| Altro* | -0,1 | -0,1 | -10,8 | -11,8 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | - |
| Totale | 124,8 | 100,0 | 91,6 | 100,0 | 126,9 | 100,0 | 148,7 | 100,0 | -215,4 | - |

* La voce comprende le restituzioni alle esportazioni per i prodotti al di fuori dell'Allegato I

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

La spesa FEOGA-Garanzia per i prodotti lattiero-caseari è concentrata principalmente nelle aree a maggiore vocazione produttiva: Francia, Olanda, Belgio e Germania assorbono complessivamente poco meno dei 3/4 delle erogazioni di bilancio nell'ambito dell'OCM latte (tab. 3.32). Una incidenza significativa è inoltre relativa alla spesa per Danimarca e Regno Unito. Per l'Italia la spesa per il 2004 evidenzia un flusso negativo (-208 milioni di euro) al quale hanno contribuito sia la riduzione delle spese per l'ammasso di burro e crema che, soprattutto, i prelievi imputati per il superamento del QRG nelle annate precedenti (-279 milioni di euro). Gli aiuti per il latte scremato in polvere si sono mantenuti anche nel biennio 2003-04 su livelli sostenuti e riflettono un incremento dei consumi di questo prodotto negli allevamenti. Viene inoltre segnalata una flessione delle esportazioni sussidiate e degli aiuti all'ammasso per i formaggi strettamente legata alla progressiva crescita delle esportazioni di formaggi e latticini sui mercati esteri.

Tab. 3.32 - UE - Prodotti lattiero-caseari - Spese FEOGA-Garanzia per paese membro

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| Belgio | 205,6 | 7,3 | 206,1 | 9,8 | 217,9 | 8,6 | 269,3 | 8,9 | 305,9 | 13,5 |
| Danimarca | 230,4 | 8,2 | 145,0 | 6,9 | 188,1 | 7,4 | 209,3 | 6,9 | 179,0 | 7,9 |
| Germania | 309,6 | 11,0 | 213,2 | 10,2 | 270,6 | 10,7 | 416,4 | 13,7 | 230,2 | 10,2 |
| Grecia | -2,7 | -0,1 | -2,3 | -0,1 | 2,3 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -1,3 | -0,1 |
| Spagna | 27,9 | 1,0 | 31,8 | 1,5 | 73,4 | 2,9 | 61,2 | 2,0 | 63,7 | 2,8 |
| Francia | 748,5 | 26,5 | 517,7 | 24,7 | 538,6 | 21,2 | 590,6 | 19,5 | 516,1 | 22,8 |
| Irlanda | 214,8 | 7,6 | 187,4 | 8,9 | 269,3 | 10,6 | 326,4 | 10,8 | 288,7 | 12,7 |
| Italia | 129,4 | 4,6 | 95,8 | 4,6 | 129,7 | 5,1 | 153,7 | 5,1 | -208,1 | -9,2 |
| Lussemburgo | -0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | -0,4 | 0,0 |
| Olanda | 756,7 | 26,8 | 512,6 | 24,4 | 573,6 | 22,6 | 699,1 | 23,0 | 598,4 | 26,4 |
| Austria | 9,1 | 0,3 | -24,0 | -1,1 | -20,3 | -0,8 | -20,7 | -0,7 | -17,5 | -0,8 |
| Portogallo | 3,4 | 0,1 | -3,3 | -0,2 | 13,2 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 7,6 | 0,3 |
| Finlandia | 74,8 | 2,6 | 47,7 | 2,3 | 56,2 | 2,2 | 67 | 2,2 | 73,4 | 3,2 |
| Svezia | 3,2 | 0,1 | 30,1 | 1,4 | 25,9 | 1,0 | 33 | 1,1 | 41,9 | 1,9 |
| Regno Unito | 117,1 | 4,1 | 138,7 | 6,6 | 201,5 | 7,9 | 228,8 | 7,5 | 190,9 | 8,4 |
| 10 NSM UE | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,0 | -0,2 |
| UE | 2.826,7 | 100,0 | 2.096,8 | 100,0 | 2.539,4 | 100,0 | 3.033,8 | 100,0 | 2.264,7 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

3.10 Carni bovine

Prodotti interessati: animali vivi; carne fresca, refrigerata e surgelata; carne secca e affumicata; prodotti a base di carne; frattaglie e grassi.

Il funzionamento dell'OCM - L'OCM carni bovine non ha subito variazioni di rilievo rispetto a quanto previsto nell'anno passato (INEA, 2004). La normativa di riferimento di base è il Regolamento (CE) n. 1254/1999 che stabilisce misure di intervento legate all'andamento dei prezzi nonché una serie piuttosto articolata di aiuti diretti finalizzati, nelle intenzioni esplicitate dal legislatore, ad attutire gli effetti della graduale riduzione del livello del sostegno al mercato.

Con la riforma di Agenda 2000 a partire dal 1° luglio 2002 l'aiuto all'*ammasso privato* a favore degli operatori commerciali che si impegnano a non immettere il prodotto sul mercato ed a stoccarlo a proprie spese è diventato la forma di intervento preferenziale (INEA, 2004). Tali aiuti possono essere concessi quando il prezzo medio del mercato comunitario è inferiore al 103% del prezzo di base stabilito in 2.224 €/t.

Il meccanismo di *acquisto pubblico* rimane in piedi solo come "rete di sicurezza" e scatta nel momento in cui per due settimane di seguito il prezzo medio di mercato all'interno di uno Stato membro, o di una regione di esso, scende al di sotto di 1.560 €/t. L'acquisto pubblico, che si realizza attraverso procedure di asta che prendono in considerazione solo le offerte inferiori o uguali al prezzo medio di mercato (eventualmente maggiorato in base a criteri oggettivi), riguarda solo la carne proveniente da animali maschi e prosegue fino a quando il prezzo di mercato non si ristabilisce oltre 1.560 €/t per almeno una settimana.

Gli Stati membri sono tenuti alla rilevazione settimanale dei prezzi e, sulla base di una classificazione delle carcasse che prende in considerazione al contempo conformazione e copertura di grasso, vengono definiti i prezzi medi usati come riferimento per l'intervento.

Accanto al sostegno del mercato, l'OCM offre una serie piuttosto articolata di pagamenti diretti vincolati a criteri di densità di carico e/o al modo in cui si distribuiscono le macellazioni nell'arco dell'anno. Si tratta del *premio alla vacca nutrice*⁷² introdotto nel 1980 come sostegno al reddito dei produttori di carne, ma accessibile anche ai produttori di latte purché la loro quota sia inferiore alle 120 tonnellate. Nel 2004 il premio è stato fissato a 200 €/capo con la possibilità per gli Stati membri di integrarlo con fondi nazionali fino a 50 € per animale, dietro dimostrazione che questo non determina discriminazione tra i produttori. L'UE restituisce fino a 24,50 € di questo pagamento addizionale in alcune aree svantaggiate; la restituzione riguarda l'intero premio negli Stati membri dove le vacche nutrici rappresentano almeno il 30% del totale delle vacche e almeno il 30% dei maschi macellati appartengono alle categorie "superiore" ed "eccellente".

I capi maschi beneficiano del *premio speciale* introdotto nel 1987 e che, a partire dal 1997, prevede un pagamento differenziato per manzi e vitelloni. I manzi ricevono 150 €/capo due volte nella vita, all'età di 9 mesi e di 21 mesi; per i vitelloni il premio di 210 €/capo è concesso una sola volta nella vita dell'animale, all'età di 9 mesi. Per essere ammessi al premio i capi devono essere posseduti dal produttore da almeno due mesi a partire dal momento in cui viene fatta richiesta. La domanda, dunque, può essere inoltrata a 7 mesi e 19 mesi per i manzi e a 7 mesi di vita per i vitelloni. Anche in riferimento a questo pagamento le modalità di ammissione ed erogazione del premio, nonché i massimali per azienda e per Stato membro non hanno subito variazioni rispetto a quanto previsto nel 2003 (INEA, 2004).

⁷² La vacca nutrice è quella "appartenente ad una razza ad orientamento "carne" od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne." (art. 3 del Regolamento (CE) n. 1254/1999).

Sia il premio speciale che quello per vacche nutrici sono sottoposti a *vincoli di densità* pari a 1,8 UBA/ha. Inoltre, devono essere rispettate le norme relative all'identificazione e registrazione degli animali; pertanto, per beneficiare del premio speciale ogni capo deve essere accompagnato fino alla macellazione o all'esportazione da un documento amministrativo contenente, tra l'altro, tutte le informazioni sulla sua condizione riguardo al premio.

Il *premio per la destagionalizzazione* è un premio addizionale che varia da 72,5 €/capo a 18,11 €/capo, a seconda del calendario delle macellazioni, e viene concesso ai manzi già ammessi al premio speciale in quei paesi membri in cui si verificano le seguenti condizioni:

- la quantità di manzi macellati in un anno supera il 60% della media annuale dei maschi macellati;
- il numero dei manzi macellati nel periodo tra il 1° settembre ed il 30 novembre supera il 35% del totale di manzi macellati.

Il *premio all'estensivazione* rappresenta una integrazione dei premi speciali e per vacche nutrici destinato alle aziende con un carico effettivo di bestiame al di sotto di un certo livello prefissato. In base alla scelta dei singoli Stati membri può essere articolato in:

- un singolo premio di 100 €/capo se la soglia di densità di carico viene fissata al di sotto di 1,4 UBA/ha;
- un sistema che si modifica in funzione della densità di carico e che, a partire dal 2002, è stato fissato a 40 €/capo se la densità è compresa tra 1,4 e 1,8 UBA/ha, e a 80 €/capo se essa è inferiore alle 1,4 UBA/ha.

Con il *premio alla macellazione* si riconosce a manzi, vitelli, vacche e giovenche con un'età superiore agli 8 mesi un pagamento di 80 euro per capo macellato o esportato verso paesi terzi; nonché di 50 euro ai vitelli di età compresa tra 1 e 7 mesi, con un peso-carcassa inferiore a 160 kg. Gli animali devono essere detenuti in azienda per un periodo di almeno 2 mesi che si riduce ad 1 mese se si tratta di un vitello con età inferiore ai 3 mesi. Non sono previsti massimali aziendali mentre l'OCM fissa un tetto massimo di capi ammessi a premio per Stato membro che, nel caso dell'Italia, è pari a 3.426.835 capi per quanto riguarda i bovini adulti e 1.321.236 per i vitelli; in entrambi i casi questo limite non è stato vincolante: infatti gli animali premiati sono stati pari al 55% del tetto previsto per gli adulti ed al 39% per i vitelli (tab. 3.33). Del resto i tetti attribuiti all'Italia, sebbene possano apparire ridotti rispetto alla dimensione relativa del Paese, sono stati comunque sufficienti anche per quanto riguarda il premio speciale e quello alla vacca nutrice.

Il *premio addizionale*, detto anche *envelope* nazionale, consiste in una disponibilità finanziaria attribuita annualmente agli Stati membri i quali possono gestirla o come integrazione ai premi riconosciuti nell'ambito degli altri schemi di pagamento diretti oppure come pagamento per area a pascolo permanente. La capacità dell'Italia di utilizzare le somme attribuite come *envelope* nazionale (a partire dal 2002 tale cifra è pari a 65,6 milioni di euro) è progressivamente migliorata: infatti sia nel 2002 che nel 2003 il rapporto tra spesa effettiva e spesa prevista è superiore al 100% (tab. 3.34).

Tab. 3.33 - UE - Carni bovine - Tetti nazionali per categorie di premi (capi) e animali ammessi a premio nel 2003

| | Premio speciale | | Premio vacca nutrice | | Premio macellazione | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Mandrie nazionali | Animali premiati ⁽¹⁾ (%) | Mandrie nazionali | Animali premiati (%) | Tetti capi adulti | Animali premiati (%) | Tetti vitelli | Animali premiati (%) |
| Belgio | 228.787 | 215.281 94,1 | 394.253 | 382.432 97,0 | 711.232 | 582.052 81,8 | 335.935 | 143.761 42,8 |
| Danimarca | 221.688 | 229.284 103,4 | 112.932 | 105.321 93,3 | 711.589 | 568.620 79,9 | 54.700 | 437 0,8 |
| Germania | 1.536.113 | 1.563.912 101,8 | 639.535 | 607.147 94,9 | 4.357.713 | 3.564.186 81,8 | 652.132 | 273.277 41,9 |
| Grecia | 141.606 | 141.597 100,0 | 138.005 | 129.964 94,2 | 235.060 | 158.012 67,2 | 80.324 | 916 1,1 |
| Spagna | 643.525 | 626.968 97,4 | 1.441.539 | 1.394.835 96,8 | 1.982.216 | 1.944.753 98,1 | 25.629 | 15.846 61,8 |
| Francia | 1.734.779 | 1.826.081 105,3 | 3.779.866 | 3.650.967 96,6 | 4.041.075 | 3.669.682 90,8 | 2.045.731 | 1.627.626 79,6 |
| Irlanda | 1.028.153 | 1.823.305 177,3 | 1.102.620 | 1.071.840 97,2 | 1.776.668 | 1.763.626 99,3 | 0 | 0 - |
| Italia | 478.997 | 466.000 97,3 | 621.611 | 508.500 81,8 | 3.426.835 | 1.896.250 55,3 | 1.321.236 | 522.000 39,5 |
| Lussemburgo | 18.922 | 18.229 96,3 | 18.537 | 18.537 100,0 | 21.867 | 21.817 99,8 | 3.432 | 1.084 31,6 |
| Olanda | 126.346 | 123.459 97,7 | 63.236 | 45.293 71,6 | 1.207.849 | 815.096 67,5 | 1.198.113 | 680.340 56,8 |
| Austria | 338.720 | 314.548 92,9 | 325.000 | 300.684 92,5 | 546.557 | 543.287 99,4 | 129.881 | 100.713 77,5 |
| Portogallo | 160.720 | 160.720 100,0 | 277.539 | 277.539 100,0 | 325.093 | 325.093 100,0 | 70.911 | 25.278 35,6 |
| Finlandia | 200.000 | 169.128 84,6 | 55.000 | 35.801 65,1 | 382.536 | 335.194 87,6 | 10.090 | 1.060 10,5 |
| Svezia | 233.481 | 270.447 115,8 | 155.000 | 148.701 95,9 | 502.063 | 458.989 91,4 | 29.933 | 7.073 23,6 |
| Regno Unito ⁽²⁾ | 1.461.978 | 2.430.453 166,2 | 1.699.511 | 1.153.426 67,9 | 3.266.212 | 2.440.966 74,7 | 26.271 | 10.683 40,7 |

(1) Dati provvisori, che comprendono le due tranches di pagamento previste dal premio

(2) Il tetto è temporaneamente aumentato di 100.000 capi

Fonte: Agra Europe (2004 e 2005) e Commissione delle Comunità Europee

Tab. 3.34 - UE - Carni bovine - Premio addizionale (*envelope*) (milioni di euro)

| | 2001* | | | Spesa prevista dal 2002 e seguenti | 2002* | | 2003* | |
|---------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | Spesa prevista | Spesa effettiva | Effettiva/prevista (%) | | Spesa effettiva | Effettiva/prevista (%) | Spesa effettiva** | Effettiva/prevista (%) |
| Belgio | 26,3 | 26,1 | 99,2 | 39,4 | 39,2 | 99,5 | 39,4 | 100,0 |
| Danimarca | 7,9 | 7,9 | 100,0 | 11,8 | 11,8 | 100,0 | 11,7 | 99,2 |
| Germania | 58,9 | 55,8 | 94,7 | 88,4 | 86,0 | 97,3 | 87,6 | 99,1 |
| Grecia | 2,5 | 2,1 | 84,0 | 3,8 | 3,9 | 102,6 | 3,8 | 100,0 |
| Spagna | 22,1 | 21,0 | 95,0 | 33,1 | 31,5 | 95,2 | 33,2 | 100,3 |
| Francia | 62,3 | 60,1 | 96,5 | 93,4 | 92,4 | 98,9 | 92,0 | 98,5 |
| Irlanda | 20,9 | 20,2 | 96,7 | 31,4 | 31,6 | 100,6 | 30,3 | 96,5 |
| Italia | 43,7 | 23,8 | 54,5 | 65,6 | 69,7 | 106,3 | 68,7 | 104,7 |
| Lussemburgo | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 100,0 | 3,4 | 100,0 |
| Paesi Bassi | 16,9 | 16,7 | 98,8 | 25,3 | 25,0 | 98,8 | 25,4 | 100,4 |
| Austria | 8,0 | 7,9 | 98,8 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 11,9 | 99,2 |
| Portogallo | 4,1 | 3,9 | 95,1 | 6,2 | 5,8 | 93,5 | 6,1 | 98,4 |
| Finlandia | 4,1 | 4,1 | 100,0 | 6,2 | 6,2 | 100,0 | 6,2 | 100,0 |
| Svezia | 6,1 | 5,5 | 90,2 | 9,2 | 9,3 | 101,1 | 9,0 | 97,8 |
| Regno Unito | 42,5 | 40,0 | 94,1 | 63,8 | 55,0 | 86,2 | 60,9 | 95,5 |
| Totale | 328,6 | 295,3 | 89,9 | 493,0 | 482,9 | 97,9 | 489,4 | 99,3 |

* La spesa effettiva relativa alla dotazione di ogni anno è contabilizzata nel bilancio del FEOGA-Garanzia dell'anno successivo

** Dato provvisorio

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

Il regime degli scambi con i paesi terzi - Sul fronte della regolazione degli scambi con i paesi terzi, le misure riguardano prevalentemente il controllo delle importazioni dell'Unione e il sostegno alle esportazioni verso l'esterno. Per quanto riguarda le importazioni, tutte le categorie di animali, ad eccezione delle razze pure, sono soggette ad un dazio del 10,2%, mentre per la carne il dazio è fissato al 12,8%, (tranne alcuni prodotti a più alto tasso di trasformazione, il cui valore varia dal 15,4% al 16,6%). Oltre al dazio ad valorem, sono previste tariffe molto differenziate a seconda del grado di trasformazione del prodotto: si parte da 93 €/kg nel caso degli animali vivi, fino a oltre 300 €/kg per la carne disossata.

Per quanto riguarda le importazioni dell'UE, fin dal 1974 sono previste concessioni per la maggior parte delle categorie di bestiame e di carne fresca, congelata o surgelata.

Gli schemi riconosciuti all'interno dell'OMC sono:

- l'importazione di 53.000 tonnellate di carne congelata, nel periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005, con un dazio ad valorem del 20% e nessun dazio specifico;
- 2.250 tonnellate di carne di bufalo, nonché una quota pari a 59.100 tonnellate di carne di alta qualità, proveniente da paesi extracomunitari (USA e Canada, Argentina, Australia, Brasile, Uruguay, Nuova Zelanda e Paraguay), soggette ad un dazio ad valorem del 20%;
- una quota specifica che copre 5.000 vacche e giovenche di razze di montagna (Simmental e Pinzgau), soggette ad un dazio del 6%;
- uno schema per razze alpine non destinate alla macellazione, anch'esso per 5.000 capi, soggetti ad un dazio del 4%;
- una quota di 1.500 tonnellate di prodotti secondari, di cui 700 tonnellate stanziata per l'Argentina, soggette ad un dazio ad valorem del 4%;
- una quota di 50.700 tonnellate di carne finalizzata alla trasformazione;

- una quota di 169.000 capi maschi da ingrasso (inferiori a 300 kg), con una tariffa pari a 582 €/t più un dazio ad valorem del 16%.

Per quel che riguarda l'implementazione dell'Accordo GATT, l'applicazione delle quote annue di importazione a tariffa ridotta si è mostrato un impegno piuttosto stringente per il comparto. In base all'ultima notifica disponibile dell'UE all'OMC, che si riferisce all'annata 2002/03, le importazioni effettive di animali vivi hanno saturato le quote previste tranne che per quanto riguarda le concessioni relative ai 5.000 capi appartenenti a razze di montagna ed ai 5.000 di razza alpina. Riguardo alla carne, a meno di poche eccezioni, come la carne di bufalo, le importazioni hanno coperto il 100% della quota per tutte le categorie merceologiche.

Nell'ambito degli accordi ACP è previsto per sei paesi africani (Botswana, Kenya, Madagascar, Namibia, Swaziland e Zimbabwe) per un totale di 52.100 tonnellate, un abbattimento della tariffa del 92% e l'eliminazione dei diritti di dogana.

È prevista una riduzione dell'80% delle tariffe specifiche e dei dazi ad valorem su una quota di importazione per i prodotti provenienti da Croazia (9.400 tonnellate), Bosnia Erzegovina (1.500 tonnellate), Macedonia (1.650 tonnellate), Serbia e Montenegro (9.975 tonnellate).

Il Regolamento (CE) n. 2249/1999 stabilisce tariffe preferenziali su una quota annuale di 700 tonnellate di carne proveniente dalla Svizzera. Gli accordi tra UE e Svizzera relativi al commercio di prodotti agricoli sono stati rivisti con cambiamenti di quote a partire dal 1° gennaio 2005. Allo stesso tempo però una deroga ha fissato in 350 tonnellate la quota dal 1° luglio al 31 dicembre 2004.

Il sostegno alle esportazioni viene effettuato attraverso le restituzioni, che interessano sia gli animali vivi, capi adulti e vitelli, che vari tipi merceologici di carne. Il calcolo delle restituzioni si basa sui seguenti fattori: la situazione attuale e attesa del mercato mondiale e comunitario; la competitività dei paesi terzi.

Sia il volume che la spesa per le restituzioni alle esportazioni sono sottoposte alle riduzioni imposte dall'accordo GATT ed il limite delle esportazioni sussidiate massimo consentito è pari a 821.700 tonnellate e 1.253,6 milioni di euro, una quantità comunque più che sufficiente rispetto alle domande di licenze con restituzioni che nel 2002/03 hanno riguardato 358.600 tonnellate e 285,1 milioni di euro.

La gestione dell'OCM - Le crisi sanitarie che hanno interessato il comparto carni bovine, oltre ad avere seriamente danneggiato gli operatori, hanno obbligato le istituzioni europee a farsi carico di iniziative volte a recuperare la fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti del comparto e più in generale dei prodotti alimentari dell'Unione⁷³. Accanto alla *sicurezza* che costituisce un presupposto necessario, altri fattori stanno acquisendo un ruolo crescente nelle scelte di consumo di prodotti zootecnici da parte dei consumatori europei, come la tutela delle risorse naturali nonché le implicazioni etiche connesse al trattamento degli animali da allevamento. In ragione delle nuove aspettative dei consumatori, le istituzioni comunitarie hanno provveduto a definire un ampio sistema normativo relativo alla sicurezza degli alimenti, al minore impatto ambientale delle produzioni ed al benessere degli animali nonché alla gestione dei controlli relativi. Di questo sistema fanno parte le stesse misure di estensivazione di cui si è detto nelle pagine precedenti, nate negli anni novanta con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità finanziaria delle politiche di settore e ambientale delle produzioni. In seguito alla crisi BSE, tali

⁷³ Secondo i risultati della ricerca "Trust in Food in Europe - A Comparative Analysis" tra 1/3 ed 1/4 dei consumatori intervistati ritiene che il prezzo, le proprietà nutritive ed organolettiche degli alimenti, la sicurezza e, a monte, le pratiche agricole, siano peggiorati nel corso del tempo. Maggiori dettagli sulla ricerca nonché i working paper pubblicati nel corso dell'attività sono disponibili all'indirizzo <http://www.trustinfood.org>.

norme hanno assunto anche il compito di rispondere alla richiesta di recuperare una dimensione naturale nelle produzioni primarie come strategia per migliorare la gestione del rischio e la salubrità alimentare.

Il sistema normativo di regolamentazione, oltre ad essere vincolante per gli Stati membri, condiziona anche le procedure vigenti nei paesi terzi di provenienza dei prodotti importati nell'Unione. Per esempio, in base al Regolamento (CE) n. 1825/2000 in riferimento ai disciplinari approvati dai paesi terzi relativi alla certificazione volontaria, la Commissione verifica che le procedure e/o i criteri applicati in un paese terzo equivalgano alle disposizioni comunitarie.

Il quadro normativo viene completato da un sistema di rintracciabilità posto a garanzia di sicurezza e tutela del consumatore finale e che, allo stesso tempo, integra per il comparto bovino la norma che prevede l'estensione ai produttori agricoli della responsabilità del danno recato da difetti nei propri prodotti prevista dalla direttiva 34/1999/CE. Infatti, il Regolamento (CE) n. 1760/2000, introduce due differenti fattispecie:

- un sistema di etichettatura obbligatorio finalizzato alla "rintracciabilità", ovvero la possibilità di ricostruire la storia completa di un prodotto lungo tutta la filiera, nonché rintracciarlo in caso di necessità, rispetto al quale vengono stabilite puntualmente tutte le informazioni da indicare in etichetta;
- un sistema di etichettatura volontario, che dà agli operatori del settore l'opportunità di integrare le informazioni obbligatorie relative all'origine con tutto ciò che essi ritengano utile e vantaggioso comunicare ai propri consumatori. Questo sistema viene garantito dall'approvazione del disciplinare da parte dell'autorità competente, in Italia il Ministero delle politiche agricole e forestali, che contiene anche le procedure adottate per garantire la veridicità delle informazioni.

Le norme per l'identificazione dei bovini previste dallo stesso Regolamento (CE) n. 1760/2000, oltre a permettere di collegare inequivocabilmente il prodotto all'animale di provenienza, sono importanti ai fini del funzionamento e del controllo dei regimi di aiuto comunitario per evitare duplicazioni nel contributo e per la verifica del requisito relativo alla densità di carico.

Per quanto attiene al benessere degli animali la novità principale riguarda la conclusione, dopo due anni, dell'iter legislativo che ha portato all'emanazione del nuovo regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto. Il Regolamento (CE) n. 1/2005, che entrerà in vigore a partire dal gennaio 2007, definisce un regime di maggiore responsabilizzazione degli operatori e rende più restrittivi molti dei vincoli già esistenti come quelli relativi alle caratteristiche dei mezzi di trasporto che dovranno essere dotati di sistemi di rilevazione e registrazione dei dati microclimatici e di allarme per richiamare l'attenzione del conducente quando la temperatura superi i limiti di sicurezza. Il regolamento, inoltre, introduce una normativa più severa nello stabilire l'idoneità dell'animale ad essere trasportato.

La spesa per l'OCM - Secondo il bilancio 2004 la spesa per l'OCM carni bovine risulta leggermente inferiore all'anno precedente (tab. 3.35). In particolare, risultano in crescita solamente i premi all'estensivazione mentre l'impegno finanziario rispetto a tutte le altre forme di sostegno appare diminuito oppure è rimasto invariato. Si riducono anche per il 2004 le restituzioni alle esportazioni e, già dal 2003, risultano annullate le spese per l'ammasso. Infatti, come si è detto, questa forma di intervento è stata sostituita, a partire dal 1° luglio 2002, dall'aiuto allo stoccaggio privato relativamente al quale, comunque, non risultano esserci spese nel bilancio 2004.

Più della metà della spesa complessivamente sostenuta dall'Unione per l'OCM carni bovine nel 2004 è stata erogata a soli tre paesi, Francia, Regno Unito e Germania, tornata

quest'ultima, dopo anni di consistenti ridimensionamenti in seguito ai quali nell'anno 2000 la spesa per l'OCM risultava di poco superiore ai 400 milioni di euro, quasi alle cifre assolute del 1996 (tab. 3.36). Va rilevata la crescita continua e consistente delle risorse destinate alla Spagna che raggiungono nel 2004 il 10,7% del totale.

L'Italia beneficia di una percentuale di spesa comunitaria pari al 6,9% del totale dell'OCM. Rispetto all'anno precedente si tratta di una quantità di risorse leggermente inferiore sia in termini assoluti che relativi; va detto però che nel 2003 le risorse destinate al settore sono state particolarmente consistenti, segnando un incremento dell'87% rispetto al 2002. Va anche sottolineato il fatto che, sebbene rimangano contenute, in seguito alla riforma di Agenda 2000 le risorse erogate all'Italia sono andate crescendo in termini assoluti e relativi.

Tab. 3.35 - Carni bovine - Spese FEOGA-Garanzia per tipo di intervento

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| <i>UE</i> | | | | | | | | | | |
| Restituzioni alle esportazioni | 661,3 | 14,6 | 362,6 | 6,0 | 386,7 | 5,5 | 295,5 | 3,7 | 250,8 | 3,2 |
| Ammasso | -82,7 | -1,8 | 325,8 | 5,4 | 104,1 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | -8,4 | -0,1 |
| Pagamenti diretti: | 3.969,1 | 87,4 | 5.375,0 | 88,8 | 6.610,5 | 93,5 | 7.805,8 | 96,5 | 7.548,0 | 97,1 |
| vacche nutrici | 1.628,4 | 35,9 | 1.776,8 | 29,4 | 1.959,2 | 27,7 | 2.226,1 | 27,5 | 2.091,8 | 26,9 |
| premi speciali | 1.299,3 | 28,6 | 1.530,0 | 25,3 | 1.748,4 | 24,7 | 1.946,0 | 24,1 | 1.928,5 | 24,8 |
| premi estensivizzaz. | 715,5 | 15,8 | 913,8 | 15,1 | 942,6 | 13,3 | 989,1 | 12,2 | 1.074,8 | 13,8 |
| premi supplementari | - | - | 147,8 | 2,4 | 295,3 | 4,2 | 482,9 | 6,0 | 489,4 | 6,3 |
| premi macellazione | - | - | 493,7 | 8,2 | 1.024,8 | 14,5 | 1.718,5 | 21,2 | 1.727,0 | 22,2 |
| altri pagam. diretti | 325,9 | 7,2 | 512,7 | 8,5 | 640,2 | 9,1 | 443,2 | 5,5 | 236,5 | 3,0 |
| Altri interventi | -8,3 | -0,2 | -9,4 | -0,2 | -29,3 | -0,4 | -13,3 | -0,2 | -14,3 | -0,2 |
| Totale | 4.539,6 | 100,0 | 6.054,0 | 100,0 | 7.071,9 | 100,0 | 8.090,9 | 100,0 | 7.776,0 | 100,0 |
| <i>Italia</i> | | | | | | | | | | |
| Restituzioni alle esportazioni | 44,8 | 22,1 | 29,0 | 9,8 | 41,0 | 12,7 | 41,0 | 6,7 | 41,4 | 7,7 |
| Ammasso | -1,5 | -0,7 | 49,8 | 16,8 | 10,3 | 3,2 | -2,9 | -0,5 | -0,5 | -0,1 |
| Pagamenti diretti: | 159,9 | 78,9 | 218,5 | 73,7 | 293,8 | 90,8 | 569,9 | 93,8 | 498,0 | 92,3 |
| vacche nutrici | 84,2 | 41,6 | 87,9 | 29,6 | 101,1 | 31,2 | 122,5 | 20,2 | 123,2 | 22,8 |
| premi speciali | 53,1 | 26,2 | 67,2 | 22,7 | 74,4 | 23,0 | 125,0 | 20,6 | 93,0 | 17,2 |
| premi estensivizzaz. | 20,9 | 10,3 | 11,7 | 3,9 | 15,1 | 4,7 | 26,3 | 4,3 | 24,5 | 4,5 |
| premi supplementari | - | - | 15,1 | 5,1 | 23,8 | 7,4 | 69,7 | 11,5 | 68,7 | 12,7 |
| premi macellazione | - | - | 36,2 | 12,2 | 79,4 | 24,5 | 189,1 | 31,1 | 188,6 | 34,9 |
| altri pagam. diretti | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 37,3 | 6,1 | 0,0 | 0,0 |
| Altri interventi | -0,6 | -0,3 | -0,6 | -0,2 | -21,5 | -6,6 | -0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,1 |
| Totale | 202,6 | 100,0 | 296,5 | 100,0 | 323,6 | 100,0 | 607,7 | 100,0 | 539,8 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

Per quanto riguarda la tipologia di aiuti, in Italia, come nell'Unione nel suo complesso, prevale il premio per le vacche nutrici che rappresenta circa un quarto del totale dei pagamenti diretti. La situazione dell'Italia è specifica per quanto riguarda le risorse per il premio all'estensivazione che nell'Unione, tra il 1996 ed il 2004, sono più che raddoppiate mentre in Italia, nello stesso periodo, sono cresciute solo del 40%. A giudicare dall'andamento dei dati, che mostrano una brusca diminuzione della spesa nel 2001 recuperata solo nel 2003, si direbbe che l'Italia sia stata fortemente penalizzata rispetto agli altri paesi dalla nuova articolazione delle modalità di accesso ai premi introdotta dalla riforma di Agenda 2000 che beneficia maggiormente la zootecnia estensiva.

Al contrario, appare decisamente migliorata la capacità dell'Italia nell'utilizzo delle risorse disponibili per il premio addizionale che sono state impiegate completamente sia nel 2003 che nel 2004.

Tab. 3.36 - UE - Carni bovine - Spese FEOGA-Garanzia per paese membro

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|-------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| Belgio | 108,0 | 2,4 | 168,8 | 2,8 | 209,1 | 3,0 | 250,1 | 3,1 | 242,1 | 3,1 |
| Danimarca | 59,6 | 1,3 | 83,1 | 1,4 | 122,8 | 1,7 | 144,2 | 1,8 | 142,8 | 1,8 |
| Germania | 423,3 | 9,3 | 743,6 | 12,3 | 924,6 | 13,1 | 980,6 | 12,1 | 963,1 | 12,4 |
| Grecia | 58,2 | 1,3 | 61,4 | 1,0 | 84,3 | 1,2 | 95,9 | 1,2 | 95,2 | 1,2 |
| Spagna | 430,4 | 9,5 | 734,5 | 12,1 | 779,0 | 11,0 | 824,0 | 10,2 | 829,6 | 10,7 |
| Francia | 1.069,2 | 23,6 | 1.467,6 | 24,2 | 1.802,0 | 25,5 | 2.014,5 | 24,9 | 1.777,8 | 22,9 |
| Irlanda | 827,5 | 18,2 | 826,9 | 13,7 | 926,9 | 13,1 | 1.016,1 | 12,6 | 927,4 | 11,9 |
| Italia | 202,6 | 4,5 | 296,5 | 4,9 | 323,6 | 4,6 | 607,7 | 7,5 | 539,8 | 6,9 |
| Lussemburgo | 6,0 | 0,1 | 8,1 | 0,1 | 15,0 | 0,2 | 15,1 | 0,2 | 12,1 | 0,2 |
| Olanda | 75,2 | 1,7 | 86,3 | 1,4 | 121,9 | 1,7 | 167,4 | 2,1 | 164,9 | 2,1 |
| Austria | 93,1 | 2,1 | 172,0 | 2,8 | 204,6 | 2,9 | 232,8 | 2,9 | 235,1 | 3,0 |
| Portogallo | 85,3 | 1,9 | 125,9 | 2,1 | 141,5 | 2,0 | 167,4 | 2,1 | 178,8 | 2,3 |
| Finlandia | 35,9 | 0,8 | 61,8 | 1,0 | 81,6 | 1,2 | 91,9 | 1,1 | 93,8 | 1,2 |
| Svezia | 74,4 | 1,6 | 101,2 | 1,7 | 123,7 | 1,7 | 167,0 | 2,1 | 161,4 | 2,1 |
| Regno Unito | 990,8 | 21,8 | 1.116,4 | 18,4 | 1.211,1 | 17,1 | 1.316,0 | 16,3 | 1.411,4 | 18,2 |
| 10 NSM UE | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,0 |
| UE | 4.539,5 | 100,0 | 6054,0 | 100,0 | 7.071,9 | 100,0 | 8.090,9 | 100,0 | 7.776,0 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

3.11 Carni ovicaprine

Prodotti interessati: animali vivi; carni fresche, refrigerate e congelate; carne disidratata, sotto sale e affumicata; animali vivi riproduttori; frattaglie commestibili; prodotti trasformati.

Il funzionamento dell'OCM - Il primo regolamento di settore è stato pubblicato nel 1980, successivamente modificato dal Regolamento (CEE) n. 3013/89 e dal Regolamento (CE) n. 2467/98. Nel 2001 si è raggiunto un accordo per una riforma dell'OCM, che è entrata in vigore nel 2002. L'OCM attualmente si basa su aiuti diretti e su un sistema di quote individuali, che mira alla stabilizzazione della spesa e del mercato.

L'OCM entrata in vigore nel 2002 fissa un *prezzo rappresentativo*, calcolato su base settimanale come media ponderata dei prezzi rappresentativi di mercato dei singoli paesi membri, e un *prezzo base annuale*, che permette di stabilire l'importo del premio. Il *premio per capo* è teso a compensare la "perdita di reddito" determinata come differenza tra il prezzo base e il prezzo rappresentativo ed è destinato ai produttori di agnelli pesanti⁷⁴. Nel 2002 è stato fissato anche un premio di 21 €/capo destinato alle femmine della specie ovina. Il premio si riduce a 16,8 €/capo per gli ovini destinati alla produzione di latte e per le femmine della specie caprina.

È previsto, inoltre, un *aiuto supplementare* pari a 7 €/capo per i produttori che operano in aree riconosciute come tradizionali o dove l'attività di allevamento è considerata fondamentale per l'economia rurale locale. L'OCM prevede un sistema di *quote individuali* (tab. 3.37), un sistema di *aiuto allo stoccaggio privato*, e, all'interno del regolamento sullo sviluppo rurale (n. 1257/1999), un sostegno specifico ai produttori di ovicaprini delle aree svantaggiate e con restrizioni ambientali, sotto forma di *pagamenti compensativi aggiuntivi*, possibilmente legati alla superficie a pascolo (e non al numero di capi).

Il regime degli scambi con i paesi terzi - Come effetto dell'Accordo GATT in vigore dal 1995, le importazioni sia di animali vivi che di carne ovina sono soggette a quote, nella maggior parte dei casi esenti da dazi doganali, pari, per il 2005, a circa 280.000 tonnellate per le carni e a poco meno di 150.000 tonnellate per gli animali vivi (calcolati entrambi come carcasse equivalenti). Per le carni, le quote più ampie riguardano la Nuova Zelanda (226.700 tonnellate), l'Argentina (23.000 tonnellate) e l'Australia (18.650 tonnellate). Al di fuori delle quote le importazioni sono sottoposte a tariffe composte da due componenti, un dazio ad valorem ed un dazio specifico. Il dazio ad valorem è praticamente uguale per tutte le varietà ed è pari al 12,8%; il dazio specifico è differenziato e varia dagli 80,5 €/100 kg per gli animali vivi fino a 311,8 €/100 kg per i tagli più pregiati; la somma delle due componenti rappresenta la protezione totale.

La gestione dell'OCM - A partire dal 2004 non è più fissato un unico prezzo rappresentativo per gli agnelli, ma è necessario stabilirne due distinti, uno per i capi sotto i 13 kg e uno per quelli superiori ai 13 kg.

La spesa per l'OCM - Nel 2004, così come nel 2003, il livello di spesa per il settore ritorna ai livelli antecedenti la riforma, stabilizzandosi a circa 1.500 milioni di euro (tab. 3.38). La distribuzione tra i paesi rimane sostanzialmente immutata, con il Regno Unito, la Spagna e la Grecia che ricevono circa i 2/3 del totale (tab. 3.39). Nel nostro paese la spesa è pari a 125,5 milioni di euro, di cui 40,2 milioni riguardano le aree svantaggiate.

⁷⁴ Per maggiori dettagli si veda INEA, 2004.

Tab. 3.37 - UE - Carni ovicaprine - Diritti individuali per paese e animali ammessi a premio

| | Diritti individuali potenziali ('000 capi) | Capi ammessi a premio | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
| | | ('000) | (% su potenziali) | ('000) | (% su potenziali) | ('000) | (% su potenziali) | ('000) | (% su potenziali) |
| Belgio | 70 | 66 | 94,3 | 63 | 90,0 | 60 | 85,7 | 61 | 87,1 |
| Danimarca | 104 | 86 | 82,7 | 82 | 78,8 | 81 | 77,9 | 79 | 76,0 |
| Germania | 2.432 | 1.751 | 72,0 | 1.735 | 71,3 | 1.698 | 69,8 | 1.709 | 70,3 |
| Grecia | 11.023 | 12.849 | 116,6 | 12.845 | 116,5 | 12.887 | 116,9 | 12.839 | 116,5 |
| Spagna | 19.580 | 19.450 | 99,3 | 19.589 | 100,0 | 19.459 | 99,4 | 19.371 | 98,9 |
| Francia | 7.842 | 6.866 | 87,6 | 6.750 | 86,1 | 6.639 | 84,7 | 6.631 | 84,6 |
| Irlanda | 4.956 | 4.507 | 90,9 | 4.259 | 85,9 | 3.905 | 78,8 | 3.698 | 74,6 |
| Italia | 9.575 | 8.359 | 87,3 | 7.948 | 83,0 | 7.708 | 80,5 | 7.217 | 75,4 |
| Lussemburgo | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | 5 | 125,0 |
| Olanda | 930 | 712 | 76,6 | 662 | 71,2 | 614 | 66,0 | 629 | 67,6 |
| Austria | 206 | 178 | 86,4 | 173 | 84,0 | 173 | 84,0 | 175 | 85,0 |
| Portogallo | 2.690 | 2.412 | 89,7 | 2.304 | 85,7 | 2.263 | 84,1 | 2.259 | 84,0 |
| Finlandia | 80 | 45 | 56,3 | 44 | 55,0 | 45 | 56,3 | 47 | 58,8 |
| Svezia | 180 | 168 | 93,3 | 165 | 91,7 | 169 | 93,9 | 171 | 95,0 |
| Regno Unito | 19.492 | 19.087 | 97,9 | 18.507 | 94,9 | 16.554 | 84,9 | 17.197 | 88,2 |
| UE | 79.164 | 76.540 | 96,7 | 75.130 | 94,9 | 72.259 | 91,3 | 72.088 | 91,1 |

Fonte: Commissione delle Comunità Europee

Tab. 3.38 - Carni ovicaprine - Spese FEOGA-Garanzia per tipo di intervento

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| <i>UE</i> | | | | | | | | | | |
| Ammasso | 4,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | - | - | - | - |
| Premi per capo | 1.733,7 | 99,9 | 1.449,2 | 100,1 | 553,8 | 100,2 | 2.084,5 | 100,1 | 1.471,5 | 100,1 |
| di cui: premio per zone svantaggiate | 368,8 | 21,2 | 354,3 | 24,5 | 136,5 | 24,7 | 442,5 | 21,3 | 325,7 | 22,2 |
| Macellazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri interventi | -2,2 | -0,1 | -2,0 | -0,1 | -1,5 | -0,3 | -2,4 | -0,1 | -2,0 | -0,1 |
| Totale | 1.735,6 | 100,0 | 1.447,3 | 100,0 | 552,4 | 100,0 | 2.082,1 | 100,0 | 1.469,5 | 100,0 |
| <i>Italia</i> | | | | | | | | | | |
| Ammasso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premi per capo | 177,6 | 100,0 | 143,2 | 100,0 | 85,1 | 100,0 | 218,8 | 100,0 | 125,6 | 100,1 |
| di cui: premio per zone svantaggiate | 42,5 | 23,9 | 35,1 | 24,5 | 31,6 | 37,1 | 38,5 | 17,6 | 40,2 | 32,0 |
| Macellazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri interventi | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Totale | 177,6 | 100,0 | 143,2 | 100,0 | 85,1 | 100,0 | 218,8 | 100,0 | 125,5 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

Tab. 3.39 - UE - Carni ovicaprine - Spese FEOGA-Garanzia per paese membro

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| Belgio | 1,4 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 |
| Danimarca | 1,8 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 0,1 | 1,7 | 0,1 |
| Germania | 43,7 | 2,5 | 34,2 | 2,4 | 9,9 | 1,8 | 48,2 | 2,3 | 40,0 | 2,7 |
| Grecia | 227,2 | 13,1 | 200,6 | 13,9 | 131,6 | 23,8 | 255,0 | 12,2 | 251,3 | 17,1 |
| Spagna | 466,5 | 26,9 | 389,8 | 26,9 | 125,1 | 22,6 | 589,0 | 28,3 | 419,6 | 28,6 |
| Francia | 170,8 | 9,8 | 144,3 | 10,0 | 39,6 | 7,2 | 317,3 | 15,2 | 37,5 | 2,6 |
| Irlanda | 112,4 | 6,5 | 90,0 | 6,2 | 24,6 | 4,5 | 106,6 | 5,1 | 106,1 | 7,2 |
| Italia | 177,6 | 10,2 | 143,2 | 9,9 | 85,1 | 15,4 | 218,8 | 10,5 | 125,5 | 8,5 |
| Lussemburgo | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Olanda | 15,6 | 0,9 | 12,4 | 0,9 | 6,2 | 1,1 | 13,6 | 0,7 | 14,0 | 1,0 |
| Austria | 4,6 | 0,3 | 4,0 | 0,3 | 2,5 | 0,5 | 4,7 | 0,2 | 4,8 | 0,3 |
| Portogallo | 59,8 | 3,4 | 48,2 | 3,3 | 12,5 | 2,3 | 84,7 | 4,1 | 35,3 | 2,4 |
| Finlandia | 1,3 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 0,1 |
| Svezia | 4,2 | 0,2 | 3,4 | 0,2 | 2,2 | 0,4 | 4,5 | 0,2 | 4,5 | 0,3 |
| Regno Unito | 448,5 | 25,8 | 374,0 | 25,8 | 111,0 | 20,1 | 435,3 | 20,9 | 426,2 | 29,0 |
| 10 NSM UE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UE | 1.735,6 | 100,0 | 1.447,3 | 100,0 | 552,4 | 100,0 | 2.082,1 | 100,0 | 1.469,5 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

3.12 Carni suine

Prodotti interessati: animali vivi; carne fresca, refrigerata e congelata; carne secca, salata ed affumicata, grassi e lardo; carne trasformata, inscatolata e salsicce.

Il funzionamento dell'OCM - L'OCM per la carne suina è entrata in vigore nel 1967. Nel 1975 essa è stata modificata con il Regolamento (CEE) n. 2759/75 che ha incorporato tutti i cambiamenti introdotti fino a quel momento. Successivamente, sono state apportate altre modifiche, che non hanno minato la struttura portante dell'OCM.

Il sostegno interno del settore poggia su un regime di *stoccaggio*, sia pubblico che privato, e su un regime di aiuto per gli scambi con i paesi terzi.

Entrambi i regimi di stoccaggio si basano su un sistema di prezzi: il *prezzo di riferimento* e il *prezzo di base*. Il prezzo di riferimento rappresenta il prezzo medio ponderato dei prezzi delle carcasse di suini negli Stati membri. I coefficienti di ponderazione vengono fissati annualmente, essendo basati sul numero di capi effettivamente macellati e registrati a fine anno. Il prezzo di base, a partire dal 2001, è stato definitivamente fissato a 1.509,4 €/t. In pratica, quando il prezzo di riferimento scende al di sotto del 103% del prezzo di base si può ricorrere allo stoccaggio pubblico o a quello privato. Di fatto, l'intervento attraverso lo stoccaggio pubblico è sempre stato evitato e si è fatto ricorso a quello privato; l'ultimo intervento risale al periodo tra dicembre 2003 e febbraio 2004, quando 94.000 tonnellate sono state destinate, con il relativo supporto, allo stoccaggio privato.

Il regime degli scambi con i paesi terzi - Alcuni dei prodotti regolati dall'OCM, tra i quali le razze pure per il miglioramento genetico, sono soggetti ad accordi specifici e a quote di accesso minimo. Tutti gli altri prodotti sono soggetti ai dazi della tariffa doganale comune. Per alcuni prodotti provenienti dai paesi con i quali l'Unione Europea stipula accordi preferenziali sono previste tariffe preferenziali. In particolare, per circa 50 paesi ACP viene fissata, nell'ambito della Convenzione di Lomé, una quota annuale di 500 tonnellate, con tariffe ridotte del 65% per specifici prodotti (Regolamento (CE) n. 462/2003).

Per le misure relative alle esportazioni, i sussidi vengono destinati sia ai prodotti freschi che trasformati. Le restituzioni dipendono, essenzialmente, da quattro fattori: l'offerta e i prezzi interni all'UE; l'offerta e i prezzi vigenti sul mercato mondiale; i differenziali di costo dei mangimi tra l'UE ed il resto del mondo; le condizioni di competitività dei paesi terzi. Il tasso delle restituzioni può variare a seconda delle destinazioni del prodotto. Nel 2001 la quantità massima esportabile con sussidi è stata fissata a 444.000 tonnellate; in realtà, nel biennio 2003/04, sono state richieste restituzioni solo per 138.300 tonnellate (Agra Europe, 2005).

La gestione dell'OCM - La riforma Fischler, pur non avendo direttamente interessato le carni suine, potrebbe avere un impatto sul settore a seguito della riforma che ha riguardato l'OCM dei cereali, giacché i due settori sono fortemente collegati tra di loro.

La spesa per l'OCM - Nel 2004, così come nel 2003, la spesa FEOGA-Garanzia per il settore, notevolmente ridotta a seguito degli accordi GATT, si è stabilizzata sui livelli del 2001, e cioè a circa 70 milioni di euro (tab. 3.40). I paesi che hanno maggiormente usufruito del sostegno comunitario sono stati la Danimarca, l'Italia e, in misura minore, Spagna ed Olanda (tab. 3.41). L'Italia, nel complesso, si ferma a 9,2 milioni di euro, attribuibili alle restituzioni alle esportazioni e agli altri interventi.

Tab. 3.40 - Carni suine - Spese FEOGA-Garanzia per tipo di intervento

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| <i>UE</i> | | | | | | | | | | |
| Restituz. alle esportaz. | 262,5 | 74,1 | 55,2 | 79,2 | 27,3 | 90,8 | 17,3 | 27,4 | 42,2 | 58,4 |
| Interventi | 91,8 | 25,9 | 5,0 | 7,2 | 2,7 | 8,9 | 35,3 | 56,1 | 30,0 | 41,6 |
| Misure eccez.li sostegno | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 13,8 | 0,1 | 0,4 | 10,4 | 16,5 | - | - |
| Altri interventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 354,2 | 100,0 | 69,7 | 100,0 | 30,1 | 100,0 | 62,9 | 100,0 | 72,2 | 100,0 |
| <i>Italia</i> | | | | | | | | | | |
| Restituz. alle esportaz. | 11,6 | 53,0 | 5,7 | 100,0 | 6,9 | 100,0 | 5,3 | 67,1 | 5,9 | 64,1 |
| Interventi | 10,3 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 32,9 | 3,3 | 35,9 |
| Misure eccez.li sostegno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri interventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 21,9 | 100,0 | 5,7 | 100,0 | 6,9 | 100,0 | 7,9 | 100,0 | 9,2 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

Tab. 3.41 - UE - Carni suine - Spese FEOGA-Garanzia per paese membro

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| Belgio | 13,4 | 3,8 | 4,4 | 6,3 | 2,2 | 7,3 | 2,7 | 4,3 | 2,7 | 3,7 |
| Danimarca | 123,4 | 34,8 | 18,8 | 27,0 | 10,8 | 35,9 | 17,6 | 28,0 | 25,9 | 35,9 |
| Germania | 36,3 | 10,2 | 3,0 | 4,3 | 0,6 | 2,0 | 3,5 | 5,6 | 6,0 | 8,3 |
| Grecia | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Spagna | 25,9 | 7,3 | 7,0 | 10,0 | 3,2 | 10,6 | 16,1 | 25,6 | 6,9 | 9,6 |
| Francia | 62,0 | 17,5 | 8,8 | 12,6 | 2,1 | 7,0 | 5,2 | 8,3 | 5,6 | 7,8 |
| Irlanda | 6,4 | 1,8 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 2,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| Italia | 21,9 | 6,2 | 5,7 | 8,2 | 6,9 | 22,9 | 7,9 | 12,6 | 9,2 | 12,7 |
| Lussemburgo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olanda | 32,6 | 9,2 | 14,8 | 21,2 | 0,7 | 2,3 | 5,3 | 8,4 | 6,9 | 9,6 |
| Austria | 14,7 | 4,1 | 3,3 | 4,7 | 0,9 | 3,0 | 1,6 | 2,5 | 3,8 | 5,3 |
| Portogallo | 2,3 | 0,6 | 1,4 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 1,3 | 2,1 | 1,6 | 2,2 |
| Finlandia | 4,0 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 2,0 | 2,8 |
| Svezia | 4,4 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Regno Unito | 6,8 | 1,9 | 1,0 | 1,4 | 0,4 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 1,0 |
| 10 NSM UE | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| UE | 354,2 | 100,0 | 69,7 | 100,0 | 30,1 | 100,0 | 62,9 | 100,0 | 72,2 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

3.13 Carni avicole e uova

Prodotti interessati: animali vivi (polli, tacchini, anatre); carni fresche, refrigerate, surgelate; carni secche, affumicate o salate; frattaglie; prodotti trasformati; uova in guscio e non; tuorli per il consumo umano; prodotti disidratati.

Il funzionamento dell'OCM - L'OCM carni avicole e uova è stata istituita nel 1967; tuttavia, l'attuale sistema normativo fa riferimento ai Regolamenti (CEE) n. 2771/75 per le uova e n. 2777/75 per le carni avicole. L'OCM non prevede interventi a sostegno del mercato ma si pone l'obiettivo principale di introdurre un sistema di controllo degli scambi alle frontiere rispetto al quale, dopo l'abolizione dei prelievi variabili, è rimasto in vigore solo il sistema delle restituzioni alle esportazioni.

La particolare vulnerabilità del comparto avicolo e l'aumento delle esigenze dei consumatori hanno determinato la creazione di una copiosa normativa relativa alla regolamentazione dei requisiti igienico-sanitari e commerciali. Questa è costantemente sottoposta a modifiche e revisioni proprio in ragione del continuo sforzo di adeguare il livello di sicurezza e tutela del consumatore alle nuove conoscenze acquisite.

Si segnalano, tra la normativa attualmente in vigore:

- per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari:
 - a) la direttiva 92/116/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, che riconosce tre tipologie di impianti, con obblighi diversi, a seconda del numero di animali che vengono annualmente trattati;
 - b) la direttiva (CEE) n. 75/431, che fissa le norme igieniche dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne e definisce le procedure di ispezione sanitarie precedenti e seguenti alla macellazione, di bollatura, trasporto e confezionamento;
 - c) la direttiva (CEE) n. 70/524, che regola l'uso di additivi per il mangime.
- in relazione alle norme commerciali:
 - a) i Regolamenti (CEE) n. 1907/90 e (CE) n. 2295/2003, che definiscono gli standard per le uova in relazione alle categorie ed i requisiti minimi che debbono soddisfare gli allevamenti di galline ovaiole per definirli «all'aperto», «a terra», «in gabbia»;
 - b) il Regolamento (CE) n. 1072/2000, che riguarda gli standard di commercializzazione per le carni avicole surgelate.

In merito alla normativa relativa alle emissioni nell'ambiente, gli allevamenti intensivi, quelli cioè con una capienza pari a 40.000 animali, sono sottoposti alla direttiva (CE) n. 96/61, che regola le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo.

Infine, in relazione al benessere degli animali, per la protezione delle galline ovaiole la direttiva (CEE) n. 88/166 è stata sostituita dalla direttiva (CE) n. 99/74, che entrerà in vigore per stadi, prevedendo per il 2012 la totale eliminazione delle gabbie tradizionali e la loro sostituzione con gabbie adeguate.

Per quanto riguarda i polli da carne, va evidenziato l'attuale dibattito relativo all'opportunità di introdurre una normativa per il benessere degli animali specifica per i *broiler*. La produzione di polli da carne è uno dei sistemi d'allevamento più intensivi nel contesto comunitario; ciò determina la presenza di criticità legate proprio alla salute ed al benessere degli animali. Tuttavia il comparto non è coperto da una normativa comunitaria specifica, vi si applicano pertanto le norme generali della direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli

animali negli allevamenti. La Commissione ha dunque proposto nel maggio del 2005 una direttiva con l'obiettivo di rispondere alla crescente domanda da parte della società civile europea di più elevati livelli di protezione degli animali. La proposta della Commissione intende introdurre norme tecniche e di gestione per gli stabilimenti con un numero di animali superiore a 100, che comprenda un potenziamento della sorveglianza sugli allevamenti e un maggiore flusso di informazioni tra produttore, autorità competenti e macello, nonché un sistema di monitoraggio che, attraverso l'esame delle carcasse dei polli macellati, permetta una valutazione sistematica delle condizioni di vita degli animali. La proposta fa parte di una strategia più ampia esplicitata ad opera della Commissione all'interno del Piano d'azione europeo per il benessere animale (Commissione delle Comunità Europee, 2006).

Il regime degli scambi con i paesi terzi - L'OCM non prevede pagamenti diretti né forme di sostegno al mercato ma si basa esclusivamente sul controllo dei flussi commerciali. In seguito all'Accordo GATT i prelievi variabili utilizzati per più di 25 anni per limitare le importazioni sono stati sostituiti da un sistema di tariffe che prevede accordi preferenziali con paesi terzi.

Nel 2002 la quota di accesso per le carni avicole è rimasta fissata a 29.900 tonnellate, di cui 26.400 destinate ai soli polli ed il resto ai tacchini. Per le uova la quota è pari a 157.500 tonnellate. Nel caso della carne di pollo la copertura della quota nel 2002 è stata pari al 2001 (67%), mentre per la carne di tacchino si è lievemente ridotta (dal 100% al 91%); per le uova (equivalenti) le importazioni effettive dentro la quota sono ammontate al 15%.

Accanto al controllo delle importazioni, al fine di migliorare la competitività dei produttori europei sul piano internazionale, l'OCM prevede restituzioni alle esportazioni. Si tratta comunque di una misura sottoposta, in base agli accordi GATT, ad una progressiva riduzione (36% del valore in sei anni e 21% del volume, rispetto al periodo 1988-90).

Secondo l'ultima notifica disponibile, quella relativa all'annata 2002/03, il volume di esportazioni sussidiate per la carne di pollo è stato pari a 247.400 tonnellate per un valore di 90,5 milioni di euro, a fronte di un massimo consentito pari a 286.000 tonnellate ed un valore di 90,7 milioni di euro.

Per le uova la situazione si presenta assai diversa, la percentuale di quota utilizzata è stata infatti pari all'11% in valore e al 60% in quantità.

La gestione dell'OCM - Continua nel 2004 lo stato di allarme in riferimento all'influenza aviaria che ha fortemente danneggiato il settore avicolo in Thailandia e in altre parti del Sud-Est asiatico. Secondo la FAO al febbraio 2004 in Thailandia ed in Vietnam erano 100 milioni gli animali morti per malattia o abbattuti nel tentativo di controllare l'epidemia, nonché 22 le vittime umane.

L'UE, oltre ad aver bandito l'importazione di carne di pollo cruda dalle aree colpite da epidemia, ha varato un programma che prevede l'abbattimento immediato dell'intero gruppo in cui si è manifestata l'influenza aviaria, nonché la distruzione delle uova e delle carcasse. Il piano prevede anche la redazione di un rapporto alla Commissione sulla malattia e sulle procedure adottate per contenerla.

La spesa per l'OCM⁷⁵ - La spesa per l'OCM nel 2004 è stata pari a 97,5 milioni di euro, quasi interamente dovuta a restituzioni per l'esportazione di pollame, mentre solo il 3,4% riguarda le uova (tab. 3.42).

⁷⁵ Nel bilancio 2004 è stata adottata una nuova riclassificazione delle voci di spesa, di cui si è tenuto conto nella realizzazione delle tabelle 3.42 e 3.43. Per questo motivo non è possibile procedere ad un confronto diretto con i dati contenuti nelle corrispondenti tabelle delle precedenti edizioni di questo Rapporto.

Le risorse sono per lo più assorbite dalla Francia (78,2%), mentre tra gli altri paesi, la Danimarca è l'unico ad avere un ruolo di rilievo per la spesa comunitaria (9,1%) accanto all'Olanda (5%) (tab. 3.43).

Per quanto riguarda l'Italia le spese per il 2004 sono risultate stabili rispetto a quelle degli anni precedenti, ma per un importo piuttosto limitato.

Tab. 3.42 - Uova e pollame - Spese FEOGA-Garanzia per tipo di intervento

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| <i>UE</i> | | | | | | | | | | |
| Restituzioni per le uova | 12,9 | 14,1 | 8,6 | 13,1 | 5,9 | 7,2 | 4,7 | 4,5 | 3,3 | 3,4 |
| Restituzioni per il pollame | 72,8 | 79,8 | 51,9 | 78,8 | 71,1 | 86,7 | 94,1 | 89,1 | 85,2 | 87,4 |
| Altri interventi* | 5,5 | 6,0 | 5,4 | 8,2 | 4,9 | 6,0 | 6,9 | 6,5 | 9,0 | 9,3 |
| Totale | 91,2 | 100,0 | 65,9 | 100,0 | 82,0 | 100,0 | 105,6 | 100,0 | 97,5 | 100,0 |
| <i>Italia</i> | | | | | | | | | | |
| Restituzioni per le uova | 0,2 | 16,7 | 0,1 | 10,0 | 0,2 | 25,0 | 0,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
| Restituzioni per il pollame | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
| Altri interventi* | 0,9 | 75,0 | 0,8 | 80,0 | 0,6 | 75,0 | 0,9 | 81,8 | 1,1 | 100,0 |
| Totale | 1,2 | 100,0 | 1,0 | 100,0 | 0,8 | 100,0 | 1,1 | 100,0 | 1,1 | 100,0 |

* La voce comprende le restituzioni alle esportazioni per i prodotti al di fuori dell'Allegato I

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee

Tab. 3.43 - UE - Uova e pollame - Spese FEOGA-Garanzia per paese membro

| | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) | mln € | (%) |
| Belgio | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Danimarca | 11,3 | 12,4 | 8,6 | 13,1 | 9,7 | 11,8 | 11,1 | 10,5 | 8,9 | 9,1 |
| Germania | 3,5 | 3,8 | 3,3 | 5,0 | 2,2 | 2,7 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| Grecia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spagna | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Francia | 60,2 | 66,0 | 44 | 66,8 | 61,3 | 74,8 | 80,7 | 76,4 | 76,2 | 78,2 |
| Irlanda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Italia | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Lussemburgo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olanda | 11 | 12,1 | 5,7 | 8,6 | 5,8 | 7,1 | 6,2 | 5,9 | 5,1 | 5,2 |
| Austria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Portogallo | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Finlandia | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Svezia | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Regno Unito | 1,1 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 10 NSM UE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UE | 91,2 | 100,0 | 65,9 | 100,0 | 82,0 | 100,0 | 105,6 | 100,0 | 97,5 | 100,0 |

Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione delle Comunità Europee